



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 191

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 26 settembre 2007

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	15
3 ^a - Affari esteri	»	17
4 ^a - Difesa	»	23
5 ^a - Bilancio	»	26
6 ^a - Finanze e tesoro	»	27
7 ^a - Istruzione	»	38
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	46
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	53
10 ^a - Industria, commercio, turismo	»	54
11 ^a - Lavoro	»	58
12 ^a - Igiene e sanità	»	60
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	75
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	82

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	98
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	»	111

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i>	121
--	-------------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	123
<i>3^a - Affari esteri - Pareri</i>	»	127
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	»	128
<i>6^a - Finanze e tesoro - Pareri</i>	»	139
<i>7^a - Istruzione - Pareri</i>	»	140
<i>11^a - Lavoro - Pareri</i>	»	141
<hr/>		
<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	142

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 26 settembre 2007

155^a Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Scanu.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MANTOVANO (AN) sollecita la Presidenza affinché la trattazione degli atti del Governo nn. 131 e 154, recanti norme relativi allo *status* di rifugiato si svolga in tempi tali da consentire il dovuto approfondimento da parte della Commissione.

Si associa il senatore CALDEROLI (LNP).

Il senatore VITALI (*Ulivo*), relatore sui disegni di legge nn. 1464 e connessi (codice delle autonomie), d'accordo con l'altro relatore Collino, propone che il comitato ristretto costituito per l'esame degli emendamenti si riunisca anche martedì 2 ottobre alle ore 20,30 e mercoledì 3 ottobre alle ore 14.

Il senatore CALVI (*Ulivo*) invita la Presidenza a sollecitare il Governo a presentare la relazione tecnica richiesta dalla Commissione nella seduta del 26 giugno 2007 sull'emendamento 9.100 al disegno di legge n. 1119 (ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati), rendendo così possibile la tempestiva ripresa dell'esame subito dopo la conclusione della sessione di bilancio.

Il senatore VIZZINI (FI) invita la Presidenza ad assicurare che il seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'interno in materia di sicurezza pubblica, svolte nella seduta di ieri, si svolga con tempi tali

da garantire a tutti gli iscritti a parlare di esporre i rispettivi commenti e quesiti.

Il senatore PASTORE (*FI*) chiede che il Direttore del SISMI sia invitato per un'audizione davanti alla Commissione per acquisire informazioni in merito alla vicenda dei funzionari italiani rapiti e successivamente liberati in Afghanistan.

Si associa il senatore PALMA (*FI*), il quale osserva che le notizie riguardanti le modalità dell'intervento per liberare i due italiani rapiti lasciano aperti alcuni dubbi che possono essere chiariti con l'audizione del Direttore del SISMI ovvero del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con la delega sui servizi di informazione per la sicurezza.

Il senatore SAPORITO (*AN*) ritiene che, dato il carattere riservato delle informazioni, un'eventuale audizione dovrebbe essere svolta semmai davanti al Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione.

Il PRESIDENTE condivide le considerazioni del senatore Mantovano e conviene sull'opportunità di concentrare l'attenzione della Commissione, nella seduta odierna, sull'atto del Governo n. 131, di recepimento della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione della qualifica di rifugiato, mentre per quanto riguarda l'atto del Governo n. 154, di attuazione della direttiva 2005/85/CE in materia di procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato, e per l'atto del Governo n. 153, attuativo della direttiva 2005/71/CE, relativa alla procedura per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica, vi sono termini più ampi per l'espressione del parere.

Assicura che solleciterà il Governo a presentare la relazione tecnica sollecitata dal senatore Calvi a proposito dell'esame del disegno di legge n. 1119 e si riserva di informare tempestivamente la Commissione circa la disponibilità del Ministro dell'interno ad intervenire presso la Commissione per il seguito del dibattito sulle sue comunicazioni. Inoltre, verificherà presso la Presidenza del Senato le modalità più opportune per l'acquisizione di elementi informativi relativi alla vicenda del rapimento e della liberazione dei funzionari del SISMI in Afghanistan.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(20) *Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(129) *CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicem-*

bre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

(600) *Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento*

(904) *CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1118) *Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive*

(1391) *SALVI e VILLONE. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(1392) *CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

(1442) *CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(1450) *TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1455) *CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(1474) *CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1553) *RUSSO SPENA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato*

(1572) *PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime*

(1573) *PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige*

(1583) *Silvana AMATI ed altri. – Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*

(1604) *PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1643) *Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(1673) *Anna FINOCCHIARO ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanti l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(1675) *STORACE.* – Norme per l'abrogazione della vigente legge elettorale

(1699) *QUAGLIARIELLO ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento

(1710) *BERSELLI ed altri.* – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero

(1712) *TURANO ed altri.* – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l'espressione del voto nella circoscrizione Estero

(1722) *PASTORE ed altri.* – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

(1746) *BACCINI e CICCANTI.* – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali

– e petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 20, 129, 600, 904, 1118, 1391, 1392, 1442, 1450, 1455, 1474, 1553, 1572, 1573, 1583, 1604, 1643, 1673, 1675, 1699 e 1712, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1710, 1722 e 1746 e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1710, 1722 e 1746, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 20, 129, 600, 904, 1118, 1391, 1392, 1442, 1450, 1455, 1474, 1553, 1572, 1573, 1583, 1604, 1643, 1673, 1675, 1699 e 1712 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 luglio.

Il presidente *BIANCO (Ulivo)*, relatore, propone che i disegni di legge nn. 1710, 1722 e 1746, recanti in particolare modifiche al sistema di elezione per la circoscrizione Estero, siano esaminati congiuntamente agli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il presidente *BIANCO (Ulivo)*, relatore, dà conto del disegno di legge n. 1710, d'iniziativa del senatore Berselli e di altri senatori. Esso stabilisce che i cittadini italiani residenti all'estero votino presso sezioni elettorali appositamente istituite presso i consolati, gli istituti di cultura e le scuole italiane o in altri locali idonei, al fine di evitare il ripetersi dei problemi a cui ha dato luogo il sistema di voto per corrispondenza.

Illustra poi il disegno di legge n. 1722, d'iniziativa del senatore Pastore e di altri senatori: esso prevede che la mancata espressa opzione da parte dell'elettore residente all'estero comporti che l'esercizio del diritto

di voto avvenga presso una delle circoscrizioni nazionali, nel presupposto che l'esercizio del diritto di voto all'estero presenti difficoltà tecniche difficilmente superabili. Le operazioni di voto, in analogia a quanto previsto dal disegno di legge n. 1710, si svolgerebbero secondo le modalità previste dalla legge elettorale per il Parlamento europeo, cioè presso consolati, istituti di cultura e scuole italiane ovvero in altri locali idonei, esclusi in ogni caso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, edifici destinati al culto o ad attività industriali o commerciali. Infine il disegno di legge n. 1722 introduce il sistema delle liste bloccate e sopprime la norma che limita l'elettorato passivo.

Infine riferisce sul disegno di legge n. 1746, d'iniziativa del senatore Baccini e di altri senatori, che propone per l'elezione della Camera dei deputati la formula elettorale adottata in Germania per l'elezione del *Bundestag* e modifica la disciplina del voto nella circoscrizione Estero nel senso di garantire che l'elezione risulti effettivamente proporzionale, stabilendo che i seggi siano assegnati alle liste utilizzando tutti i voti espressi nella circoscrizione Estero e non distintamente in ciascuna ripartizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta» (n. 131)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame e rinvio)

La relatrice AMATI (*Ulivo*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, richiamando anzitutto la condizione drammatica in cui si trovano le moltitudini di rifugiati o di persone altrimenti bisognose di protezione internazionale. Ricorda le definizioni di rifugiato e di persona ammissibile alla protezione sussidiaria declinate all'articolo 2 e i criteri per la valutazione delle domande di protezione internazionale di cui al Capo II. Commenta anche le disposizioni che definiscono lo *status* di rifugiato, in particolare gli atti considerati di persecuzione, i motivi di tale persecuzione e i casi di cessazione, di esclusione, di diniego e di revoca dello *status* di rifugiato. Si sofferma quindi sulle norme del Capo IV, che disciplinano la protezione sussidiaria di cui all'articolo 15 della direttiva e su quelle del Capo V, che individuano il contenuto della protezione internazionale; in particolare, l'assimilazione al cittadino italiano per l'accesso all'occupazione, all'istruzione e all'assistenza sanitaria e sociale.

Infine, dà conto delle disposizioni finali riguardanti il punto di contatto con i competenti uffici degli Stati membri dell'Unione europea, individuato nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Mini-

stero dell'interno, il personale adibito all'applicazione delle norme, la copertura finanziaria e le disposizioni transitorie e finali.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Il senatore MANTOVANO (AN) sottolinea l'opportunità di una regolazione più organica delle norme che disciplinano il diritto di asilo, che potrebbe realizzarsi attraverso un'apposita riforma della legge sull'asilo con la quale recepire anche le direttive da attuare con i decreti legislativi all'attenzione della Commissione.

Nel merito, ricorda che la normativa di riferimento nell'ordinamento italiano (legge 28 febbraio n. 1990, n. 39 – cosiddetta «legge Martelli») ha recepito le prescrizioni della Convenzione di Ginevra e ha previsto che al rifugiato sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari; invece, a suo avviso, non è chiaro se l'ipotesi di «protezione sussidiaria» coincida in tutto o in parte con i contenuti della cosiddetta «protezione umanitaria» prevista come norma di chiusura per la tutela contro persecuzioni diverse da quelle che danno luogo allo *status* di rifugiato.

Rileva, inoltre, che il decreto legislativo in esame non attua l'articolo 8 della direttiva, che prevede il caso in cui non è necessaria la protezione internazionale quando in una parte del territorio del Paese d'origine il richiedente non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere che lo stesso si stabilisca in quella parte del Paese.

Il PRESIDENTE informa che il sottosegretario Marcella Lucidi, rappresentante del Governo per l'atto in esame, è impedita a intervenire alla seduta odierna della Commissione. Propone pertanto di rinviare l'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/113/CE per la parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura» (n. 132)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice GAGGIO GIULIANI (RC-SE) illustra lo schema di decreto legislativo che introduce nel codice delle pari opportunità (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) il Libro III con il titolo «Parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura», al fine di affrontare le discriminazioni basate sul sesso che avvengono fuori dal mercato del lavoro strettamente intese.

In particolare l'articolo 55-*bis*, introdotto dall'articolo 1, reca la nozione di discriminazione diretta e indiretta e l'articolo 55-*ter* stabilisce il divieto che dà attuazione al principio della parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura. L'articolo 55-*quater* specifica il principio di parità di trattamento nei servizi assicurativi e negli altri servizi finanziari e l'articolo 55-*quinquies* disciplina il procedimento per la tutela contro le discriminazioni. Il successivo articolo 55-*sexies* dispone un'eccezione al principio di ripartizione dell'onere della prova, ponendo la stessa per intero a carico del soggetto presunto discriminante e l'articolo 55-*septies* introduce la legittimazione ad agire di associazioni ed enti. L'articolo 55-*octies* è diretto a promuovere il principio di parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, mentre l'articolo 55-*nonies* prevede l'individuazione dell'Ufficio del Dipartimento delle pari opportunità deputato alla promozione della parità di trattamento. Infine, l'articolo 55-*decies* prevede che il Dipartimento per le pari opportunità trasmetta alla Commissione europea una relazione annuale contenente le informazioni relative all'applicazione delle norme introdotte.

Conclude, illustrando una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni proposto dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

PER UN AUGURIO AL SENATORE VIZZINI IN OCCASIONE DELL'INCARICO RICEVUTO DALL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA

Il PRESIDENTE rivolge al senatore Vizzini un augurio per l'incarico recentemente ricevuto dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) quale rappresentante per il contrasto della criminalità organizzata.

Si associa la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1757) BIANCO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il senatore VILLONE (*SDSE*) dà per illustrato l'emendamento 1.0.1, pubblicato in allegato al resoconto.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia sul testo del disegno di legge sia sull'emendamento 1.0.1.

Il relatore SINISI (*Ulivo*), preso atto del parere contrario della 5^a Commissione, presenta l'emendamento 1.100, pubblicato in allegato al resoconto, che individua il 1° gennaio 2008 quale termine in cui in ogni caso, anche in mancanza del regolamento attuativo, decorrerebbe la soppressione della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Tale emendamento è volto a superare il giudizio contrario espresso dalla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 132**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo:

premessi che i principi antidiscriminatori si potrebbero efficacemente declinare anche in altri ambiti dei servizi, in particolare in quello finanziario per l'accesso al credito, ma anche, più in generale, in quello dei servizi sociali;

auspicando che l'Ufficio per la promozione di parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, di cui all'articolo 55-*nonies*, introdotto dall'articolo 1, da costituirsi presso il Dipartimento per le pari opportunità, sappia svolgere i propri compiti affrontando il tema delle discriminazioni basate sul sesso in tutto l'ambito del sistema dei servizi e che, unitamente all'Ufficio già esistente contro le discriminazioni razziali (Unar), sappia migliorare la complessiva attività dello stesso Dipartimento in materia di discriminazione;

sottolineato che fonte di discriminazione può essere la stessa non conoscenza dei propri diritti a non essere discriminati, dovuta a carenze del sistema informativo e sociale;

richiamato l'impegno maggiore per impedire che continuino ad esistere o addirittura che si accrescano e si allarghino discriminazioni che riguardano il complesso della società, non attribuibili alle differenze di sesso ma a quelle persino più grandi e ugualmente offensive che esistono tra ricchezza e povertà, tra lavoro e non lavoro, tra proprietà e nullatenenza, tra cultura e incultura, tra tutelati e marginali;

ricordato il rinnovato apprezzamento per l'idea e l'operatività che contraddistinguono le organizzazioni collettive che ai sensi dell'articolo 55-*septies* introdotto dal citato articolo 1 vengono legittimate ad agire in difesa dei diritti violati da comportamenti discriminatori anche in mancanza dell'individuazione dei soggetti lesi;

esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
n. 1757**

Art. 1.

1.100

SINISI, *relatore*

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque dal 1° gennaio 2008, anche in mancanza del regolamento».

1.0.1

VILLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 580 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da "La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione è soppressa a far tempo dal 15 giugno 2007" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, l'Istituto diplomatico, la Scuola Superiore dell'amministrazione dell'Interno e la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze sono soppresse a far tempo dal 30 ottobre 2007 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei loro rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. Il regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali"».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 26 settembre 2007

110^a Seduta*Presidenza del Presidente***SALVI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.**La seduta inizia alle ore 15,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente SALVI fa presente che nella seduta di ieri, su proposta del relatore, senatore Casson, la Commissione aveva deliberato una breve sospensione dell'esame dei disegni di legge n. 1512 e connessi, in materia di intercettazioni telefoniche, al fine di disporre prima una audizione informale dei rappresentanti delle società concessionarie dei servizi di telefonia fissa e mobile con riferimento ad alcuni specifici profili recati dalla disciplina in esame.

Egli informa quindi la Commissione che tali audizioni si svolgeranno in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, e aperto a tutti gli interessati, alle ore 14 del prossimo martedì, 2 ottobre.

Il senatore PITTELLI (*FI*) segnala la necessità che la Commissione si occupi quanto prima delle gravissime illegalità commesse da numerosi magistrati nella autorizzazione delle intercettazioni a fini di indagine e nell'utilizzazione dei relativi risultati.

In proposito egli segnala come emblematico, ma non certo come unico, l'episodio di cui è stato involontario protagonista nell'ambito delle indagini svolte dalla Procura di Catanzaro in relazione al cosiddetto «processo Poseidone», quando il magistrato procedente – preso atto che tra il 5 e il 18 maggio 2005 erano intercorse tra lui, difensore di alcuni degli imputati, e il procuratore della Repubblica, dottor Lombardo – una serie di contatti telefonici, ne inferiva che il suddetto magistrato gli avesse rivelato notizie di indagini riservate, di cui il pubblico ministero procedente rite-

neva di poter trovare conferma attraverso le intercettazioni, atteso l'esito infruttuoso di una serie di perquisizioni ambientali.

In proposito egli ha avuto modo di chiarire come le telefonate fra lui e il procuratore Lombardo, nei giorni indicati, avessero ad oggetto un rapporto di tipo professionale; le intercettazioni, nei fatti, finivano per riguardare essenzialmente conversazioni, del tutto corrette, fra lui e i suoi assistiti, ma anche eventi assolutamente privati che venivano dati in pasto alla pubblica opinione, come una telefonata in cui un cugino chiedeva la sua assistenza morale avendo scoperto di avere una malattia incurabile.

Essendo stato sostituito, come è noto, il magistrato precedente, il nuovo pubblico ministero, con un certo imbarazzo, gli chiedeva se egli intendeva eccepire la doppia irregolarità commessa nei suoi confronti, come avvocato e come parlamentare, cosa che egli ha però ritenuto di non fare, preferendo fornire nel merito tutte le spiegazioni sulle, peraltro irrilevanti, conversazioni intercettate.

Egli ritiene quindi che sia necessario portare all'attenzione della Commissione non certamente il suo caso, ma i tanti casi di cui esso costituisce una spia, per avviare una riflessione sull'abuso di un pur utile strumento di indagine come le intercettazioni, abuso che molto spesso nasconde inconfessabili finalità di lucro, da parte di una pletera di società specializzate nella fornitura dei relativi servizi tecnici, e, a volte, anche di soggetti delle istituzioni.

Dopo un breve dibattito cui partecipano i senatori Massimo BRUTTI (*Ulivo*), DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*), CARUSO (*AN*), CENTARO (*FI*) e il PRESIDENTE, la Commissione conviene sul fatto che la richiesta del senatore Pittelli non possa trovare un efficace esito procedurale se non nella formale presentazione di una proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 26 settembre 2007

72^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TONINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Danieli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1587) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre scorso.

Il relatore DEL ROIO (*RC-SE*), alla luce degli elementi emersi nel corso dell'audizione informale delle associazioni che tutelano i diritti delle minoranze indigene in Honduras, formula conclusivamente una proposta a riferire favorevolmente all'Assemblea, posto che si tratta di un Accordo che incide esclusivamente sulla sfera della cooperazione culturale e scientifica. Tuttavia, in occasione dell'approvazione definitiva del disegno di legge in esame in Assemblea, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo ad adoperarsi per il rispetto e la promozione delle culture indigene.

Il senatore FRUSCIO (*LNP*) interviene per preannunciare la propria astensione posto che, a seguito dell'incontro informale con le associazioni che tutelano le minoranze honduregne, residuano forti perplessità sulla ratifica dell'Accordo in titolo.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente TONINI, essendo stati acquisiti i pareri previsti ovvero scaduti i relativi termini, propone

di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, quindi, la proposta del Presidente.

(1725) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, fatta a Torino il 28 marzo 2006, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre scorso.

Il presidente TONINI, non essendovi altri iscritti a parlare, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate ovvero che sono scaduti i relativi termini.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva quindi all'unanimità la proposta del Presidente di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

(1727) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 luglio scorso.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente TONINI, dà conto dei pareri pervenuti e propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, quindi, all'unanimità, la proposta del Presidente.

(1800) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP – CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell'Accordo interno

tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008 - 2013 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP - CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore TONINI (*Aut*) riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando preliminarmente che l'Accordo di Partenariato di Cotonou, firmato il 23 giugno 2000 per una durata di 20 anni (ratificato dall'Italia con legge n. 235 del 2002) e rivisto per la prima volta nel 2005, è volto a stimolare e accelerare lo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), di contribuire alla pace e alla sicurezza e di favorire un clima politico stabile e democratico. In questo quadro, l'Accordo di Partenariato ha inaugurato una nuova fase della cooperazione tra i paesi ACP e l'Unione europea, cooperazione intrapresa con la firma della prima Convenzione di cooperazione (Convenzione di Yaoundé) nel 1964 e proseguita con le quattro Convenzioni di Lomé, l'ultima delle quali è scaduta il 29 febbraio 2000. In particolare l'Accordo del 2000 ha realizzato una razionalizzazione degli strumenti di cooperazione, soprattutto per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo (FES), principale strumento di assistenza comunitaria agli Stati ACP, superando, rispetto alle precedenti Convenzioni, la divisione del FES in vari strumenti con sistemi di assegnazione rigida e il blocco delle risorse per raggiungere uno scopo specifico.

Quanto al processo di revisione dell'accordo di Cotonou, il Presidente relatore rileva che esso si è svolto conformemente all'articolo 95 del medesimo che ne consente la modifica ogni cinque anni (ad eccezione delle disposizioni in materia di cooperazione economica e commerciale). La revisione non è consistita in una rinegoziazione della struttura, dei principi e degli obiettivi fondamentali, bensì nel perfezionamento della cooperazione politica e finanziaria attraverso misure volte a migliorarne l'efficienza, la flessibilità nella programmazione e nell'uso delle risorse.

Nel merito, l'Accordo di revisione si compone di un unico articolo, cui si aggiungono sette allegati, l'Atto Finale e dieci dichiarazioni congiunte. Al riguardo, tra le modifiche inserite dall'Accordo riveduto nell'Accordo di Cotonou, oltre al richiamo nel preambolo agli Obiettivi di sviluppo del Millennio, il Presidente relatore si sofferma sulle disposizioni volte a potenziare il dialogo politico (articolo 8) e sui riferimenti (di cui all'articolo 11) alla lotta contro il terrorismo, alla cooperazione in materia di lotta contro le armi di distruzione di massa e al Tribunale penale internazionale (TPI). Anche la novella all'articolo 4 riconosce agli enti locali decentrati, oltre che agli attori statali, un ruolo nel processo di sviluppo. Tra i settori di cooperazione vengono menzionati anche la lotta all'AIDS e alle altre malattie legate alla povertà e la promozione della partecipazione dei giovani alla vita pubblica. Segnala inoltre l'estensione dei destinatari dei progetti di cooperazione regionale anche ai PVS non ACP e ai

PTOM e alle regioni ultraperiferiche, ai fini di una maggiore efficacia regionale degli aiuti (articolo 28).

Rileva inoltre che il secondo accordo, firmato a Lussemburgo il 10 aprile 2006, ha lo scopo di permettere l'applicazione provvisoria delle nuove norme introdotte nell'Accordo di Cotonou rivisto. In questo quadro, le modifiche più significative riguardano la fase di passaggio dal dialogo politico all'apertura di consultazioni a seguito della presunta violazione degli elementi essenziali dell'Accordo di Cotonou (ex articolo 96 dell'Accordo di Cotonou del 2000) e mirano a rafforzare la fase di prevenzione del meccanismo delle consultazioni, attenuando l'automaticità del passaggio dal dialogo alle consultazioni, lamentata da alcuni paesi del gruppo ACP.

Il terzo accordo, infine, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006, stabilisce la ripartizione per Stato membro dell'ammontare del finanziamento degli aiuti comunitari ai Paesi ACP e ai i Paesi e territori d'oltremare (PTOM) per il periodo 2008-2013, la ripartizione per strumento finanziario e le risorse messe a disposizione dalla Banca europea degli investimenti (BEI) a valere su risorse proprie. L'Accordo fa seguito alla decisione del Consiglio Europeo del dicembre 2005 di destinare oltre 22.000 milioni di euro al finanziamento della cooperazione con gli Stati ACP e PTOM. L'importo viene fornito attraverso il X FES, fondo autonomo dal bilancio comunitario e formalmente intergovernativo. In questo quadro, l'Italia si colloca al quarto posto dei donatori del FES con 2.916.905.200 euro su sei anni dal 2008, pari a circa il 13 per cento del FES. L'Accordo di finanziamento relativo all'accordo di Partenariato di Cotonou copre il periodo 2008-2013 e prevede uno stanziamento di oltre 24 miliardi di euro. Infatti, due miliardi di euro sono destinati alla BEI (Banca europea per gli investimenti) sotto forma di risorse proprie e 22 miliardi al X FES, il che rappresenta, su base annua, un aumento di circa il 35 per cento rispetto al IX FES, che giungerà a termine a dicembre 2007. Una percentuale maggiore della copertura sarà destinata ai programmi regionali, a riprova dell'importanza che l'integrazione economica regionale riveste per lo sviluppo nazionale e locale. Novità del X FES rispetto ai precedenti sono costituite dall'introduzione, all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, di un limite temporale per l'impegno e l'utilizzazione dei fondi FES (31 dicembre 2013), in luogo del consueto trascinarsi dei fondi non impegnati; nonché dalla previsione della possibilità, su base volontaria e unilaterale, per gli Stati membri di cofinanziare progetti o programmi comunitari aggiungendo ulteriori fondi al FES sotto forma di contributi alla Commissione o alla BEI (articolo 1, paragrafo 9), come nel caso dell'istituendo *trust fund* Commissione-BEI per le infrastrutture in Africa.

Da ultimo, il Presidente relatore evidenzia che l'Accordo interno è stato firmato il 17 luglio 2006 e gli Stati membri si sono impegnati a concludere il processo di ratifica entro il 31 dicembre 2007, per evitare interruzioni di aiuti tra il IX e il X FES.

In conclusione, propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, auspicando che il Senato giunga all'approva-

zione del disegno di legge in titolo prima dell'apertura della sessione di bilancio.

Non essendovi iscritti a parlare, il Presidente relatore propone quindi di rinviare l'esame ad altra seduta per consentire l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni consultate.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1726) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre scorso.

Il senatore MARTONE (RC-SE), nel preannunciare la propria astensione, ribadisce le considerazioni espresse nel corso della precedente seduta sull'inopportunità di procedere alla ratifica dell'Accordo in attesa degli esiti della consultazione elettorale per le elezioni presidenziali. In questo quadro propone altresì, nell'ambito dell'esame della riforma sulla disciplina della cooperazione allo sviluppo, l'avvio di una riflessione più completa volta alla ridefinizione dei testi *standard* relativi agli accordi per la tutela degli investimenti, nella prospettiva che questi possano fungere da leva per la crescita economica.

Non essendovi iscritti a parlare, il presidente TONINI, essendo stati acquisiti i pareri previsti ovvero scaduti i relativi termini, propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, quindi, la proposta del Presidente.

(1728) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), fatto a Ginevra il 18 marzo 2004, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre scorso.

Il presidente TONINI, non essendovi iscritti a parlare, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate ovvero che sono scaduti i relativi termini.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva quindi all'unanimità la proposta del Presidente di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Furio COLOMBO (*Ulivo*) sottolinea l'esigenza di avviare quanto prima una procedura informativa relativa alla vicenda del rapimento e della liberazione dei due militari italiani in Afghanistan.

Il presidente TONINI si riserva di rappresentare tale richiesta al presidente della Commissione Dini e al Governo.

La seduta termina alle ore 15,15.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 26 settembre 2007

111^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE GREGORIO

Interviene il ministro della difesa Parisi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DE GREGORIO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica. Informa altresì che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Governo sugli sviluppi relativi alla partecipazione italiana a missioni umanitarie ed internazionali

Il ministro PARISI svolge brevi considerazioni ad integrazione delle comunicazioni rese nella seduta pomeridiana del 26 luglio scorso, soffermandosi sulla vicenda che ha recentemente interessato le truppe italiane

del contingente ISAF in Afghanistan. In particolare, ha fornito dettagli più esauritivi sul *blitz* che ha portato alla liberazione degli ostaggi.

Seguono quesiti e richieste di chiarimenti del senatore ZANONE (*Ulivo*) (chiede precisazioni sulle cause del ferimento di uno dei soldati italiani), della senatrice PISA (*SDSE*) (esprime valutazioni critiche sugli obiettivi della missione militare in Afghanistan e sull'incremento di uomini e mezzi della missione stessa; auspica un impegno maggiore da parte dell'Italia nel favorire soluzioni politico-diplomatiche alla crisi afgana), del senatore RAMPONI (*AN*) (esprime apprezzamento per i risultati positivi raggiunti dalla missione militare e piena fiducia nelle Forze armate italiane), del senatore NIEDDU (*Ulivo*) (valuta positivamente i risultati raggiunti in Afghanistan; si sofferma sugli esiti più che soddisfacenti di altre missioni militari, quali Libano e Kosovo; chiede al Ministro se le risorse stanziare per le molteplici missioni internazionali siano ancora adeguate), del senatore DIVINA (*LNP*) (si sofferma sulla criticità della situazione attuale in Afghanistan, esprimendo solidarietà al Ministro e apprezzamento per la professionalità delle truppe italiane, e critica, nello stesso tempo, le posizioni assunte da alcuni esponenti dell'attuale maggioranza), della senatrice VILLECCO CALIPARI (*Ulivo*) (chiede al Ministro di accertare le modalità di diffusione da parte di alcune agenzie di stampa estere di notizie concernenti rapimenti di cittadini in territorio straniero), del senatore BERSELLI (*AN*) (chiede al Ministro di confermare il suo impegno a non trattare con gruppi terroristici; chiede chiarimenti sulle modalità dell'avvenuto rapimento e sulle eventuali responsabilità di personale locale; domanda inoltre quale sia l'orientamento del Governo, in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria, in ordine ad un possibile incremento di fondi a favore del comparto Difesa); del senatore MANNINO (*UDC*) (chiede al Ministro notizie più precise sul gruppo di sequestratori e di riferire sull'attuale situazione politica in Pakistan, in Libano, in Siria e in Iran), del senatore GIULIANO (*FI*) (chiede se la decisione di procedere al *blitz* militare è stata collegiale e se permane invariato l'impegno del Governo sulla partecipazione alla missione ISAF), del senatore GIANNINI (*RC-SE*) (critica radicalmente la partecipazione dell'Italia in Afghanistan, nonché la scelta del Governo di procedere, attraverso un *blitz* militare, alla liberazione degli ostaggi), del senatore TURIGLIATTO (*Misto-SC*) (svolge alcune considerazioni in ordine ai rischi di un incremento delle dinamiche militari rispetto a quelle diplomatiche), della senatrice BRISCA MENAPACE (*RC-SE*) (chiede al Ministro se siano in corso inchieste sulle agenzie di stampa che diffondono informazioni sensibili; chiede inoltre di procedere ad una adeguata classificazione delle diverse tipologie di rapimento per poter meglio gestire le eventuali situazioni di crisi).

Il presidente DE GREGORIO esprime solidarietà al ministro Parisi per la difficile situazione che ha dovuto affrontare e profonda vicinanza

ai militari italiani ed alle loro famiglie, auspicando che si faccia chiarezza sulle responsabilità del loro ferimento.

Il ministro PARISI, riservandosi di intervenire in replica in altra seduta, ringrazia per la solidarietà dimostrata da molti senatori intervenuti, ribadendo che il Governo continua ad impegnarsi, anche in situazioni particolarmente difficili sul piano militare, per ridurre i molteplici fattori di rischio e per preservare l'incolumità dei soggetti coinvolti.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 26 settembre 2007

127^a Seduta

Presidenza del Presidente
MORANDO

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MORANDO propone di rinviare l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, stante l'imminente inizio dei lavori in Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 26 settembre 2007

118^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA GESTIONE DELLA RETE TELEMATICA DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

Il presidente BENVENUTO chiede al rappresentante del Governo di riferire in merito all'attività della Commissione ministeriale, presieduta dal sottosegretario Grandi, sulle concessioni per l'attivazione e la conduzione operativa delle reti telematiche degli apparecchi da intrattenimento, con particolare riguardo alle notizie di stampa sulla quantificazione dell'eventuale danno all'erario, derivante da una serie d'inadempimenti da parte dei concessionari.

Il sottosegretario GRANDI, precisato che i compiti della Commissione d'inchiesta non interferiscono con i procedimenti avviati dalla magistratura ordinaria e da quella contabile, si sofferma sulle attività di indagine in corso da parte della Corte dei conti in relazione ai profili di responsabilità inerenti ai danni provocati all'erario. In premessa precisa inoltre che, rispetto a ricostruzioni non rispondenti al vero, le stime su eventuali danni erariali sono solo ipotetiche, almeno fino a quando la Corte dei conti non avrà terminato il proprio lavoro.

Relativamente alla Commissione ministeriale, puntualizza che l'operato di essa focalizza l'attenzione sul sistema di gestione degli apparecchi da intrattenimento nel suo complesso, nella prospettiva di enuclearne gli aspetti di maggiore criticità. Dopo aver dato compiutamente conto della genesi e dell'organizzazione del sistema del collegamento in rete, attualmente esistente, rileva che già l'impianto originario di esso presentava

una serie di elementi problematici, per quel che concerne, in particolare, le modalità di certificazione delle apparecchiature nonché l'efficacia dell'apparato sanzionatorio previsto per le inadempienze o le violazioni commesse (al riguardo fa presente che la risoluzione del deputato Nannicini, approvata dalla VI Commissione finanze della Camera il 26 luglio 2007, affronta tale specifico profilo, impegnando il Governo a operare la revisione delle convenzioni che regolano le concessioni prevedendo l'applicazione di penali ispirate ai principi di ragionevolezza e proporzionalità). Sottolinea poi che la revisione delle sanzioni è esattamente il contrario rispetto ad ipotesi di sanatoria sul pregresso, che è da escludersi.

Evidenziato inoltre che, secondo il progetto originario, la rete informatica degli apparecchi da intrattenimento avrebbe dovuto contare 200 mila unità (risultando, quindi, di gran lunga superiore, per dimensioni, alle reti attualmente presenti in altri Paesi), il Sottosegretario sottolinea che l'attenzione della Commissione ministeriale si è concentrata, in particolare, anche sulle linee di indirizzo da valutare per una riorganizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Tra le prospettive strategiche emerse, segnala quella secondo la quale occorrerebbe separare, a livello di organo decisionale, l'attività di programmazione e gestione dei giochi pubblici da quella di gestione dei prodotti del tabacco. L'oratore pone altresì in evidenza l'orientamento favorevole alla pubblicazione di un bando di concorso per l'individuazione di un consulente al quale affidare il compito di elaborare un organico progetto di riforma della struttura. In tale direzione occorre, a suo avviso, prevedere la creazione di un organo di controllo interno e di gestione del contenzioso, considerata l'entità del gettito derivante dal comparto dei giochi pubblici.

Nel concludere la propria esposizione, sottolinea che l'effettiva quantificazione del danno erariale allo Stato potrà essere compiuta solo in sede di definizione dei procedimenti attualmente in corso.

Il presidente BENVENUTO rimette quindi all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione convocata al termine dell'odierna seduta, la valutazione dell'opportunità di svolgere un'audizione dei rappresentanti del Governo sulla vicenda in questione.

IN SEDE REFERENTE

(1642) BORDON ed altri. – *Interventi a sostegno del settore cinematografico e del settore audiovisivo*

(1659) NEGRI. – *Incentivi fiscali per la promozione delle attività di produzione, coproduzione e distribuzione di opere cinematografiche sul territorio italiano*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 settembre scorso.

Osservato che le due proposte in titolo affrontano il tema delle politiche pubbliche a sostegno dell'attività di produzione e distribuzione cinematografica, il senatore BONADONNA (*RC-SE*) ravvisa la necessità di completare l'analisi della tematica con un coinvolgimento diretto della Commissione istruzione pubblica per quanto riguarda i profili di carattere culturale. Esprime quindi la propria netta contrarietà a una modello di finanziamento fondato su una valutazione discrezionale della meritevolezza e della qualità culturale del prodotto cinematografico.

Passando poi ad alcune considerazioni di merito, lamenta la mancanza, in entrambi i provvedimenti, di un approccio strategico al problema rappresentato dall'organizzazione della rete di distribuzione, facendo presente che, nell'esperienza pratica, è accaduto che prodotti cinematografici, di indiscutibile spessore culturale, e sostenuti da contributi statali, non siano mai giunti alla grande distribuzione.

Nel concludere il proprio intervento, richiama, quale modello paradigmatico, il sistema di finanziamento previsto in Francia, basato sulla partecipazione *pro quota* di tutti i produttori al finanziamento dell'impresa cinematografica.

Concordando in parte con le osservazioni svolte dal senatore Bonadonna, il senatore EUFEMI (*UDC*) annuncia, a nome della propria parte politica, l'intenzione di presentare un'iniziativa legislativa (della quale enuncia gli aspetti qualificanti), sottolineando che l'intervento di riforma della promozione dell'attività cinematografica deve mirare, da una parte, a incentivare l'autofinanziamento, e dall'altra, intervenire anche sui contenuti della programmazione.

Dopo aver rammentato che la VI Commissione della Camera dei deputati ha già avviato l'esame del progetto di legge n. 2303, d'iniziativa della deputata Carlucci e altri, avente un oggetto identico a quello dei due disegni di legge in titolo, il presidente BENVENUTO comunica che chiederà alla Presidenza del Senato di attivare la procedura per il raggiungimento delle possibili intese con l'altro ramo del Parlamento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

119^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BONADONNA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Tononi.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BONADONNA rende noto che è pervenuto il documento del Ministero dell'economia e delle finanze contenente i dati, aggiornati al mese di luglio di quest'anno, sull'andamento delle entrate tributarie, come sollecitato dal senatore Eufemi.

Riferisce quindi gli esiti della riunione, che si è tenuta al termine della seduta antimeridiana della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In tale sede, si è convenuto di concludere l'*iter* relativo allo schema di decreto legislativo n. 117 con l'espressione del parere al Governo, in considerazione dell'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega.

Per quanto riguarda invece l'esame dello schema di decreto legislativo n. 128, che dà attuazione alla direttiva *Transparency*, comunica che il relatore si è riservato la presentazione di uno schema di parere nella seduta di martedì 2 ottobre.

In sede di Ufficio di Presidenza, nella composizione integrata, è stato inoltre deciso di procedere all'audizione, in sede informale, dell'Amministratore delegato della società Equitalia S.p.A., da svolgersi martedì 2 ottobre, in relazione all'andamento dell'attività di riscossione dei tributi.

È stato quindi deliberato di richiedere un intervento in audizione del Governo in merito all'organizzazione e alla gestione della rete degli apparecchi da intrattenimento.

Relativamente alle procedure legislative, comunica che è stata presa in considerazione la possibilità di inserire all'ordine del giorno della Commissione l'esame dei disegni di legge che prevedono la corresponsione di un assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi. Considerato, tuttavia, che l'esame presso l'altro ramo del Parlamento di una serie di provvedimenti, aventi oggetto identico, si trova in una fase molto avanzata dell'i-

ter, si è deciso all'unanimità di attendere la trasmissione del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Infine, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato, in relazione al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge sugli indennizzi per i beni perduti all'estero, di proseguire l'esame conferendo mandato al relatore di proporre un testo base.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, di un sistema di indennizzo e di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori» (n. 117)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi degli articoli 27, commi 1 e 2, e 44 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore D'AMICO (*Ulivo*) illustra uno schema di parere favorevole con condizione e osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta), richiamando due considerazioni contenute nelle premesse: con la prima, muovendo dal presupposto che la norma di delega, contenuta nell'articolo 27 della legge n. 262 del 2005, pone una serie di questioni interpretative, si invita il Governo a valutare l'ipotesi di una modificazione della norma primaria. Con la seconda considerazione, si ribadisce la necessità di attuare un programma di «educazione finanziaria», in collaborazione tra soggetti pubblici e privati, nella prospettiva di migliorare la conoscenza, da parte dei risparmiatori, delle caratteristiche degli investimenti e del connesso livello di rischio finanziario. Peraltro, prosegue il relatore, tale iniziativa contribuirebbe anche a rendere più effettiva la disciplina dettata a tutela degli investitori.

Passando all'analisi della parte dispositiva, si sofferma sulla condizione, illustrandone il tenore e le finalità, volte a specificare che l'attivazione del procedimento sanzionatorio è eventuale e dipende dall'inosservanza degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali con gli investitori.

Per quanto riguarda le osservazioni, precisa di non averne voluto inserire alcuna, contrariamente a quanto prospettato in un primo tempo, sulla disciplina dettata dall'articolo 6, in materia di limiti all'operatività della clausola compromissoria nei contratti tra investitori e intermediari in adesione alle osservazioni formulate dal senatore Balboni che reputa condivisibili.

Con riferimento all'articolo 3, si propone sostanzialmente di trasfondere nel successivo articolo 4 la previsione secondo la quale il conciliatore deve tener conto dei criteri di determinazione dell'indennizzo individuati

dalla Consob nella proposta conciliativa. Ritiene infatti che quella indicata sia la sede più opportuna dal momento che l'articolo 4 disciplina la procedura di conciliazione stragiudiziale.

Sotto altro profilo, giudica condivisibile l'equiparazione del lodo arbitrale non più impugnabile alla sentenza passata in giudicato, per quanto riguarda l'individuazione dei requisiti di concessione dell'indennizzo a carico del Fondo di garanzia. Più delicata appare la previsione relativa al previo esperimento delle procedure esecutive, anche se ribadisce, al riguardo, le considerazioni già svolte, richiamando in proposito l'osservazione di cui alla lettera *d*), con la quale si invita il Governo a valutare se tale previsione risulti conforme alla delega e comunque a esplicitare maggiormente le ragioni della scelta normativa compiuta.

Il presidente BONADONNA avverte quindi che si procederà alla votazione dello schema di parere favorevole con condizione e osservazioni illustrato dal relatore.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) motiva il voto favorevole della propria parte politica, evidenziando che lo schema di parere del relatore tiene conto delle indicazioni formulate dall'opposizione nel corso del dibattito; apprezza inoltre, in modo particolare, il riferimento, contenuto nelle premesse, al problema dell'«educazione finanziaria».

Nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) sottolinea che la discussione svolta ha offerto utili elementi di riflessione dei quali lo schema di parere tiene opportunamente conto.

Dopo aver dichiarato il voto favorevole di Alleanza Nazionale, il senatore BALBONI (*AN*) motiva la propria valutazione positiva dello schema di parere, esprimendo apprezzamento, in particolare, per il richiamo al tema dell'«educazione finanziaria».

Quanto alla previsione contenuta nell'articolo 8, che subordina l'accesso al Fondo di garanzia all'inutile esperimento delle procedure esecutive, condivide il tenore dell'osservazione contenuta nel parere.

Dopo che i senatori Paolo FRANCO (*LNP*) e BETTAMIO (*FI*) hanno preannunciato il voto favorevole delle rispettive parti politiche e il sottosegretario TONONI ha espresso avviso favorevole, manifestando la volontà del Governo di accogliere la condizione e tener conto delle osservazioni formulate, il presidente BONADONNA, verificata la sussistenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione lo schema di parere favorevole con condizione e osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto), che viene approvato all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/19/CE del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi» (n. 138)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame e rinvio)

Sul provvedimento in titolo riferisce alla Commissione la senatrice THALER AUSSERHOFER (*Aut*), osservando che lo schema di decreto, che dà attuazione alla direttiva 2005/19/CE, introduce nell'ordinamento italiano le nuove disposizioni fiscali comunitarie in materia di ristrutturazioni aziendali transfrontaliere, apportando quindi una serie di integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR). Rilevato che il provvedimento disciplina il regime fiscale comune da applicare alle operazioni di fusione, scissione, conferimento d'attivo e scambi di partecipazione, compiute tra società di Stati membri diversi, sottolinea che si prevede l'estensione della neutralità fiscale alle scissioni parziali, con effetto dal 1° gennaio 2007. Dopo aver dato compiutamente conto della nozione di scissione parziale e aver analizzato la disciplina precedentemente in vigore, la relatrice focalizza l'attenzione sul trattamento fiscale previsto per il trasferimento di sede all'estero, chiarendo la portata delle previsioni contenute nel decreto.

Per quanto riguarda la società europea per azioni (SE) e la società cooperativa europea (SCE), la relatrice segnala che il provvedimento prevede, da un lato, l'estensione della soggettività tributaria passiva, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, anche a tali tipi di enti collettivi, e dall'altro, modificando l'articolo 166 del TUIR, ne prevede l'assoggettamento alla disciplina ivi contenuta in materia di trasferimento all'estero della residenza.

Svolge quindi una serie di approfondite considerazioni in merito al trattamento fiscale applicabile alle plusvalenze latenti relative alle stabili organizzazioni mantenute nel territorio dello Stato di provenienza.

Commenta altresì le modificazioni apportate agli articoli 177 e 178 del TUIR, in materia di scambio di azioni e di partecipazioni societarie.

Dopo aver dato ampiamente conto della modifica apportata all'articolo 37-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973, volta a delimitare la possibilità di compiere operazioni aventi finalità di elusione o evasione d'imposta, nella fattispecie di trasferimento all'estero della residenza fiscale di una società, focalizza l'attenzione sul termine di recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale, richiamando un passaggio della relazione illustrativa del Governo, secondo il quale il legislatore non ha ritenuto necessario emanare le disposizioni di attuazione, entro i termini previsti, posto che le norme dettate per la SE e la SCE sono contenute in regolamenti comunitari direttamente vincolanti per gli Stati membri.

Conclude la propria illustrazione, rimarcando che l'articolo 2 prevede la decorrenza retroattiva delle disposizioni fiscali richiamate, ponendosi

quindi in contrasto con lo statuto dei diritti del contribuente e con i contenuti della risoluzione (*Doc. XXIV*, n. 6) approvata dalla Commissione il 1° agosto scorso.

Il presidente BONADONNA, preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, propone, d'intesa con la relatrice, di proseguire l'esame nella seduta di martedì prossimo, 2 ottobre, concentrando quindi gli interventi sullo schema di parere che sarà presentato e illustrato in tale occasione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 117

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo,

evidenziato come esso contribuisca a completare le iniziative poste in essere dal Governo per sviluppare ulteriormente il sistema delle tutele in favore dei risparmiatori nel settore dei servizi di investimento, colmando alcune delle lacune evidenziate nell'ordinamento in occasione degli scandali che hanno negli ultimi anni coinvolto i mercati finanziari;

rilevato, in particolare, come lo schema di decreto dia attuazione alle deleghe legislative conferite al Governo dall'articolo 27 della legge n. 262 del 2005, al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali cui sono tenuti gli intermediari nei confronti della clientela e di introdurre forme di indennizzo in favore dei risparmiatori danneggiati dalla violazione delle disposizioni del Testo unico della finanza che disciplinano l'attività degli intermediari stessi;

rilevato, altresì, che la valutazione della disciplina dettata dall'articolo 27 della legge n. 262 del 2005 pone una serie di questioni interpretative la cui soluzione potrà derivare unicamente da una modifica della norma primaria, in termini di rapporti tra le varie procedure di soluzione delle controversie tra intermediari e risparmiatori o investitori non professionali, e invitato quindi il Governo a valutare tale necessità;

espresso apprezzamento per l'orientamento del Governo di avviare comunque una disciplina innovativa per agevolare i risparmiatori nelle procedure di ristoro economico per i danni causati dagli intermediari per accertata violazione delle norme previste nel TUF, con un apprezzabile indirizzo di deflazione dei ricorsi alla giustizia ordinaria;

rilevato come la creazione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori debba inserirsi in un contesto normativo ed in una prassi regolamentare e di vigilanza che assicuri la massima trasparenza nei rapporti tra gli operatori professionali ed i risparmiatori;

ribadita la necessità, già espressa in sede di valutazione dello schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva MiFID che venga realizzato un programma di «educazione finanziaria», in collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, volto a migliorare la conoscenza dei meccanismi di investimento e del grado di rischio di ogni iniziativa finanziaria, indirizzato soprattutto ai consumatori maggiormente meritevoli di tutela, incentivando questi ultimi a compiere scelte di investimento il più possibile informate e responsabili, consapevoli del grado di rischiosità

insito nell'acquisto dei diversi prodotti finanziari, evitando in tal modo che i sistemi di garanzia stessi siano intesi in termini impropri, tali da impedire una corretta visione dell'attività di investimento e da distorcere il funzionamento dei mercati finanziari;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) con riferimento all'articolo 4, comma 6, provveda il Governo a sostituire le parole «nel procedimento sanzionatorio» con le seguenti: «nell'eventuale procedimento sanzionatorio», al fine di assicurare la migliore aderenza del testo al criterio di delega di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge n. 262 del 2005, il quale subordina l'applicazione delle sanzioni alla sussistenza dei relativi presupposti;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), la quale reca la definizione di «investitori», valuti il Governo l'opportunità di rivedere tale nozione, ovvero di chiarire che il riferimento è indirizzato esclusivamente ai risparmiatori e ai clienti *retail*, tenendo anche conto delle nozioni contenute nel decreto legislativo di recepimento della MiFID. Valuti altresì il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione di tutte le disposizioni dello schema di decreto (articoli 2, 3, 4, 6) nelle quali si attribuiscono poteri e facoltà ai soli investitori;

b) con riferimento all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio il rapporto tra procedura di conciliazione e procedura di arbitrato, tenendo conto del fatto che la corresponsione di un indennizzo sembra trovare la sua sede propria nell'ambito della procedura arbitrale: in tale contesto valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 3, il quale, nell'ambito delle disposizioni relative all'indennizzo, prevede che il conciliatore è tenuto a tenere conto dei criteri per la determinazione dell'indennizzo di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, inserendo piuttosto nel corpo dell'articolo 4, che disciplina le modalità della conciliazione stragiudiziale, una norma volta a prevedere che il conciliatore, nella redazione della proposta conciliativa, laddove si contempli la corresponsione di un indennizzo, tenga conto dei criteri per la determinazione dello stesso indicati dall'articolo 3, comma 2, ferma restando comunque la libera determinazione delle parti;

c) con riferimento all'articolo 4, comma 4, il quale stabilisce che il procedimento di conciliazione stragiudiziale attivato dagli investitori dinanzi alla Camera di conciliazione e arbitrato istituita dall'articolo 2 deve concludersi nel termine di 60 giorni, valuti il Governo l'opportunità di precisare il momento dal quale decorre il predetto termine, e quali siano le conseguenze derivanti dal suo spirare senza che il procedimento si sia concluso;

d) con riferimento all'articolo 8, comma 6, lettera c), la quale condiziona l'ammissione della richiesta di indennizzo da parte del Fondo al-

l'inutile esperimento delle procedure esecutive nei confronti della banca o dell'intermediario responsabile del danno, valuti il Governo se tale previsione risulti congruente con il criterio di delega di cui all'articolo 27, comma 2, il quale non contempla tale elemento tra le condizioni per fruire dell'indennizzo del Fondo;

e) sempre con riferimento all'articolo 8, valuti il Governo l'opportunità di coordinare in termini espliciti l'operatività del Fondo di garanzia istituito dalla medesima disposizione con quella dei sistemi di indennizzo, di cui all'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e con quella del Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 26 settembre 2007

117^a Seduta

Presidenza della Presidente
Vittoria FRANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Letizia De Torre e per i beni e le attività culturali Marcucci.

La seduta inizia alle ore 15.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

La PRESIDENTE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata immediatamente per esprimere un parere urgente alla Commissione affari esteri.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE dispone, quindi, una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (n. 157)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore FONTANA (*Ulivo*), il quale ricorda anzitutto che lo schema di decreto in titolo persegue le finalità di razionalizzazione organizzativa indicate dalla legge finanziaria 2007 alla luce del decreto-legge 3 ottobre 2006, che ha articolato il Ministero

in non più di 10 uffici dirigenziali generali centrali e in 17 uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in 2 uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro.

Tale nuova articolazione, prosegue il relatore, è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche se la sua efficacia è subordinata all'adozione del nuovo regolamento ora all'esame della Commissione.

Egli illustra indi il dettaglio dell'atto, osservando che l'articolo 1 sancisce l'articolazione del Ministero in 9 uffici dirigenziali centrali generali e in 17 uffici dirigenziali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in 2 uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro.

L'articolo 2 disciplina le funzioni del Segretario generale, al quale sono affidati compiti di coordinamento delle strutture ministeriali di primo livello, da esercitarsi anche mediante l'indizione di conferenze periodiche dei Direttori generali e la vigilanza sull'osservanza delle direzioni impartite.

L'articolo 3 demarca gli ambiti di competenza per materia dei 9 uffici dirigenziali centrali ed individua le funzioni proprie dei preposti a detti uffici in ragione dell'incarico ricoperto.

L'articolo 4 regola i compiti della Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali, cui è affidata la gestione delle risorse umane del Ministero.

L'articolo 5 stabilisce le funzioni della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure.

Gli articoli da 6 a 10 indicano le funzioni e i compiti delle Direzioni generali preposte in sede centrale alla materia dei beni culturali.

In particolare, l'articolo 6 individua funzioni e compiti della Direzione generale per i beni archeologici.

L'articolo 7 stabilisce le competenze della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea, che risponde alle esigenze di apprestare adeguati presidi a tutela dei valori paesaggistici del territorio e di garantire la qualità architettonica nei casi in cui esso sia interessato da interventi. La Direzione costituisce quindi il referente ministeriale nella predisposizione di intese con le regioni per le attività di pianificazione paesaggistica congiunte, oltre che per l'espressione del parere di competenza del Ministero in materia di valutazione di impatto ambientale.

L'articolo 8 istituisce la Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici e etnoantropologici.

L'articolo 9 disciplina la Direzione generale per gli archivi.

L'articolo 10 prevede le funzioni e i compiti della Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto d'autore, responsabile anche della vigilanza sulla SIAE.

Gli articoli 11 e 12 disciplinano rispettivamente le competenze delle Direzioni generali per il cinema e per lo spettacolo dal vivo. Con riguardo alla prima, il relatore segnala che è previsto il suo superamento una volta

approvata la legge di riforma del settore, attualmente all'esame della Commissione (atti Senato nn. 1120 e abbinati). Ricorda inoltre che le competenze di queste Direzioni sono state modificate in ragione del trasferimento delle funzioni in materia di sport alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Proseguendo nell'illustrazione del testo, rammenta che l'articolo 15 tratta di tutti gli istituti centrali del Ministero e di altri istituti dalle particolari finalità.

L'articolo 16 individua e detta le competenze degli organi periferici del Ministero.

L'articolo 17 stabilisce le competenze delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, cui sono riconosciute funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di tutte le strutture periferiche del Ministero.

L'articolo 18 delinea i compiti delle Soprintendenze di settore, alle quali vengono assegnate le funzioni di tutela del patrimonio culturale.

L'articolo 19 conferma i compiti dei comitati regionali di coordinamento.

L'articolo 20 riduce i posti di funzione di livello dirigenziale non generale da 228 a 216 unità.

L'articolo 21 contiene l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2004.

Questa riorganizzazione, che supera lo schema dipartimentale e affida il ruolo di coordinamento alla figura del Segretario generale, tende ad assicurare – prosegue il relatore – una maggiore efficienza gestionale anche attraverso le funzioni di supporto di due Direzioni generali all'uopo istituite.

Quanto alle Direzioni generali centrali con compiti tecnici, egli sottolinea che si è voluto dare adeguato rilievo alla tutela del paesaggio, sovente oggetto di aggressioni nelle aree di maggiore valenza. Inoltre, nella distribuzione delle funzioni alle Direzioni generali centrali, la nuova organizzazione si basa su un criterio diacronico ed un criterio settoriale.

Quanto alle strutture periferiche, l'esperienza di questi anni ha fatto emergere l'esigenza di delimitare in modo più puntuale gli ambiti di funzione dei diversi uffici competenti, evitando una eccessiva e ingiustificata compressione delle prerogative delle Soprintendenze, che costituiscono secondo tradizione gli effettivi ed insostituibili presidi di tutela del territorio.

È inoltre emersa l'esigenza di rivitalizzare ed adeguatamente disciplinare alcuni degli uffici di maggiore tradizione e rilievo, anche attraverso il riconoscimento di uno speciale regime di autonomia scientifica e gestionale. Ciò, con particolare riferimento, da un lato, agli istituti di ricerca applicata nel settore del restauro e, dall'altro, ad istituti cui sono stati affidati compiti ulteriori rispetto a quelli tipici provvedendo in alcuni casi ad una riunificazione del patrimonio archeologico ingiustificatamente diviso o ad un riavvicinamento delle Soprintendenze museali al territorio.

Il relatore riferisce poi che lo schema del provvedimento ha riscontrato il parere favorevole del Dipartimento della funzione pubblica e del

Ministero dell'economia, mentre il Consiglio di Stato ha inizialmente espresso un parere interlocutorio richiamando le osservazioni del Consiglio superiore per i beni culturali.

L'organo di consulenza ha infatti prospettato alcune modificazioni sulle competenze delle Direzioni generali, suggerendo ad esempio: l'unificazione della Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali con quella per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure, con la previsione di una delega per la cura dei rapporti con le organizzazioni sindacali; l'unificazione della Direzione generale per il cinema con quella per lo spettacolo dal vivo; il ripristino sia della Direzione generale per i beni architettonici e la tutela del paesaggio, sia di quella per i beni storico-artistici ed etnoantropologici, manifestando altresì contrarietà all'unificazione in un'unica Direzione delle competenze in materia di architettura, di arte contemporanea e di paesaggio; la riconfigurazione delle funzioni delle Direzioni regionali, con la previsione che esse vengano rette da persone dotate delle necessarie competenze tecnico-scientifiche e che vengano rappresentate tutte le professionalità tecnico-scientifiche nel loro ambito a livello nazionale; sul tema degli istituti centrali, l'aggregazione di tutti gli attuali istituti di ricerca applicata, ad eccezione dell'Opificio delle pietre dure, in due istituti superiori, di cui uno deputato alla ricerca in materia di conservazione e restauro per i manufatti storico-artistici e un altro dedicato alla ricerca in materia di conservazione e restauro di supporti scrittori, fotografici e digitali.

A queste osservazioni il Ministero ha risposto che la Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali vede accresciuti i propri compiti rispetto all'attuale Direzione generale del bilancio, conseguentemente alla necessità di prevedere una gestione unitaria del personale in base al disposto di cui all'articolo 1, comma 404, lettera *b*), della legge finanziaria 2007, e di sovrintendere all'attività di modernizzazione e informatizzazione dell'Amministrazione. Ha quindi ritenuto più che giustificata la previsione di due apposite Direzioni generali. Ha poi precisato che l'unificazione della Direzione generale per il cinema con quella per lo spettacolo dal vivo non è da escludere, ma in una fase successiva all'approvazione del disegno di legge in materia di attività cinematografiche all'esame del Senato, che prevede l'istituzione di un apposito organismo.

Ha altresì dichiarato che il riaccorpamento delle funzioni in materia di beni architettonici con quelle relative ai beni storico-artistici ed etnoantropologici risale al modello ordinamentale istitutivo del Ministero nel 1975 e che l'accorpamento della materia del paesaggio con le arti contemporanee costituisce uno degli aspetti più innovativi del provvedimento in esame.

Il relatore riferisce infine che, sulla base delle predette controdeduzioni, il Consiglio di Stato ha espresso un secondo parere, favorevole con condizioni e osservazioni. Le condizioni del Consiglio di Stato si ri-

feriscono, in particolare, alla riunificazione delle Direzioni generali per il personale ed il bilancio in un'unica struttura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di direttiva per l'anno 2007 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 150)

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene la senatrice PELLEGATTA (*IU-Verdi-Com*), la quale tiene anzitutto a precisare che le lamentele circa le conseguenze degli accantonamenti disposti dalla legge finanziaria 2007, seppur giustificate dalla brutalità dei tagli, risultano attualmente inutili, tanto più che è imminente la nuova sessione di bilancio.

Con riferimento all'atto in titolo, rileva positivamente che si è passati dal tecnicismo delle tre «i» alla scuola della società, attenta alla legalità, all'ambiente, alla lotta contro il bullismo. Questo passaggio è a suo giudizio importante per consentire alla scuola di rispondere alle aspettative e alle domande di una società in costante mutamento, nonché di svolgere un ruolo di argine critico.

Gli obiettivi assegnati al sistema scolastico in materia ad esempio di educazione ambientale permettono alla scuola di acquistare una funzione di guida, restituendo peraltro dignità sociale ai docenti.

La senatrice si sofferma altresì sulla necessità di rafforzare il valore dell'autonomia, su cui la nascente Agenzia potrà esercitare una funzione innovativa, nel quadro delle competenze ministeriali in materia di attività più specificatamente didattiche; altrimenti, verranno depotenziate le possibilità di autogoverno delle singole istituzioni scolastiche.

Con particolare riguardo alle risorse per i piani dell'offerta formativa, giudica i criteri di distribuzione, basati su elementi strettamente statistici, eccessivamente improntati ad adempimenti di carattere burocratico.

Quanto agli stanziamenti destinati alle scuole paritarie, lamenta l'aumento delle risorse di circa il 50 per cento, ritenendolo inappropriato in un contesto di generale riduzione dei finanziamenti. In proposito, ella avrebbe auspicato un ripensamento da parte del Governo in carica rispetto a scelte che hanno invece caratterizzato la passata amministrazione.

Il senatore MARCONI (*UDC*) deplora che le riforme inerenti la scuola siano apprese dal Parlamento solo attraverso organi di stampa in quanto il Governo non ha instaurato un vero e proprio dialogo con il Le-

gislatore, a dimostrazione dell'assenza di una chiara volontà di affrontare tali argomenti.

Quanto all'atto in titolo, si sofferma in particolare sulle iniziative per l'ampliamento per l'offerta formativa, sottolineando che molte di esse sono già svolte di fatto dalle scuole sotto forma privatistica e senza alcun tipo di controllo. Al riguardo, denuncia che i docenti e i dirigenti scolastici incarichino soggetti privati di svolgere attività al di fuori di regolari procedure amministrative, imponendo peraltro costi alle famiglie. Stigmatizza altresì che queste ultime sono spesso estromesse dalle decisioni riguardanti l'ampliamento «spontaneo» dell'offerta formativa, secondo un metodo che giudica antieducativo. Nonostante tale fenomeno possa rappresentare un elemento positivo in termini di autonomia delle istituzioni scolastiche, esso rischia di risultare non conforme ai principi di giustizia sociale e di rispetto delle norme fiscali, atteso che i soggetti incaricati delle attività percepiscono compensi talvolta non dichiarati.

Passando poi alle azioni perequative in ordine agli istituti professionali, esprime perplessità circa la terminologia utilizzata, in quanto non risultano chiari i soggetti destinatari degli interventi e il riferimento alla professionalizzazione è eccessivamente generico.

Con riguardo ai soggetti chiamati ad interloquire con la scuola, lamenta l'assenza della famiglia, a testimonianza di una certa arretratezza culturale di approccio alle tematiche scolastiche. Né ritiene adeguate le attuali modalità di coinvolgimento delle famiglie, le quali sono escluse dal processo educativo. Nel giudicare necessario un riequilibrio tra il ruolo svolto dalla scuola e quello esercitato dalle famiglie, evidenzia altresì l'importanza di ascoltare i cittadini.

In merito agli stanziamenti previsti, precisa di non voler cedere a polemiche strumentali, tanto più che le politiche di rigore prevedono comunque tagli in varie direzioni. Tuttavia, reputa che le scuole paritarie, le quali rappresentano una fetta consistente del settore scolastico, siano state prese in scarsa considerazione.

Il senatore MELE (*SDSE*), pur comprendendo la logica di riduzione della spesa che impronta l'azione di Governo, lamenta che nel settore dell'istruzione non sia stata impressa una svolta, proseguendo al contrario la tendenza al ribasso avviata negli ultimi anni.

Si augura quindi che almeno nella prossima finanziaria non siano previste ulteriori contrazioni dei finanziamenti, che certamente non potrebbero trovare il consenso della sua parte politica.

Con particolare riferimento all'integrazione degli alunni portatori di *handicap*, ritiene infatti che la progressiva riduzione dei fondi rappresenta una scelta assolutamente inaccettabile.

Quanto poi alle risorse destinate alle scuole paritarie, rileva che si tratta dell'unica voce in aumento, in un contesto di generalizzata diminuzione. Nel manifestare netta contrarietà al riguardo, preannuncia un orientamento in linea di massima favorevole sull'atto in titolo sollecitando tut-

tavia un'attenta riflessione sui criteri di distribuzione delle scarse risorse disponibili.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la sottosegretaria Maria Letizia DE TORRE, la quale sottolinea come l'elemento centrale del riparto in titolo sia proprio l'autonomia scolastica, atteso che il Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa fu a suo tempo istituito proprio per sostenere il processo autonomistico di tutti gli istituti, statali e paritari.

Raccoglie pertanto positivamente le indicazioni emerse nel dibattito affinché il Fondo sia espressamente destinato a misure in favore dell'autonomia.

Registra poi con rammarico le critiche espresse nei confronti di un presunto esautoramento del Parlamento, manifestando al contrario piena disponibilità a riferire costantemente sulle materie di propria competenza. Inoltre dà conto di una conferenza stampa in programma per domani nel corso della quale saranno illustrate analiticamente le azioni del Governo in favore degli alunni disabili.

Condivide infine l'esigenza di un più pieno coinvolgimento delle famiglie, concordando sull'esigenza di rafforzare il loro rapporto con le scuole, attualmente troppo debole.

Lamenta infine che ragioni di tempo non le consentano di replicare esaurientemente a tutti gli intervenuti nel dibattito.

Prende la parola il senatore VALDITARA (AN) il quale ricorda che in una democrazia parlamentare il Governo deve rispondere in primo luogo al Parlamento. Deplora quindi che il ministro Fioroni, che finora ha così frequentemente disatteso le richieste del Senato di riferire su specifici argomenti, abbia invece l'abitudine di rivolgersi continuamente alla stampa, annunciando spesso misure meramente propagandistiche. Lo invita pertanto ad avere maggiore rispetto per il Parlamento, facendosi carico di rispondere alle numerose riserve sul suo operato, manifestate non solo dall'opposizione ma anche da componenti della maggioranza.

Il senatore ASCIUTTI (FI) non ritiene che ragioni di tempo possano impedire al rappresentante del Governo di rispondere esaurientemente alle osservazioni emerse nel dibattito, tanto più che le aule parlamentari rappresentano la sede più idonea per affrontare le diverse tematiche in campo, piuttosto che le conferenze stampa.

La PRESIDENTE rileva che i lavori odierni della Commissione sono stati purtroppo compressi dall'anticipazione della seduta pomeridiana dell'Assemblea, da un lato, e dal ritardo con cui sono sopraggiunti alcuni membri di maggioranza, dall'altro.

Nel ringraziare il sottosegretario Maria Letizia De Torre per lo sforzo di sintesi compiuto, in considerazione della delicatezza della materia preannuncia comunque fin d'ora che nella prossima seduta consentirà al rappresentante del Governo di integrare la propria replica.

Assicura altresì che si farà nuovamente interprete presso il ministro Fioroni della pressante richiesta di partecipazione ai lavori della Commissione.

Considerata l'imminente scadenza del termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo, propone infine di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 26 settembre 2007

107^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

DONATI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vimercati.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(942) COSSIGA. – *Riorganizzazione del servizio radiotelevisivo*

(1588) Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo

– e **petizioni nn. 47, 128, 398 e 510 (n. 2030) ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 settembre scorso.

Il senatore CICOLANI (*FI*), dopo aver sottolineato come la parziale approvazione della risoluzione n. 7, nel corso della seduta antimeridiana dell'Assemblea di giovedì scorso, abbia stabilizzato la situazione dell'azienda almeno fino alla fine di quest'anno, rendendo non urgente la riforma della RAI Spa, rileva che sarebbe stato più opportuno procedere ad un esame congiunto del provvedimento governativo in titolo con il disegno di legge recante disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale, attualmente ancora all'esame nell'altro ramo del Parlamento. Evidenzia, poi, come nè dalla relazione illustrativa nè dall'intervento in sede di audizione informale del presidente della Rai Petruccioli siano emerse ragioni di instabilità economica tali da giustificare la tempestiva ed improcrastinabile riforma della emittente radiotelevisiva pubblica. A privare ulteriormente del requisito dell'urgenza il provvedimento sono state, inoltre, le recenti vicende che hanno interessato il Consiglio di amministrazione dell'azienda, tenuto conto che una delle finalità del disegno di legge è proprio la necessità

di intervenire sulla composizione e sull'operatività del Consiglio di amministrazione.

Dopo aver svolto talune considerazioni critiche sull'istituto della Fondazione – già contemplato peraltro da talune proposte avanzate nel corso della XIII Legislatura e mai approvate – e sull'aumento pletorico dei soggetti coinvolti nella gestione e nell'organizzazione del servizio radiotelevisivo pubblico, sottolinea come il disegno di legge rechi di fatto un *vulnus* al pluralismo, in quanto non è prevista alcuna forma di garanzia nell'ambito della nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della RAI Spa.

Dopo aver ricordato le vicende che hanno interessato *Raiway*, sulla cui collocazione, nell'assetto risultante dalla approvazione della riforma, il provvedimento in esame non fa chiarezza, ribadisce la necessità di inserire la riforma dell'azienda radiotelevisiva pubblica nell'ambito di una più ampia ed organica riorganizzazione dell'intero settore televisivo, invitando la Presidente a sospendere l'esame al fine di procedere ad una trattazione congiunta con il disegno di legge n. 1825, attualmente in corso di esame presso la Camera dei deputati, non appena sarà stato trasmesso a questo ramo del Parlamento.

La PRESIDENTE ricorda che, come convenuto nel corso dell'Ufficio di Presidenza di ieri, i Capogruppo devono indicare entro stamane l'elenco dei nominativi dei senatori che intendono intervenire in discussione generale.

Il senatore GRILLO (*FI*) consegna alla Presidenza un elenco recante i nominativi dei senatori dell'opposizione che intendono intervenire nel dibattito, assicurando la disponibilità della propria parte politica a concludere la discussione generale, come convenuto, nella giornata di martedì prossimo.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

108ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
DONATI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture Capodicasa e i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Vimercati e per i trasporti Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(942) COSSIGA. – *Riorganizzazione del servizio radiotelevisivo*

(1588) *Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo*

– e petizioni nn. 47, 128, 398 e 510 (n. 2030) ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore VICECONTE (FI), dopo aver rilevato che sarebbe stato più opportuno procedere ad un esame congiunto del provvedimento governativo in titolo con il disegno di legge recante disposizioni per la disciplina del sistema televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale, attualmente ancora in corso d'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sottolinea come quasi tutti i governi si siano posti l'obiettivo di ridurre l'influenza dei partiti e della politica dalla RAI, anche se con scarsi risultati sul piano pratico. A ben vedere, soltanto nel corso della precedente legislatura, con l'affidamento della Presidenza della società radiotelevisiva pubblica a personalità dell'opposizione, è stato garantito effettivamente il pluralismo. Ciò non si può affermare in relazione all'attuale Esecutivo, come dimostrano le recenti vicende che hanno interessato i membri del Consiglio di amministrazione della RAI.

Dopo aver sottolineato come la vera finalità dei disegni di legge in materia radiotelevisiva dell'attuale Governo sia il ridimensionamento di Mediaset, in quanto azienda creata dal leader dell'opposizione, svolge talune considerazioni sulle linee di riforma contenute nel provvedimento in titolo, anche attraverso un confronto con l'originario progetto del ministro Gentiloni.

Si sofferma poi sulla composizione e sulle modalità di scelta dei membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione, osservando come gli organismi investiti del potere di nomina dei membri suddetti siano soggetti tutt'altro che estranei alle dinamiche politico-partitiche e quindi non del tutto idonei ad assicurare l'indipendenza della RAI.

Dopo aver sottolineato come delle linee guida per la riforma della RAI sottoposte a consultazione dal Ministero delle comunicazioni circa sei mesi fa, sia stata sviluppata solo la parte relativa alla *governance* del servizio pubblico mentre siano stati soppressi tutti quei riferimenti che avevano delineato un percorso innovativo con aperture verso una possibile privatizzazione parziale dell'azienda, anche attraverso una diversa articolazione societaria, svolge talune considerazioni sulla relazione annuale al Parlamento svolta dal Presidente dell'*Antitrust*, nella quale, fra l'altro, si pensa che il motore dello sviluppo del mercato televisivo da rintracciarsi nelle nuove tecnologie. Tali nuove tecnologie sono state indubbiamente sviluppate soprattutto da Mediaset, mentre scarsi investimenti sono stati effettuati dalla RAI.

Dopo aver evidenziato l'esigenza di recuperare le linee guide di riforma nella parte in cui prevedevano una riduzione della dipendenza della RAI dalla pubblicità, conclude soffermandosi sull'articolo 8 del provvedimento ed in particolare sul rapporto fra canone e carta del servizio pubblico.

Il senatore IZZO (*FI*), dopo aver brevemente dato conto delle finalità del provvedimento, evidenzia l'esigenza di inserire la riforma dell'azienda radiotelevisiva all'interno di una più ampia ed organica riorganizzazione dell'intero settore televisivo. Dopo aver svolto talune considerazioni sulla composizione e sulle modalità di scelta dei membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione, sottolinea come il vero obiettivo delle riforme del settore radiotelevisivo dell'attuale Esecutivo sia la penalizzazione delle emittenti private ed in particolare di Mediaset.

Dopo aver espresso talune critiche sulla proposta recentemente avanzata da talune componenti del centrosinistra di sostituire il Consiglio di amministrazione con un organo unico di vertice, ipotesi che si presterebbe ad evidenti logiche di spartizione politica, si sofferma sull'articolo 11, sottolineando come la stessa Commissione Bilancio del Senato abbia evidenziato la necessità di un chiarimento sull'individuazione delle risorse.

Conclude svolgendo considerazioni critiche sull'attuale modello televisivo proposto dalla RAI, la cui programmazione sebbene finanziata in larga parte dal canone, troppo spesso risulta speculare a quella delle emittenti commerciali.

Il senatore PONTONE (*AN*), dopo aver sottolineato come il disegno di legge in esame ed in particolare l'istituto della Fondazione non siano in grado di garantire l'obiettivo dell'indipendenza dell'azienda dalle logiche spartitorie della politica, evidenzia come nel provvedimento non solo non siano definiti con sufficiente chiarezza i compiti spettanti ai Consigli di amministrazione della Fondazione e della RAI s.p.a., ma siano addirittura presenti competenze sovrapposte fra i due organi. A ciò si aggiunga che il carattere pletorico del Consiglio di amministrazione della Fondazione rischia di ostacolare ulteriormente la gestione dell'emittente pubblica. Dopo aver svolto considerazioni critiche sulle modalità di scelta, e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei membri del Consiglio di amministrazione, esprime un giudizio critico sulla sostituzione della figura del Direttore generale, dipendente dell'amministrazione con quella dell'amministratore delegato, esterno alla RAI.

Dopo aver osservato come sarebbe stato necessario procedere, considerata la presenza di inevitabili sovrapposizioni ed interconnessioni, ad un esame congiunto del disegno di riforma della RAI con quello recante disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale, si sofferma sull'articolo 5, sottolineando come la Fondazione, così come delineata nel disegno di legge, non riesca a garantire l'indipendenza della azienda rispetto alle logiche politico-partitiche.

Il senatore FILIPPI (*Ulivo*), dopo aver sottolineato come le motivazioni addotte dall'opposizione a sostegno di un esame congiunto del disegno di legge di riforma della RAI con quello recante disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale siano del tutto pretestuose, svolge talune considerazioni sulle finalità del provvedimento.

Dopo aver dato conto della necessità di incentivare la concorrenza attraverso lo sviluppo anche di nuove piattaforme, ed in particolare della tecnologia digitale, si sofferma sull'istituto della Fondazione, il quale rappresenta, a parere dell'oratore, lo strumento più idoneo per assicurare alla RAI una maggiore autonomia dai partiti e per garantire una gestione più efficiente dell'azienda. Sempre in relazione all'istituto della Fondazione osserva come essa, in quanto soggetto filtro fra la Commissione di vigilanza, organo eminentemente politico, e il Consiglio di amministrazione RAI, sia in grado di assicurare un maggiore pluralismo ed una maggiore indipendenza dell'azienda radiotelevisiva pubblica dalle logiche di spartizione partitica.

Conclude lamentando il carattere scarsamente costruttivo degli interventi dei senatori, i quali avrebbero potuto fornire un utile contributo al dibattito sulla riforma della RAI.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari» (n. 136)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre scorso.

Il relatore PASETTO (*Ulivo*) illustra una proposta di parere favorevole la quale, previa verifica del prescritto numero legale, è quindi posta ai voti ed approvata.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della sicurezza dei porti» (n. 144)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 6 febbraio 2007, n. 13. Esame e rinvio)

Il relatore FILIPPI (*Ulivo*) riferisce sullo schema normativo in titolo, adottato ai sensi della legge comunitaria 2006, il quale è volto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2005/65/CE in materia di sicurezza

dei porti. La recepita direttiva completa le misure di sicurezza di cui al Regolamento CE 725/2004 al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato in tutta la catena del trasporto marittimo e conseguire il massimo grado possibile di protezione per le industrie marittime e portuali.

Dopo aver ricordato che l'atto in titolo consta di sedici articoli e di tre allegati, si sofferma sugli articoli 1 e 3, i quali indicano rispettivamente gli obiettivi e il campo di applicazione del provvedimento.

Dopo aver illustrato l'articolo 2, il quale reca l'elenco delle definizioni dei termini ricorrenti nel provvedimento, si sofferma sulle attribuzioni di punto di contatto nazionale per la sicurezza dei porti, spettanti al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Riferisce quindi sull'articolo 4, il quale individua le attribuzioni spettanti all'Amministrazione, cioè il Ministero dei trasporti – Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, che rappresenta l'autorità competente a coordinare e sorvegliare l'applicazione delle misure di sicurezza. Dà quindi conto dell'articolo 5, che istituisce, presso ciascun compartimento marittimo, la Conferenza di servizi per la sicurezza portuale con i compiti di adottare la valutazione di sicurezza ed il piano di sicurezza dei porti di giurisdizione, nonché di fornire consulenza pratica in ordine all'implementazione delle misure di sicurezza. Osserva poi come, in base a quanto previsto dall'articolo 8 dello schema in titolo, il Piano di sicurezza del porto, una volta adottato dalla conferenza di servizi su citata, sia approvato dal prefetto. Illustra quindi le procedure per l'aggiornamento e la supervisione dei piani di sicurezza dei porti e della loro applicazione, puntualmente indicate dall'articolo 12.

Dopo aver dato conto dell'articolo 6, il quale detta norme relative alla redazione della valutazione di sicurezza del porto, compito spettante all'autorità portuale, per i porti di competenza o all'autorità marittima per tutti gli altri porti, si sofferma sulle funzioni e i compiti spettanti all'Autorità di sicurezza del porto, qualifica riconosciuta all'Ufficio del Compartimento marittimo competente per i porti di giurisdizione e puntualmente indicate dall'articolo 7 dello schema in esame.

Sempre in materia di sicurezza portuale, ricorda che le procedure per la determinazione e comunicazione dei livelli di sicurezza sono definite dall'articolo 10 dello schema.

L'articolo 11 definisce i criteri di nomina e le funzioni spettanti all'Agente di sicurezza del porto. Tale soggetto, individuato dall'Autorità di sicurezza, su proposta dell'Autorità portuale, svolge la funzione di punto di contatto per le questioni attinenti alla sicurezza portuale.

Dopo aver illustrato l'articolo 13 il quale introduce norme volte a tutelare la riservatezza delle informazioni della valutazione di sicurezza e dei piani di sicurezza, prevedendo precise procedure da seguirsi per la protezione di tali dati ritenuti sensibili, dà brevemente conto degli articoli 14 e 15 che contengono rispettivamente le sanzioni amministrative e la clausola di invarianza finanziaria.

Conclude soffermandosi sugli allegati del provvedimento i quali riguardano la Valutazione di sicurezza del porto (allegato I), il Piano di si-

curezza del porto (allegato II) ed infine i requisiti essenziali delle esercitazioni in materia di sicurezza (allegato III).

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 26 settembre 2007

109^a Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CUSUMANO informa la Commissione che, nel corso dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è svolta l'audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e di Federalimentare sui rialzi delle materie prime agricole e sugli effetti sui prezzi dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

La Commissione prende atto.

Il presidente CUSUMANO ricorda che la Commissione dovrà esprimere il proprio parere sulla proposta di nomina del dottor Sottile a Presidente dell'UNIRE entro il 30 settembre. In considerazione dell'imminente scadenza propone di richiedere al Presidente del Senato una proroga di dieci giorni del termine per l'espressione del prescritto parere.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,55.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 26 settembre 2007

85^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Bubbico.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE» (n. 127)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ALLOCCA (*RC-SE*) illustra uno schema di parere favorevole con raccomandazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore POSSA (*FI*) ritiene preferibile che sia espunto dal parere il riferimento alla conformità al principio di precauzione relativamente ai possibili effetti sulla salute delle persone, poiché tale tematica non è contemplata nel provvedimento in esame.

Il RELATORE sottolinea di aver recepito l'indicazione che lo stesso senatore Possa aveva espresso nella precedente seduta, ritenendola meritevole di attenzione poiché l'aspetto della compatibilità elettromagnetica non può non riguardare anche i profili di tutela della salute. Si dichiara tuttavia disponibile a espungere la lettera c) della raccomandazione n. 2, per non pregiudicare l'esito favorevole della votazione.

Previa verifica del prescritto numero legale, il presidente SCARABOSIO mette quindi in votazione lo schema di parere proposto dal Relatore,

come da ultimo modificato, che risulta accolto dalla Commissione (pubblicato in allegato).

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli» (n. 137)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e 26-bis, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MANINETTI (*UDC*) rende noto che a suo avviso non sono emersi profili di criticità del provvedimento e pertanto propone uno schema di parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del Relatore è posta in votazione e risulta accolta dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1644) Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(1124) CAPRILI e TECCE. – Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di tutela della concorrenza delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il presidente SCARABOSIO raccoglie l'orientamento unanime della Commissione di aggiornare i lavori alla prossima settimana, in attesa di acquisire i prescritti pareri.

È quindi rinviato il seguito dell'esame congiunto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SCARABOSIO avverte che la seduta, già convocata per domani giovedì 27 settembre alle ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 127

La 10^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in titolo,

considerata la necessità di recepire la direttiva 2004/108/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alla compatibilità elettromagnetica che abroga la direttiva 89/336/CEE;

tenuto conto degli aspetti evolutivi del settore, sia sotto il profilo del miglioramento tecnologico delle apparecchiature, che della necessità di messa a punto delle procedure di valutazione e di conformità,

esprime parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

1) si definisca l'ambito di applicazione del decreto, limitando le esclusioni a quelle previste dalla normativa 2004/108/CE;

2) si tenga conto della necessità che le «norme tecniche armonizzate» approvate dagli organismi normatori europei, di cui all'articolo 8:

a) abbiano come riferimenti limiti non sottoposti a discrezionalità;

b) siano dotate di efficacia analoga a quella della norma legislativa;

c) siano conformi, sotto l'aspetto delle «emissioni» al principio di precauzione relativamente ai possibili effetti sulla salute del personale addetto e della popolazione residente;

3) si adeguino i termini per il recepimento, di cui alle disposizioni finali, all'effettiva entrata in vigore del decreto.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 127**

La 10^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in titolo,

considerata la necessità di recepire la direttiva 2004/108/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alla compatibilità elettromagnetica che abroga la direttiva 89/336/CEE;

tenuto conto degli aspetti evolutivi del settore, sia sotto il profilo del miglioramento tecnologico delle apparecchiature, che della necessità di messa a punto delle procedure di valutazione e di conformità,

esprime parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

1) si definisca l'ambito di applicazione del decreto, limitando le esclusioni a quelle previste dalla normativa 2004/108/CE;

2) si tenga conto della necessità che le «norme tecniche armonizzate» approvate dagli organismi normatori europei, di cui all'articolo 8:

a) abbiano come riferimenti limiti non sottoposti a discrezionalità;

b) siano dotate di efficacia analoga a quella della norma legislativa;

3) si adeguino i termini per il recepimento, di cui alle disposizioni finali, all'effettiva entrata in vigore del decreto.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 26 settembre 2007

89^a Seduta

Presidenza del Presidente

TREU

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo, di cui al decreto interministeriale del 28 aprile 2000, n. 157 (n. 152)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre scorso.

Il presidente TREU ricorda che nella precedente seduta il relatore Adragna ha illustrato il provvedimento in titolo. Avverte altresì che sono pervenute le osservazioni non ostative della Commissione affari costituzionali. Dichiara quindi aperta la discussione.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente dà la parola al relatore.

Il relatore ADRAGNA (*Ulivo*), preso atto delle osservazioni non ostative formulate dalla Commissione affari costituzionali, propone di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale n. 152.

Poiché non vi sono richieste di intervenire per dichiarazione di voto, si passa alla votazione.

Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore, di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale in titolo.

La seduta termina alle ore 15,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 26 settembre 2007

112^a Seduta*Presidenza del Presidente***MARINO***La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali» (n. 134)**(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito e sospensione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BODINI (*Ulivo*), dopo aver precisato di aver inteso tenere conto dei contributi forniti dal dibattito svolto in Commissione e degli elementi emersi dalle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, illustra la propria proposta di osservazioni favorevoli con rilievi sullo schema di decreto in titolo (allegata al presente resoconto).

Interviene la senatrice BINETTI (*Ulivo*), esprimendo una generale condivisione rispetto ai contenuti delle osservazioni appena illustrate. Prosegue peraltro soffermandosi su taluni aspetti che sono a suo avviso da tenere presenti al fine di una più completa redazione delle osservazioni. In relazione all'articolo 37, considera preferibile modificare il testo predisposto dal relatore, nel senso di includere un riferimento agli obiettivi professionali del personale infermieristico, così da adeguare le osservazioni all'ormai acquisito superamento del mansionario degli infermieri. Ritiene inoltre inopportuno il riferimento alla laurea «breve», preferendo la dizione di laurea o laurea triennale, e giudica necessario tenere conto dell'esigenza di percorsi formativi di lunga durata, consistenti nella laurea specialistica o nel *master*, come del resto previsto nell'attuale assetto organizzativo delle strutture sanitarie. Si sofferma infine sull'esigenza di disporre di adeguati parametri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio, tenendo conto del duplice scopo di tutelare la salute dei cittadini

e di stimolare altri Stati membri, eventualmente provvisti di percorsi formativi di minor livello, ad adeguare i propri criteri di preparazione del personale sanitario.

Il senatore CAFORIO (*Misto-IdV*), in riferimento al rilievo relativo all'articolo 5 dell'Atto del Governo in esame, si sofferma sulla necessità di prevedere il coinvolgimento delle diverse organizzazioni rappresentative delle professioni sanitarie non mediche, così da evitare discriminazioni a danno delle categorie non provviste di propri ordini professionali. Auspica inoltre il futuro inserimento nel testo del provvedimento in titolo di congrui riferimenti a tutte le professioni sanitarie non mediche.

Il senatore GRAMAZIO (*AN*) esprime condivisione rispetto alla opportuna attenzione nei confronti delle diverse professioni sanitarie non mediche. Prosegue dichiarando il favore del proprio Gruppo rispetto allo schema di osservazioni illustrato dal relatore.

Il senatore TOMASSINI (*FI*), dopo aver espresso soddisfazione per l'impegno dimostrato dalla Commissione nell'esame dell'atto in titolo, stigmatizza la scelta del Governo di non procedere ad alcuna forma di concertazione con le categorie interessate nella fase di preparazione dell'atto stesso. Sottolinea inoltre l'esistenza del rischio di un arretramento dell'Italia rispetto alle più avanzate realtà europee sul piano della qualificazione delle figure professionali dedicate al settore sanitario. Fa inoltre presente la possibilità che, in assenza di idonei criteri di qualificazione, risulti penalizzato il servizio pubblico, essendo prevedibile che i professionisti più preparati preferiscano operare in regime di libera professione. Esprime successivamente perplessità ulteriori riguardanti la disciplina proposta in materia di accertamento della conoscenza della lingua italiana, di formazione continua, e di garanzie effettive per la salute dell'utenza, nonché riguardo la medicina generale e la medicina veterinaria. Pur esprimendo apprezzamento per l'operato del relatore, conclude preannunciando l'astensione del proprio Gruppo.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) ritiene che la rilevanza dell'atto in esame avrebbe dovuto consigliare di procedere disponendo di tempi più congrui per il necessario approfondimento. In particolare rileva la necessità di vagliare attentamente gli aspetti legati alla garanzia della qualità dell'assistenza, alla partecipazione delle categorie professionali, e ai criteri di formazione dei professionisti. Dopo aver manifestato un giudizio positivo circa l'impegno del relatore, preannuncia l'intenzione di astenersi in sede di votazione delle osservazioni, in ragione dell'insoddisfazione complessiva derivante dalla valutazione dell'atto in titolo.

La senatrice MONACELLI (*UDC*) preannuncia l'astensione del proprio Gruppo, sottolineando le carenze dello schema di decreto in titolo, riguardanti specialmente le garanzie sulla qualità delle prestazioni ed il coinvolgimento delle categorie professionali.

La senatrice VALPIANA (*RC-SE*) considera necessario ribadire la priorità del principio costituzionale del diritto alla salute rispetto al pur importante principio di diritto comunitario di libera circolazione. Facendo riferimento alla facoltà delle ostetriche di rilasciare prescrizioni, sollecita ad una riflessione in merito alla possibilità di prevedere predisposizioni di specifici ricettari. Dopo aver sottolineato l'importanza delle osservazioni della 12^a Commissione sull'atto in titolo, esprime l'auspicio che il Governo, prendendo spunto da quanto emerso nella fase di preparazione del provvedimento in esame, proceda ad un riordino complessivo della materia delle qualificazioni professionali, allo scopo di delineare una disciplina provvista della necessaria organicità. Conclude esprimendo una valutazione complessivamente favorevole circa la proposta illustrata dal relatore.

Il senatore SILVESTRI (*IU-Verdi-Com*) dichiara l'orientamento favorevole del proprio Gruppo rispetto alle osservazioni proposte dal relatore. Manifesta inoltre condivisione riguardo le indicazioni emerse nel corso del dibattito relativamente alla priorità da accordare alla tutela della salute dei cittadini, al riconoscimento della dignità professionale di tutte le categorie coinvolte e alla predisposizione di un apposito ricettario per le ostetriche.

Il relatore BODINI (*Ulivo*) interviene brevemente dichiarando la propria disponibilità ad accogliere i diversi suggerimenti espressi nel corso del dibattito.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) chiede che il relatore modifichi conseguentemente il proprio schema di osservazioni, cosicché la Commissione possa votare un testo definito.

Il presidente MARINO accoglie la richiesta del senatore Polledri e propone di fissare all'esame dell'Atto del Governo n. 126, relativo alla sicurezza alimentare, in attesa che il relatore Bodini apporti le modifiche preannunciate al parere già illustrato.

Conviene la Commissione.

L'esame è quindi sospeso.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Riordino della disciplina nazionale relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare in attuazione della direttiva 2004/41/CE e in applicazione dei regolamenti comunitari in materia» (n. 126)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dell'atto in titolo, sospeso nella seduta del 18 settembre scorso, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che il senatore Bosone aveva svolto la relazione illustrativa. Dichiarata indi aperta la discussione generale.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) sottolinea innanzitutto che il provvedimento in esame interviene in materia di sicurezza alimentare, in ordine alla quale il Governo era stato delegato, dall'articolo 6 della legge n. 229 del 2003, ad emanare il cosiddetto «codice alimentare». Coglie in proposito l'occasione per lamentare che nella bozza dello schema di decreto legislativo redatta dall'Esecutivo vi erano talune disposizioni volte a depenalizzare il reato dell'adulterazione alimentare, che avevano destato vive preoccupazioni negli operatori del settore. Ricorda inoltre le norme recanti sanzioni nei confronti di coloro che, attraverso mezzi stampa, diffondono informazioni che destino allarme fra i consumatori.

Avviandosi alla conclusione, ritiene necessario adottare specifiche misure volte a rafforzare le azioni di prevenzione e controllo sulla sicurezza alimentare, che consentano interventi efficaci e tempestivi. Auspica al riguardo che il relatore dia conto, nel parere che si accinge ad illustrare, di tale esigenza.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale, invitando il relatore ad intervenire in sede di replica.

Il relatore BOSONE (*Aut*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, dichiarando di aver tenuto conto dei suggerimenti del senatore Poliedri e delle osservazioni trasmesse dalla Commissione agricoltura. In proposito, giudica particolarmente significativi i rilievi riguardanti l'esigenza di inasprire le sanzioni, nonché di semplificare e razionalizzare il sistema dei controlli alimentari.

Dopo che il senatore GRAMAZIO (*AN*) ha stigmatizzato l'assenza del Governo su un provvedimento di tale rilievo, per dichiarazione di voto ha la parola il senatore CURSI (*AN*), il quale subordina il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore all'inserimento di una specifica osservazione volta a sollecitare l'Esecutivo a rafforzare le attività di vigilanza. Chiede in particolare che i controlli ai quali sono sottoposte le aziende del settore agroalimentare italiano siano effettuati anche nei con-

fronti delle aziende extracomunitarie e di quelle appartenenti ai Paesi di più recente adesione all'unione europea. Si tratta infatti a suo avviso di un'iniziativa opportuna nell'ottica di assicurare un adeguato livello di protezione della salute dei cittadini.

Il senatore GHIGO (*FI*), dopo aver preannunciato il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta di parere illustrata dal relatore, dichiara di condividere le considerazioni svolte dal senatore Corsi, finalizzate ad un'effettiva armonizzazione europea in materia di controllo e sicurezza dei prodotti alimentari. Dopo aver fatto presente che taluni paesi di recente adesione all'Unione europea stanno beneficiando, in tale settore, di regimi transitori favorevoli, conclude giudicando positivamente nel complesso lo schema di decreto in titolo, che a suo avviso opera un'opportuna razionalizzazione della disciplina.

Il relatore BOSONE (*Aut*) riformula indi lo schema di parere precedentemente illustrato in un nuovo testo (allegato al presente resoconto), in cui è inserita un'ulteriore osservazione, di cui alla lettera *f*), volta a recepire le riflessioni emerse in sede di dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, la Commissione accoglie lo schema di parere favorevole con osservazioni illustrato dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali» (n. 134)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Il relatore BODINI (*Ulivo*) riformula lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi in un nuovo testo (allegato al presente resoconto), nel quale dichiara di recepire i suggerimenti avanzati in sede di dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi presentata dal relatore Bodini, come riformulata.

IN SEDE REFERENTE

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° agosto scorso.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore Bodini ha presentato un nuovo emendamento al provvedimento (6.100, allegato al presente resoconto), che invita ad illustrare.

Il relatore BODINI (*Ulivo*) dà conto dell'emendamento 6.100, volto a riformulare l'articolo 6 nel senso di istituire, oltre ai registri di patologia riferiti a patologie di rilevante interesse sanitario già previsti nell'attuale formulazione, anche i registri nominativi delle cause di morte e i registri dei soggetti portatori di protesi impiantabili. L'emendamento in esame reca, fra l'altro, una clausola di invarianza finanziaria che dovrebbe, a suo avviso, superare l'orientamento contrario precedentemente espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.6, con analoga finalità.

La Commissione conviene di fissare a domani, per le ore 15, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alla proposta emendativa 6.100.

Il seguito dell'esame è indi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 8,45, non avrà più luogo e che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14,30, è posticipata alle ore 15,15, in considerazione della riunione del Parlamento in seduta comune prevista per le ore 14.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 134

La Commissione preliminarmente rileva l'importanza dell'Atto in esame, evidenziata nella premessa della direttiva n. 2005/36/CE, che testualmente recita al punto 6: «L'agevolazione della prestazione dei servizi deve essere garantita nel contesto della stretta osservanza della salute pubblica e della tutela dei consumatori» e, al punto 44: «La presente direttiva non pregiudica le misure necessarie a garantire un elevato grado di tutela della salute dei consumatori».

La Commissione ritiene che questi due principi debbano essere ripresi e declinati nell'ambito dello schema di decreto legislativo, assumendo i contenuti altamente qualificanti e innovativi che la normativa generale e contrattuale ha prodotto in questi anni a promozione e sviluppo delle professioni sanitarie e che ha permesso al nostro Paese di classificarsi fra i primi in Europa per la qualità dei servizi sanitari erogati.

In tale ottica va ricordato che in Italia gli operatori sanitari sono stati responsabilizzati, non solo su aspetti tecnici-professionali, ma anche sul perseguimento delle finalità aziendali e su principi di managerialità.

Questo percorso si è completato con la legge n. 43 del 1° febbraio 2006, la quale ha sancito che le ventidue professioni sanitarie individuate con decreto del Ministero della sanità 29 marzo 2001 svolgono attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato. Tale titolo universitario è valido sull'intero territorio nazionale nel rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione dei professionisti.

Da questo punto di vista non pare che il decreto in esame sia in armonia rispetto alla normativa italiana, in quanto prende in esame solo alcune delle professioni sanitarie e non determina chiare equivalenze rispetto a professioni o profili esistenti in altri paesi, ma non più attuali nel nostro.

Si deve pertanto garantire che il giusto principio della libera circolazione dei professionisti sia bilanciato da elementi di garanzia dei livelli qualitativi delle prestazioni.

L'articolo 1 prevede il principio dell'applicazione delle disposizioni vigenti per l'accesso di tutte le qualifiche alla pubblica amministrazione, ma non anche per i servizi accreditati, convenzionati e/o privati, creando così una potenziale disparità in violazione del principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini nell'accesso alle prestazioni sanitarie.

L'articolo 5 individua opportunamente come autorità competenti i ministeri ai fini del riconoscimento delle qualifiche, ma manca un coinvol-

gimento degli ordini professionali nelle procedure di verifica e certificazione dei titoli e delle attività professionali svolte.

L'articolo 7 pone in rilievo la necessità delle conoscenze linguistiche, ma non individua il soggetto abilitato all'accertamento di tale conoscenza. Esiste poi la necessità della conoscenza di un linguaggio specifico per la comunicazione tra operatore sanitario e paziente nonché la necessità di apprendimento delle norme e principi deontologici del paese ospitante.

Nel titolo II, l'articolo 11 prevede solo la possibilità di verifica preventiva delle qualifiche professionali in caso di prestazione temporanea od occasionale, mentre sarebbe più opportuno prevederne l'obbligo.

All'articolo 16 si auspica un maggior coinvolgimento degli ordini professionali (che nelle disposizioni vengono semplicemente «sentiti») nelle procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali in regime di stabilimento.

Gli articoli 22 (misure compensative), 23 (tirocinio di adattamento e prova attitudinale) e 24 (esecuzione delle misure compensative) affrontano il delicato problema di come allineare e compensare differenze formative. E' qui necessario (e l'articolo 24 già lo prevede) arrivare ad una successiva normativa di dettaglio, anche al fine di valorizzare il ruolo degli ordini professionali.

L'articolo 25 rinvia a conferenze di servizi l'elaborazione di piattaforme comuni da sottoporre alla Commissione Europea. Sarà questa la sede opportuna per la definizione dei vari profili delle professioni regolamentate, che non dovranno presentare ambiguità per evitare sovrapposizione di attività e servizi.

L'articolo 37, relativo alla figura dell'infermiere, fa riferimento a denominazioni e a normative precedenti la riforma delle professioni sanitarie e all'accesso dell'infermiere alla laurea di primo livello. In particolare non tiene conto delle mansioni e dell'autonomia professionale.

Si ritiene inoltre che lo schema di decreto legislativo non possa escludere alcuni profili sanitari fra le professioni regolamentate e necessiti quindi di apposite norme che tengano conto della specificità nazionale.

La Commissione sottolinea anche l'opportunità di codificare la figura dell'infermiere coordinatore, oggi soggetta a discrezionalità eccessiva nella sua individuazione, prevedendo che per l'accesso a questa posizione sia necessario un livello di preparazione superiore rispetto alla laurea breve, configurabile in un *master ad hoc*.

Va da ultimo considerato che nel nostro Paese è previsto un aggiornamento permanente obbligatorio attraverso l'educazione medica continua a garanzia della qualità delle prestazioni. Tale principio, così come la formazione di base e specialistica, è un valore aggiunto che deve essere valido anche per il professionista migrante.

Con tali rilievi, che vanno intesi come forti raccomandazioni della Commissione, si esprimono osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo in esame.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 134

La Commissione preliminarmente rileva l'importanza dell'Atto in esame, evidenziata nella premessa della direttiva n. 2005/36/CE, che testualmente recita al punto 6: «L'agevolazione della prestazione dei servizi deve essere garantita nel contesto della stretta osservanza della salute pubblica e della tutela dei consumatori» e, al punto 44: «La presente direttiva non pregiudica le misure necessarie a garantire un elevato grado di tutela della salute dei consumatori, anche alla luce di quanto prevede la nostra Carta costituzionale».

La Commissione ritiene che questi due principi debbano essere ripresi e declinati nell'ambito dello schema di decreto legislativo, assumendo i contenuti altamente qualificanti e innovativi che la normativa generale e contrattuale ha prodotto in questi anni a promozione e sviluppo delle professioni sanitarie e che ha permesso al nostro Paese di classificarsi fra i primi in Europa per la qualità dei servizi sanitari erogati.

In tale ottica va ricordato che in Italia gli operatori sanitari sono stati responsabilizzati, non solo su aspetti tecnico-professionali, ma anche sul perseguimento di finalità aziendali, su principi di managerialità nonché su principi di tipo etico deontologico.

Questo percorso si è completato con la legge n. 43 del 1 febbraio 2006, la quale ha sancito che le ventidue professioni sanitarie individuate con decreto del Ministero della sanità 29 marzo 2001 svolgono attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato. Tale titolo universitario è valido sull'intero territorio nazionale nel rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione dei professionisti.

Da questo punto di vista non pare che il decreto in esame sia in armonia rispetto alla normativa italiana, in quanto prende in esame solo alcune delle professioni sanitarie e non determina chiare equivalenze rispetto a professioni o profili esistenti in altri paesi, ma non più attuali nel nostro. A tale proposito è necessario che tutte le ventidue categorie sanitarie professionali riconosciute dal nostro ordinamento siano disciplinate nel provvedimento in titolo.

Si deve pertanto garantire che il giusto principio della libera circolazione dei professionisti sia bilanciato da elementi di garanzia dei livelli qualitativi delle prestazioni.

L'articolo 1 prevede il principio dell'applicazione delle disposizioni vigenti per l'accesso di tutte le qualifiche alla pubblica amministrazione, ma non anche per i servizi accreditati, convenzionati e/o privati, creando

così una potenziale disparità in violazione del principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini nell'accesso alle prestazioni sanitarie.

L'articolo 5 individua opportunamente come autorità competenti i ministeri ai fini del riconoscimento delle qualifiche, ma manca un coinvolgimento degli ordini professionali, dei collegi e delle organizzazioni di categoria nelle procedure di verifica e certificazione dei titoli e delle attività professionali svolte.

L'articolo 7 pone in rilievo la necessità delle conoscenze linguistiche, ma non individua il soggetto abilitato all'accertamento di tale conoscenza. Esiste poi la necessità della conoscenza di un linguaggio specifico per la comunicazione tra operatore sanitario e paziente nonché la necessità di apprendimento delle norme e principi deontologici del paese ospitante.

Nel titolo II, l'articolo 11 prevede solo la possibilità di verifica preventiva delle qualifiche professionali in caso di prestazione temporanea od occasionale, mentre sarebbe più opportuno prevederne l'obbligo.

All'articolo 16 si auspica un maggior coinvolgimento degli ordini professionali (che nelle disposizioni vengono semplicemente «sentiti») nelle procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali in regime di stabilimento.

Gli articoli 22 (misure compensative), 23 (tirocinio di adattamento e prova attitudinale) e 24 (esecuzione delle misure compensative) affrontano il delicato problema di come allineare e compensare differenze formative. E' qui necessario (e l'articolo 24 già lo prevede) arrivare ad una successiva normativa di dettaglio, anche al fine di valorizzare il ruolo degli ordini professionali.

L'articolo 25 rinvia a conferenze di servizi l'elaborazione di piattaforme comuni da sottoporre alla Commissione europea. Sarà questa la sede opportuna per la definizione dei vari profili delle professioni regolamentate, che non dovranno presentare ambiguità per evitare sovrapposizione di attività e servizi. Sarà quindi necessario attivare procedure di concertazione con tutte le categorie sanitarie interessate.

L'articolo 37, relativo alla figura dell'infermiere, fa riferimento a denominazioni e a normative precedenti la riforma delle professioni sanitarie e all'accesso dell'infermiere alla laurea di primo livello. In particolare non tiene conto dell'autonomia professionale soprattutto per quanto attiene il raggiungimento degli obiettivi.

Si ritiene inoltre che lo schema di decreto legislativo non possa escludere alcuni profili sanitari fra le professioni regolamentate e necessiti quindi di apposite norme che tengano conto della specificità nazionale.

L'articolo 47 prevede la possibilità per le ostetriche di prescrivere esami nell'ambito del controllo delle gravidanze fisiologiche. A tale proposito la Commissione rileva la necessità di fornire a queste figure professionali apposito ricettario, attualmente non disponibile.

La Commissione sottolinea anche l'opportunità di codificare la figura dell'infermiere coordinatore, oggi soggetta a discrezionalità eccessiva nella sua individuazione, prevedendo che per l'accesso a questa posizione

sia necessario un livello di preparazione superiore rispetto alla laurea triennale, configurabile in un *master ad hoc* e/o nella laurea specialistica.

Va da ultimo considerato che nel nostro Paese è previsto un aggiornamento permanente obbligatorio attraverso l'educazione medica continua a garanzia della qualità delle prestazioni. Tale principio, così come la formazione di base e specialistica, è un valore aggiunto che deve essere valido anche per il professionista migrante.

Con i rilievi sopra descritti, la cui importanza viene ulteriormente sottolineata, la Commissione esprime osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo in esame, auspicando che il Governo colga l'occasione per una opportuna armonizzazione dei vari provvedimenti in corso riguardanti la materia delle professioni sanitarie.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 126

La 12^a Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) sembra necessario che il decreto in oggetto chiarisca se sia abrogato, in tutto o in parte, anche il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, considerato anche che la sezione della relazione illustrativa dello schema concernente l'articolo 8 considera abrogato anche il suddetto decreto legislativo n. 155. Un'analoga valutazione dovrebbe essere operata con riferimento alle disposizioni ancora vigenti della legge 29 novembre 1971, n. 1073 (di cui lo schema di decreto conferma l'abrogazione dell'articolo 7, abrogazione già disposta dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286) e con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, in quanto tali provvedimenti costituiscono il recepimento di direttive (la 64/433/CEE e la 72/461/CEE) ora abrogate dalla direttiva 2004/41/CE;

b) sotto il profilo formale, si segnala che l'ultima parte dell'articolo 6, comma 1, dello schema dovrebbe essere contraddistinta da un'autonoma lettera (lettera *c*);

c) con riguardo all'articolo 8, valuta l'opportunità di inasprire le sanzioni previste in relazione all'importanza di garantire la sicurezza alimentare dei prodotti; segnala la necessità di prevedere, al comma 2, la fattispecie penale (arresto fino a sei mesi) in caso di produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti in luoghi non autorizzati e registrati ai sensi del «pacchetto igiene» ed elevare almeno la sanzione pecuniaria minima (quella che si applica in tutti i casi di conciliazione) che non appare costituire un deterrente adeguato. Analogamente, al comma 3, è opportuno prevedere un incremento della sanzione minima che viene ridotta rispetto a quella attualmente in vigore (valutando di aumentare la sanzione minima ad almeno 3.000 euro);

d) si evidenzia, altresì, la necessità di richiamare esplicitamente la perdurante vigenza e l'applicabilità delle sanzioni di cui all'articolo 8, commi 1, lettera *c*), e comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, che nella relazione illustrativa del provvedimento in esame sembrerebbero essere considerate implicitamente abrogate. Si tratta, infatti, delle sanzioni applicabili alle aziende che non provvedono al ritiro dal commercio di alimenti di propria produzione considerati pericolosi per la salute pubblica. A tale proposito, segnala che si tratta di una questione di assoluto rilievo in quanto attualmente, a fronte di analisi dei servizi pubblici di controllo che attestano uno stato di rischio, devono essere i produttori a provvedere tempestivamente al ritiro sul territorio nazionale;

e) si segnala la necessità di semplificare e razionalizzare il sistema dei controlli alimentari che vede oggi una eccessiva sovrapposizione di competenze da parte dei diversi enti incaricati. Si raccomanda particolare attenzione ai controlli sui prodotti provenienti dai Paesi di recente ammissione alla Comunità Europea;

f) si sollecita il Governo a vigilare sui prodotti alimentari e di trasformazione alimentare proveniente da Paesi terzi armonizzandoli con la normativa comunitaria anche in termini di indicazione di origine.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

6.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario)

1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, come individuate dal Piano sanitario nazionale, i registri nominativi delle cause di morte e i registri dei soggetti portatori di protesi impiantabili, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

2. I registri di cui al comma 1 sono istituiti, rispettivamente, dal Ministero della salute per quelli nazionali e dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per quelli regionali, con atto di natura regolamentare, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su schemi tipo.

3. I registri di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti dalle malattie così individuate a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. I registri nominativi delle cause di morte di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e le cause di morte, inclusi dati sanitari relativi ai soggetti deceduti, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. I registri dei portatori di protesi impiantabili di cui al comma 1, raccolgono dati anagrafici dei soggetti portatori, dati relativi alla patologia di base ed all'intervento di protesizzazione effettuato, nonché dati relativi alle protesi utilizzate, questi ultimi anche attraverso correlazioni con i dati contenuti nel Repertorio nazionale dei dispositivi medici. I dati sono utilizzati a scopo di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria e della spesa sostenuta per la stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

6. Con il provvedimento previsto dal comma 2 sono individuati, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 22 e 94 del codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali trattati nell'ambito dei registri e le operazioni che possono essere eseguite sui medesimi, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. Sono individuate altresì le modalità con cui è garantito agli interessati in ogni momento l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, del diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano.

7. In ogni caso i dati sanitari raccolti nell'ambito dei registri di cui al comma 1 sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

8. Al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), istituito presso il Ministero della salute ai sensi del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è affidata la verifica della scientificità dei dati raccolti attraverso i registri di cui al comma 1, nonché la verifica dell'appropriatezza delle procedure utilizzate per il monitoraggio dell'evoluzione delle patologie di rilevante interesse sanitario, ai fini dell'efficacia degli interventi di carattere preventivo.

9. Alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute, anche avvalendosi della Commissione Unica sui dispositivi medici e del supporto istituzionale dell'Istituto superiore di sanità, è affidata la valutazione dei dati raccolti attraverso i registri di cui al comma 5, nonché la predisposizione degli interventi conseguenti ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi ivi previsti.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 26 settembre 2007

109^a Seduta

Presidenza del Presidente

SODANO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Dettori, e per i trasporti Gentile.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Paolo Benesperi, il signor Rossano Pazzagli, il signor Domenico Natale, la signora Livia Paoli ed il signor Irio Perozzi, del Comitato No Fanghi di Piombino.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui siti inquinati: audizione di rappresentanti del Comitato «No Fanghi» di Piombino

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 18 luglio scorso.

Il presidente SODANO ricorda che in merito alla bonifica del sito di Bagnoli ed alla ipotesi del trasferimento dei materiali dallo stesso sito a

quello di Piombino la Commissione ha audito i presidenti dell'Autorità portuale di Napoli e Piombino. Quest'ultimo, tra l'altro, ha fatto pervenire alla Commissione una precisazione sulla disponibilità della vasca necessaria per il conferimento dei materiali.

Il signor BENESPERI, dopo aver ringraziato la Commissione per aver accolto la richiesta del Comitato No Fanghi di Piombino, ritiene che il trasporto dei materiali dovrebbe essere più correttamente inteso come trasporto di rifiuti. Al di là di questa precisazione, il Comitato solleva una serie di obiezioni rispetto al trasferimento di tali materiali presso il sito di Piombino: in primo luogo, nei documenti ufficiali, non risulta affrontata la complessiva bonifica del sito di Piombino e emergono forti riserve sulla stessa tempistica del trasporto dei predetti materiali che sarebbe giustificato dal fatto che a Piombino, a differenza di Bagnoli, sarebbero già disponibili le vasche necessarie. In realtà, nel sito di Piombino è disponibile soltanto una vasca di dimensioni piccole, mentre non si hanno certezze quanto al cronoprogramma degli interventi.

Rispetto a questi elementi, occorre poi considerare che, al termine del procedimento di valutazione di impatto ambientale, le opere previste nel porto di Napoli sono ora appaltabili ed entro il 2010 sarebbe possibile l'eliminazione della colmata a mare. Alla luce di questo dato, pertanto, non vi sarebbero differenze di ordine temporale tra le due ipotesi – quella del trasferimento dei materiali e quella del loro trattamento *in loco* – senza trascurare poi che il trasporto degli stessi a Piombino risulterebbe alquanto oneroso.

Infine, restano irrisolti una serie di problematiche ambientali legate alla presenza di rifiuti pericolosi, al rischio che le vasche possano tramutarsi in vere e proprie discariche, nonché problematiche di ordine giuridico poiché l'accordo di programma quadro prospetta il superamento delle procedure e degli adempimenti ordinari. Anche sulla base di queste considerazioni, il Comitato No Fanghi ha chiesto al comune di Piombino di attivare le procedure per un *referendum* consultivo.

Il senatore MATTEOLI (AN) rileva che bisognerebbe conoscere la particolare realtà dell'area di Piombino che, già in passato, ha conosciuto la presenza dei comitati civici. Infatti, in quelle zone negli ultimi decenni, si sono affrontati problemi legati al trasporto dei fanghi di Scarlino, all'impiego del carbone in alcune centrali, nonché alla realizzazione del porto. Rispetto a tali casi, pur nutrendo il massimo rispetto per il lavoro svolto dai comitati civici – in quanto è sempre doverosa la partecipazione della cittadinanza – nella fattispecie in questione si deve riconoscere che l'amministrazione di Piombino ha operato con grande buon senso e che, conseguentemente, non bisognerebbe escludere a priori il trasporto dei materiali a Piombino, anche perché tale operazione non sembra possibile nel porto di Napoli. Resta in ogni caso indispensabile l'osservanza di tutte le procedure e gli adempimenti ordinari giacché non sembra sussistere una situazione di emergenza che giustificerebbe una deroga degli stessi.

Ad avviso del presidente SODANO, ferma restando la possibilità di svolgere sopralluoghi nelle aree interessate per raccogliere ulteriori elementi informativi, è indispensabile trasmettere il messaggio che le bonifiche vanno realizzate e che è possibile il trattamento dei materiali.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*) osserva che sembra essere confermata l'impossibilità di realizzare le bonifiche nella regione Campania e, quindi, presso il sito di Bagnoli. Invece, dovrebbe essere affermato il principio che le bonifiche vanno compiute *in situ*, evitando finché è possibile il trasporto di materiali in altre aree. Inoltre, in termini generali, non si può sempre procedere tramite *referendum* locali per la soluzione delle questioni ambientali ed energetiche presenti in molte parti del territorio nazionale.

Il senatore CAPRILI (*RC-SE*) ritiene senz'altro proficuo un supplemento di istruttoria da parte della Commissione che, tra l'altro, dovrebbe approfondire anche quanto stabilito in una delibera della regione Campania, laddove prevede che l'Autorità portuale di Napoli per poter realizzare la colmata, dopo che è venuto a mancare il materiale proveniente dalla rimozione, provvederà a dragare dal porto di Napoli solo i sedimenti non pericolosi. Inoltre, il dottor Mascazzini del Ministero dell'ambiente ha svolto alcune considerazioni sulla realizzazione della stessa colmata.

Il senatore LIBÈ (*UDC*), concordando con l'esigenza di un ulteriore approfondimento delle tematiche in esame, ritiene che nel caso in questione il trasferimento dei materiali risulta difficoltoso e che, pertanto, sarebbe preferibile uno smaltimento degli stessi *in loco*. Inoltre, suggerisce di prevedere un'audizione dei soggetti firmatari dell'accordo di programma quadro.

Il senatore BELLINI (*SDSE*) evidenzia che risultano irrisolti i problemi legati alla praticabilità delle operazioni di smaltimento presso il porto di Napoli. Inoltre, nell'ambito dell'approfondimento ulteriore che potrebbe essere svolto dalla Commissione, occorre ascoltare anche l'assessore competente della regione Toscana.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) ritiene utile prevedere una serie di audizioni con le varie autorità coinvolte in tale operazione in quanto è indispensabile acquisire tutti gli elementi informativi.

Il signor BENESPERI tiene a precisare che il Comitato No Fanghi di Piombino non prospetta posizioni antistituzionali ed è favorevole a che la Commissione svolga un sopralluogo presso il sito di Piombino. Inoltre, pur concordando con quanto sostenuto dal senatore Matteoli circa l'inesistenza di uno stato d'emergenza, rileva che nell'accordo di programma quadro si delinea una procedura di messa in sicurezza legata proprio all'emergenza. Infine, qualora le vasche del sito di Piombino fossero impiegate

per i sedimenti provenienti dal sito di Bagnoli occorrerebbe una nuova valutazione di impatto ambientale.

Il presidente SODANO, dopo aver osservato che occorre effettuare un'attenta valutazione della tempistica sia del trasporto dei materiali a Piombino sia della collocazione degli stessi nel porto di Napoli e dopo aver aderito a quanto richiesto da alcuni senatori circa l'esigenza di un ulteriore approfondimento conoscitivo su tali vicende, ringrazia i soggetti auditi per il contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(852) SAIA e BUTTI. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati

(1511) SODANO ed altri. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente SODANO avverte che la relatrice, senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) ha predisposto una proposta di testo base dei disegni di legge in titolo e propone che sia fissato un termine di presentazione degli emendamenti riferiti a tale testo entro le ore 18 di martedì 2 ottobre 2007.

La Commissione conviene di assumere quale testo base, per il prosieguo dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, il testo proposto dalla relatrice – che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta – nonché di fissare il termine di presentazione degli emendamenti, che andranno riferiti a tale testo base, per martedì 2 ottobre 2007, entro le ore 18.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni» (n. 141)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 6 febbraio 2007, n. 13. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame dell'Atto di Governo in titolo, sospeso nella seduta del 19 settembre scorso.

Il presidente SODANO ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva avanzato nei confronti del rappresentante del Governo alcune richieste di chiarimento in merito all'articolo 5 del provvedimento.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*) ribadisce l'opportunità di raccomandare nel parere al Governo di non indebolire il livello di tutela assicurato dalle previsioni contenute nella legge n. 979 del 1982.

Ad avviso della senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) un ulteriore aspetto da segnalare nel parere è quello dell'armonizzazione delle misure sanzionatorie che si intendono introdurre con tale schema legislativo con quanto proposto con il disegno di legge, attualmente all'esame della Camera dei deputati (Atto Camera n. 2692), in tema di delitti contro l'ambiente.

Il presidente SODANO, concordando con quanto suggerito dai senatori intervenuti, ritiene utile sottolineare nel parere che le disposizioni introdotte con lo schema di decreto legislativo non indeboliscano il quadro normativo vigente per quanto riguarda le sanzioni previste per le violazioni.

Si chiude la discussione.

Il relatore, senatore BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*), propone l'espressione di un parere favorevole che recepisca le osservazioni che sono emerse e ritiene utile che il rappresentante del Governo fornisca ulteriori ragguagli anche sugli articoli 8 e 9, che introducono due ipotesi di delitti, al fine di chiarire il rapporto tra tali disposizioni e quanto previsto nella legge n. 13 del 2007, all'articolo 2, per quanto concerne i principi ed i criteri direttivi generali della delega legislativa.

Il sottosegretario DETTORI rileva che lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, prevede sanzioni per l'inquinamento doloso (articolo 8) e per l'inquinamento colposo (articolo 9).

Tali sanzioni risultano perfettamente in linea con quanto stabilito dalla decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi. Quest'ultima è richiamata al considerando n. 6 e, soprattutto, dall'articolo 4 della direttiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, cui il decreto legislativo di cui si discute lo schema dà attuazione. Pertanto il suo contenuto costituisce – tramite la direttiva – criterio direttivo per l'esercizio della delega, prevalente su quelli generali contenuti dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 13 del 2007 (comunitaria per il 2006), in quanto essi valgono soltanto – come espressamente specificato dalla stessa norma – «salvi gli specifici principi e criteri direttivi contenuti nelle direttive da attuare».

In particolare, l'articolo 4 della decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio prevede soltanto la durata massima della reclusione, per la fattispecie generale, per il caso in cui essa sia aggravata da dolo e per quello

in cui vi siano stati danni alle acque e alle specie animali o vegetali (con differenziazioni riprese nello schema del decreto legislativo in oggetto): rispetto a questo lo schema del decreto legislativo è perfettamente in linea. La delega risulta pertanto correttamente esercitata.

Il sottosegretario GENTILE osserva che da parte del Corpo della Capitaneria di Porto è stata avanzata la richiesta di modifica dell'articolo 13 nel senso di dare maggior risalto in tale disposizione al fatto che i controlli sono affidati a tale Corpo.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni nei termini indicati.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifica al titolo III della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di recepire la direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 99/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, nonché di altri combustibili liquidi» (n. 145)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 6 febbraio 2007, n. 13. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente SODANO avverte che, non essendo ancora stato trasmesso il previsto parere della Conferenza Stato-Regioni, il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in titolo è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente SODANO avverte che domani, giovedì 27 settembre, alle ore 14,15 si terrà un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della Commissione, anche con riferimento all'esame dello schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale».

La seduta termina alle ore 15,50.

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1511 E 852

(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati)

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «articoli di pelletteria» sono inserite le seguenti: «nonchè loro derivati»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. È vietato utilizzare foche (*Cystophora cristata* e *Pagophilus Groenlandicus*) o loro parti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento, articoli di pelletteria nonché loro derivati, oggetti, carni, grassi, olii, costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dai corpi o dalle pelli o dalle pellicce delle medesime, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale»;

c) al comma 2, le parole: «al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L'attività di vigilanza e repressione dei fenomeni di violazione dei divieti di cui al comma 1-bis è svolta anche dall'Alto commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 26 settembre 2007

47^a Seduta

Presidenza del Presidente

MANZELLA

indi del Vice Presidente

PERRIN

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MANZELLA informa che, dal pomeriggio di giovedì 4 ottobre, inizierà la sessione di bilancio in Senato e, pertanto, la Commissione per le Politiche dell'Unione europea sarà impegnata, insieme alle altre Commissioni, a formulare il proprio Rapporto sulla manovra finanziaria.

L'esame della complessiva manovra di bilancio da parte della 14^a Commissione si dovrà concludere entro 10 giorni da quella data, ovvero non oltre il 14 ottobre, e riguarderà, com'è noto, la valutazione «trasversale» dei profili comunitari della manovra stessa.

Egli ricorda, infine, che nella seduta pomeridiana di ieri, l'Aula del Senato ha approvato definitivamente, in prima lettura, il disegno di legge comunitaria 2007: si è trattato di un lavoro molto impegnativo, in cui la Commissione per le Politiche dell'Unione europea ha giocato un ruolo chiave, di cui ha dato conto, peraltro, un esauriente articolo pubblicato nel Sole 24 Ore di oggi.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo» (n. 129)

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore ENRIQUES (*Ulivo*) riferisce sullo schema di decreto in titolo facendo preliminarmente riferimento alla più recente cronaca finan-

ziaria d'oltreoceano, che segnala un'ispezione della SEC (la «Consob» americana) di una primaria banca italiana, ispezione conclusasi con l'accettazione, da parte di tale banca, di una consulenza di persona di fiducia della SEC, per «migliorare i controlli interni» al fine di adeguarsi alle norme americane antiriciclaggio.

Il problema della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio è, quindi, secondo il relatore, di vasta portata e attualità internazionale.

Lo schema di decreto in esame si muove in questa direzione, essendo diretto a dare attuazione alla direttiva 2005/60/CE («Terza direttiva anti-riciclaggio»), concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché alla direttiva 2006/70/CE recante misure di esecuzione della medesima direttiva 2005/60/CE. Il decreto legislativo è predisposto sulla base della delega dell'articolo 22 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005).

La direttiva 2005/60/CE, il cui termine di recepimento è previsto per il 15 dicembre 2007, abroga e sostituisce la precedente direttiva 91/308/CEE, al fine di riordinare la materia ed estendere la vigilanza, fin qui rivolta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo.

Ne consegue l'introduzione di nuovi obblighi per l'identificazione, diversi e più complessi di quelli previsti dalla direttiva 91/308/CEE. Gli obblighi di verifica possono essere calibrati in funzione del rischio associato al tipo di cliente, al rapporto d'affari, al prodotto, o alla transazione effettuata. L'obbligo di adeguata verifica della clientela è rafforzato sulla base della valutazione del rischio esistente nelle situazioni che, per la loro natura, possono presentare un rischio più elevato (c.d. concetto di gradualità delle misure).

In particolare, dovranno essere monitorate le operazioni complesse o di importo insolitamente elevato, nonché tutti gli schemi insoliti di operazioni che non hanno un fine economico evidente o uno scopo chiaramente lecito.

Tra le misure di esecuzione, continua il relatore, oltre alle verifiche della clientela e alla segnalazione di casi sospetti, sono previste procedure di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio e di garanzia dell'osservanza di tutte le disposizioni da parte del personale dipendente dagli enti su cui ricadono gli obblighi di identificazione e di segnalazione. In tale ambito, il personale interessato deve essere posto a conoscenza delle disposizioni adottate, anche attraverso l'obbligo di frequentare specifici programmi di formazione, onde essere in grado di riconoscere le attività che potrebbero essere connesse a tali reati.

Lo schema di decreto legislativo è diretto inoltre all'attuazione della direttiva 2006/70/CE, che reca misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE, relative alla definizione di «persone politicamente esposte» e ai criteri tecnici delle procedure semplificate per l'adeguata verifica della clientela, nonché all'esenzione nel caso di attività finanziarie esercitate in modo occasionale o su scala molto limitata. Come la direttiva 2005/

60/CE, anche la direttiva 2006/70/CE prevede come termine di recepimento il 15 dicembre 2007.

Al riguardo, il relatore ricorda che una parziale attuazione della direttiva 2005/60/CE è stata operata con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante «misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale».

In particolare, tale decreto ha introdotto disposizioni relative al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) (già previsto dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, poi abrogato), affidando ad esso l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche oggetto delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche adottate nell'ambito dell'azione contro il terrorismo internazionale, ed ha previsto una disciplina organica di sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di congelamento.

Il relatore Enriques fa notare, quindi, come, in linea generale, lo schema di decreto legislativo in esame appare conforme al dettato della direttiva 2005/60/CE, riprendendone in buona misura anche la struttura e la formulazione.

L'articolo 4, la cui rubrica recita «Rapporti con il diritto comunitario» si limita ad affermare, anche in armonia con il provvedimento delegante, che «I provvedimenti» che il Ministero dell'economia e delle finanze e altre autorità «possono adottare tengono conto degli atti emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva»

Occorre, a tale proposito, ricordare che la direttiva prevede alcuni margini di discrezionalità per la sua attuazione. Ciò è espressamente previsto sia nell'ambito di taluni aspetti specifici, ma anche come principio generale sancito all'articolo 5, secondo cui per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla direttiva.

Nella stessa direzione si inserisce peraltro anche la delega contenuta nell'articolo 22 della legge comunitaria 2005 (legge 25 gennaio 2006, n. 29), che al comma 1, lettera *f*) indica di «mantenere le disposizioni italiane più rigorose vigenti per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, tra cui la limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni; riordinare ed integrare la disciplina relativa ai titoli al portatore ed ai nuovi mezzi di pagamento, al fine di adottare le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo».

In tale contesto, si segnala che la nozione di riciclaggio, nel decreto, appare più ampia di quella della direttiva, non essendo riportata la limitazione di cui all'articolo 3, comma 5 della direttiva (definizione di reato grave). In ogni caso ciò non contrasta con la direttiva, la quale lascia lo Stato libero di considerare come reato grave «almeno» gli atti ivi specificati.

Maggiore rigore emerge anche all'articolo 24 dello schema di decreto, che prevede una soglia di 1.500 euro al di sopra della quale le case da gioco sono tenute ad identificare e verificare l'identità dei clienti, mentre la direttiva fissa tale limite a 2.000 euro.

Inoltre, l'articolo 36, comma 1, prevede alle lettere *a)* e *b)* un obbligo di conservazione dei documenti relativi alla verifica del cliente e alle operazioni, ai rapporti continuativi e le prestazioni professionali, per almeno 10 anni, mentre la direttiva limita tale obbligo a 5 anni.

Infine, l'articolo 49 introduce un argomento non contemplato dalla direttiva. Si tratta del divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti e titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è pari o superiore a 5.000 euro. Tale trasferimento può invece essere eseguito attraverso banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Inoltre, gli assegni emessi per importi superiori a 5.000 euro devono recare la clausola di non trasferibilità, mentre gli altri assegni possono essere girati unicamente per essere incassati presso una banca o Poste Italiane S.p.A.

L'articolo 49 in sostanza ridisegna il sistema dei pagamenti in contanti, di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 143 (norma quasi per intero abrogata dal decreto legislativo in esame), mentre la delega (alla citata lettera *f* dell'articolo 22, comma 1, della legge comunitaria 2005) usa l'espressione «mantenere».

La nuova normativa si muove nell'ottica di ridurre l'uso, abnorme in Italia, del contante: essa, quindi, riguarda la vita quotidiana di gran parte dei cittadini. Tra le novità, ad esempio: i normali assegni dovranno essere non trasferibili; gli assegni potenzialmente trasferibili – gli «assegni liberi» – dovranno essere appositamente richiesti per iscritto e sconteranno un'imposta di bollo (e la legge nulla dice della sorte dei libretti di assegni che molti cittadini avranno in tasca al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione). Si noti peraltro che, in futuro, gli importi stabiliti dal nuovo articolo 49 potranno essere modificati dal Ministro dell'economia e delle finanze meramente con decreto (articolo 66, comma 7, dello schema di decreto legislativo).

Secondo il relatore non sembrano, invece, trovare giustificazione nell'ambito dei margini di discrezionalità previsti dalla direttiva talune altre difformità fra lo schema di decreto legislativo e la normativa comunitaria, che appare quindi opportuno evidenziare.

L'articolo 25 dello schema di decreto dispone in merito ai casi di esenzione o semplificazione della verifica di adeguatezza, recependo l'articolo 11 della direttiva. Occorre tuttavia segnalare al riguardo che, ove la direttiva prevede all'articolo 11, paragrafo art. 11, paragrafo 5, lettera *b)*, la possibilità di non applicare gli obblighi di verifica ai contratti di assicurazione-pensione a condizione che essi non comportino clausole di riscatto, il comma 6 dell'art. 25, alla lettera *b)*, ammette la mancata verifica per le forme pensionistiche complementari che prevedono clausole di riscatto ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

L'articolo 28 che disciplina gli «obblighi rafforzati» che incombono sui soggetti destinatari della normativa, riprende l'articolo 13 della direttiva. Tuttavia si segnala che il comma 3 dell'articolo 28, stabilisce i casi nei quali gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano già assolti anche senza la presenza fisica del cliente, configurando così una sorta di deroga non prevista in termini espliciti dalla direttiva.

D'altra parte non sembra sia stata prevista l'eccezione di cui all'articolo 9 comma 4 della direttiva, ovvero di poter aprire un conto corrente bancario in deroga all'obbligo di verifica dell'identità del cliente, a condizione che tale verifica avvenga comunque prima dell'effettuazione di transazioni su tale conto.

Vale la pena segnalare infine che, in relazione all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/70/CE, che definisce i «familiari diretti» delle persone politicamente esposte: «il coniuge; qualsiasi partner considerato dal diritto nazionale equivalente al coniuge; i figli e i loro coniugi o partner; i genitori», lo schema di decreto legislativo prevede nell'allegato tecnico che siano da considerare «familiari diretti»: «a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori».

La direttiva indica tra i familiari anche i partner considerati «dal diritto nazionale equivalenti al coniuge». La difficoltà di individuare tale figura nel nostro ordinamento, induce peraltro l'estensore del decreto legislativo ad un curioso errore tecnico: quello di limitare il monitoraggio ai conviventi dei figli (e alla meno plausibile figura del convivente – da almeno cinque anni – del coniuge), trascurando proprio il convivente di chi «occupa o ha occupato cariche pubbliche».

Al termine della sua esposizione, il relatore legge una bozza di parere per la Commissione di merito, contenente una serie di rilievi.

Si apre la discussione generale.

Il senatore STRANO (AN), nel condividere la necessità di provvedere ad un'adeguata prevenzione del sistema finanziario dal suo possibile utilizzo a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, richiama, comunque, l'attenzione dei commissari sull'esigenza imprescindibile di salvaguardare i principi fondamentali della «privacy».

Nel dichiarare il proprio voto favorevole alla proposta di parere illustrata dal relatore, egli, quindi, suggerisce l'opportunità di inserire, nella stessa, un idoneo riferimento alla tutela generale della riservatezza dei singoli cittadini.

Il senatore STIFFONI (LNP) ritiene prioritario integrare lo schema di parere impostato dal relatore con un adeguato chiarimento del disposto dell'articolo 24 del decreto legislativo, che, a suo avviso, andrebbe sostituito con il testo letterale dell'articolo 10, secondo comma, della direttiva comunitaria che si intende attuare. Ciò essenzialmente allo scopo di appu-

rare, in maniera trasparente, quali siano gli effettivi oneri di controllo gravanti sulle case da gioco che, com'è noto, sono gestite in Italia dagli enti pubblici locali.

Relativamente all'articolo 49 dello schema di decreto, il senatore VEGAS (*FI*), nel rilevare come esso introduca disposizioni restrittive sul sistema dei pagamenti in contanti, che spesso vanno al di là di quanto previsto dalla direttiva, reputa invece necessario attenersi letteralmente alle disposizioni comunitarie, anche in considerazione del fatto che l'auspicato incremento delle transazioni con carta di credito, rispetto a quelle in moneta, è suscettibile di implicare indesiderati effetti inflazionistici, comportando altresì, a suo avviso, risultati limitati nella lotta antievasione.

Il senatore PERRIN (*Aut*), avuto riguardo all'articolo 24 dello schema di decreto, che come già sottolineato, pone ulteriori obblighi in capo agli enti locali per quanto concerne l'identificazione dei clienti, auspica un recepimento fedele e letterale della direttiva comunitaria da parte del legislatore nazionale. Diversamente, a suo parere, si rischia di pregiudicare la posizione concorrenziale delle case da gioco italiane situate in località transfrontaliere.

Non essendovi ulteriori interventi, il presidente MANZELLA pone in votazione, dopo aver verificato la presenza del numero legale, lo schema di parere elaborato dal relatore, integrato dalle indicazioni e dai rilievi emersi nel corso della discussione. La Commissione lo approva.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali» (n. 134)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Introduce l'esame del decreto in titolo il relatore Antonio BATTAGLIA (*AN*), il quale tiene ad evidenziare, in primo luogo, come la normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali e formative sia diretta all'eliminazione di uno degli ostacoli principali per chi vuole lavorare o studiare in un altro Paese, o muoversi da un settore del mercato del lavoro ad un altro. Le difficoltà nel riconoscimento sono poi aggravate dalla proliferazione delle tipologie di qualificazioni in tutto il mondo, e dalla diversità dei sistemi di qualificazione e delle strutture di istruzione e di formazione. Nell'ottica di creare una piattaforma comune, l'Unione europea ha introdotto alcuni strumenti giuridici diretti a promuovere la riconoscibilità delle qualifiche e delle capacità a fini accademici o professionali.

In particolare il problema si pone – continua il relatore – per le cosiddette professioni regolamentate, ovvero quelle professioni per il cui esercizio l'ordinamento giuridico richiede determinate qualificazioni o titoli professionali.

Il riconoscimento delle qualifiche per le professioni regolamentate è coperto attualmente da 15 direttive che sanciscono i diritti dei cittadini in tale contesto e consentono agli individui di svolgere, in un altro Stato membro, la professione per la quale essi sono qualificati e di svolgerla alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini di tale Stato membro ospitante.

Queste 15 direttive saranno sostituite e abrogate dalla direttiva 2005/36/CE, a partire dal 20 ottobre 2007 (termine per il suo recepimento). Si tratta di una direttiva che può essere definita «di codificazione», essendo diretta a consolidare la normativa contenuta nelle 3 direttive che istituiscono un sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e nelle 12 direttive settoriali relative alle professioni di medico, infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto.

Oltre ad operare un consolidamento della normativa esistente, la direttiva 2005/36/CE contribuisce ad una maggiore flessibilità del mercato del lavoro, ad accelerare la liberalizzazione del settore dei servizi, a favorire un maggiore automatismo nel riconoscimento delle qualifiche e a semplificare le procedure amministrative.

Non fanno parte del campo di applicazione della direttiva le attività in materia di trasporto, di intermediari di assicurazione e di revisione dei conti, perché disciplinate da specifiche norme comunitarie che già ne regolamentano il riconoscimento a fini professionali.

Rientra invece nel sistema generale di riconoscimento previsto dalla normativa, il riconoscimento dei diplomi di avvocato. Le direttive specifiche relative alla professione forense (le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE), infatti, hanno per oggetto il riconoscimento dell'autorizzazione di esercitare e non il riconoscimento delle qualifiche professionali.

Per quanto riguarda le sette professioni coperte dalle direttive settoriali (medico, infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto), la direttiva 2005/36/CE non introduce cambiamenti di particolare rilievo nei meccanismi di riconoscimento delle qualifiche.

Le maggior novità riguardano invece il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e in particolare: la previsione di una disciplina ad hoc per la prestazione temporanea di servizi, ad oggi del tutto assente nelle direttive in vigore; l'ampliamento del campo di applicazione della normativa; e un rafforzamento dei mezzi di cooperazione tra le amministrazioni nazionali e la Commissione europea.

Avuto riguardo alla prestazione temporanea e occasionale di servizi transfrontalieri, l'atto comunitario delinea il criterio della temporaneità e occasionalità sulla base dei principi indicati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che sono: durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni.

Al fine di rafforzare il principio della «libera prestazione dei servizi», la direttiva prevede che le prestazioni di natura temporanea e occasionale, anche se relative a professioni regolamentate, siano consentite in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento, con i propri titoli professionali

di origine e senza la necessità di chiederne il riconoscimento da parte dello Stato in cui si svolge la prestazione.

Lo Stato ospitante può tuttavia esigere dal prestatore temporaneo una dichiarazione preliminare anteriormente alla prima prestazione di servizi sul suo territorio e il rinnovo annuale di tale dichiarazione, in cui siano indicate le informazioni relative alle coperture assicurative o ad altri mezzi di protezione personale o collettiva riguardanti la responsabilità professionale. Lo Stato membro ospitante può inoltre esigere che la prima dichiarazione sia accompagnata da alcuni altri documenti, come la prova dello stato di cittadinanza del prestatore, un attestato di domicilio legale e una prova delle sue qualifiche professionali, nonché una certificazione sulla sua buona condotta e sull'assenza di sanzioni professionali.

La direttiva specifica inoltre che lo Stato membro ospitante non può sottoporre la prestazione temporanea e occasionale di servizi ad autorizzazione, iscrizione o adesione a un'organizzazione o organismo professionale. Tuttavia, la direttiva prevede la possibilità di un'iscrizione temporanea e automatica o un'adesione pro forma a tali organismi, purché ciò non ritardi né complichino in alcun modo la prestazione di servizi e non comporti oneri supplementari per il prestatore di servizi.

Quando – prosegue il relatore – non sono soddisfatti i requisiti della temporaneità e occasionalità, ci si trova nel quadro della «libertà di stabilimento», per la quale un professionista può trasferirsi in un altro Stato membro per esercitare in modo stabile un'attività professionale. In questo caso la direttiva riprende la normativa previgente, contenuta nelle 15 direttive già richiamate, e che si sostanzia nei tre regimi di riconoscimento delle qualifiche: il regime generale di riconoscimento (Questo regime si applica a tutte le professioni che non sono oggetto di regole di riconoscimento specifiche, nonché a talune situazioni nelle quali il professionista migrante non ottempera alle condizioni previste dagli altri regimi di riconoscimento. Esso, inoltre, si basa sul principio del riconoscimento reciproco, restando impregiudicata l'applicazione di misure di compensazione in caso di differenze sostanziali tra la formazione acquisita dal lavoratore migrante e quella richiesta nello Stato membro d'accoglienza); il regime di riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall'esperienza professionale (Le attività industriali, artigianali e commerciali che figurano nell'allegato IV della direttiva formano oggetto, alle condizioni stabilite dalla direttiva stessa, di un riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall'esperienza professionale); il regime di riconoscimento automatico delle qualifiche per talune professioni specifiche (Il riconoscimento automatico dei titoli di formazione sulla base di un coordinamento delle condizioni minime di formazione riguarda le seguenti professioni: medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto.)

Passando ad esaminare, più in dettaglio, lo schema di decreto legislativo, il relatore osserva che esso si sostituisce alla normativa vigente in materia di riconoscimenti professionali, mantenendo nella sostanza i meccanismi procedurali già esistenti, riproponendo le competenze istituzionali

che ad oggi hanno assicurato l'applicazione della normativa di settore e disciplinando esclusivamente la materia strettamente necessaria ad assicurare un recepimento completo e corretto della direttiva in oggetto.

Il testo dello schema di decreto recepisce fedelmente il contenuto della direttiva, anche nella parte più innovativa relativa alla prestazione temporanea di servizi, assicurandone una completa e puntuale attuazione. In alcuni casi, peraltro, il mantenimento della formulazione testuale della direttiva potrebbe risultare poco chiara, tanto che potrebbe essere opportuna qualche riformulazione, per rendere più leggibile la disposizione e fugare eventuali dubbi interpretativi. A titolo di esempio si richiama il testo dell'articolo 9, in cui si parla di «spostamento del prestatore», dando solo per implicito che tale espressione si riferisce allo spostamento del prestatore del servizio dallo Stato membro di stabilimento al territorio nazionale.

Per quanto riguarda gli aspetti più innovativi introdotti dalla direttiva, vi è anzitutto la prestazione temporanea e occasionale di servizi. Per questo tipo di prestazioni lo schema di decreto prevede: una dichiarazione preventiva da parte del professionista estero (articolo 10); l'esercizio della prestazione con l'uso del titolo professionale del Paese di stabilimento, salvo che per le sette professioni con riconoscimento automatico e per i casi sensibili per la salute e la sicurezza pubblica (articolo 12); l'iscrizione automatica presso gli organismi professionali (articolo 13); la cooperazione amministrativa fra autorità competenti (articolo 14), obblighi di informazione al destinatario del servizio (articolo 15) e, per alcune professioni sensibili per la salute e la sicurezza pubblica, la possibilità di effettuare una verifica preventiva delle qualifiche professionali in possesso del prestatore e l'eventuale prova attitudinale integrativa (articolo 11).

Secondo il relatore, le predette disposizioni appaiono del tutto in linea con il dettato della direttiva. Per quanto riguarda l'articolo 13, che prevede l'iscrizione automatica agli ordini professionali per quelle professioni in cui in Italia ciò costituisca un prerequisito per l'esercizio della professione, si ricorda che la direttiva lascia la facoltà di prevedere qualche forma di iscrizione automatica o pro forma, a condizione che ciò non ritardi né complichino in alcun modo la prestazione di servizi e non comporti oneri supplementari per il prestatore di servizi. In questo senso l'articolo 13 dello schema di decreto legislativo prevede che la stessa dichiarazione che il prestatore è tenuto a rendere quando si sposta sul territorio nazionale per svolgere il servizio (dichiarazione contenente informazioni sulla prestazione e sulla copertura assicurativa), debba essere trasmessa dall'autorità competente all'ordine o collegio professionale, il quale quindi provvede ad una iscrizione automatica, con oneri a carico dello stesso ordine o collegio.

L'altro aspetto più innovativo della normativa riguarda le cosiddette «piattaforme comuni» fra i diversi titoli di formazione, al fine di favorirne il reciproco riconoscimento. L'esigenza di una piattaforma comune deriva dal fatto che, generalmente, i pacchetti formativi per l'accesso ad una professione sono molto diversi tra i vari Stati membri, e questo impone alle autorità competenti dello Stato ospite, di richiedere delle misure compen-

sative, con ciò rendendo meno fluida la mobilità. Queste piattaforme saranno adottate dalla Commissione europea, sulla base delle proposte elaborate dagli Stati membri o da associazioni o organismi professionali rappresentativi a livello nazionale ed europeo. Si tratta di uno strumento non obbligatorio, che non incide sulla libertà degli Stati nel regolare l'accesso a una professione, ma consente di individuare preventivamente un'insieme di requisiti che permettano di allineare le diverse caratteristiche formative e garantire un riconoscimento professionale automatico.

In questo contesto, l'articolo 25 dello schema di decreto legislativo detta le modalità per l'elaborazione di piattaforme comuni da sottoporre alla Commissione europea, attribuendo al Dipartimento politiche comunitarie il compito di convocare apposite conferenze di servizio fra le autorità competenti. E stabilisce, in linea con la direttiva, che nei casi in cui vi sia una piattaforma comune applicabile, il riconoscimento professionale non possa prevedere l'applicazione delle misure di compensazione quali il tirocinio di adattamento o la prova attitudinale.

Al termine della sua esposizione il relatore dà lettura di uno schema di parere che raccoglie i punti principali testè illustrati.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore STIFFONI (*LNP*) per chiedere un chiarimento al relatore in merito alla previsione, da parte della direttiva 2005/36/CE, di precisi oneri di conoscenza della lingua del Paese ove si esercita una data professione, ad esempio quella di infermiere.

Egli, inoltre, subordina il proprio voto favorevole alla proposta di parere all'inserimento, in esso, di una specificazione per cui l'applicazione della direttiva in parola in nessun caso può comportare forme di discriminazione tra cittadini italiani e cittadini di altri Paesi membri dell'Unione, con particolare riferimento al riconoscimento della qualifica di maestro di sci.

Al riguardo, il relatore Antonio BATTAGLIA (*AN*) fa presente che la direttiva in questione, attecchendosi ad atto che mira a «codificare» in maniera sistematica la normativa comunitaria pregressa, frammentata in varie direttive, non introduce profili normativi innovativi.

Il senatore STRANO (*AN*) preannuncia la propria astensione sul parere che verrà messo in votazione, in ragione dell'avvenuta approvazione, nella giornata odierna, da parte dell'Aula del Senato del disegno di legge 1645 che differisce ulteriormente il termine di delega per la disciplina di alcune professioni sanitarie.

Replica il relatore Antonio BATTAGLIA (*AN*) per precisare che la normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali va a incidere sulle cosiddette professioni attualmente regolamentate a livello

comunitario, lasciando impregiudicata la normativa nazionale sugli ordini professionali, citata dal senatore Strano.

Il senatore ENRIQUES (*Ulivo*), nel dichiarare il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta di parere presentata, osserva come l'articolo 7 della direttiva in titolo prescrive, in via generale, che i titolari di qualifiche professionali che intendono esercitare la loro professione in un altro Paese debbano essere in possesso delle conoscenze linguistiche necessarie per svolgere in maniera adeguata il loro lavoro.

Condivide tali ultime argomentazioni il RELATORE, il quale fa notare che il citato articolo 7 si applica nei confronti di tutte le qualifiche professionali.

Accertata la presenza del numero legale, il presidente PERRIN mette ai voti la proposta di parere testè illustrata ed integrata dai rilievi emersi nel corso della discussione, che è approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 15,20.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 129

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che la direttiva 2005/60/CE abroga e sostituisce la precedente direttiva 91/308/CEE, al fine di riordinare la materia ed estendere la vigilanza, finora rivolta al riciclaggio, anche al finanziamento del terrorismo, prevedendo nuovi e più stringenti obblighi di identificazione dei clienti, con la possibilità di calibrarli in funzione del rischio associato al tipo di cliente, al rapporto d'affari, al prodotto, o alla transazione effettuata;

ricordato che una parziale attuazione della direttiva 2005/60/CE è stata operata con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante «misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale»;

rilevato che lo schema di decreto legislativo è diretto anche all'attuazione della direttiva 2006/70/CE, che reca misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE, relative alla definizione di «persone politicamente esposte» e ai criteri tecnici delle procedure semplificate per l'adeguata verifica della clientela, nonché all'esenzione nel caso di attività finanziarie esercitate in modo occasionale o su scala molto limitata;

rilevato che lo schema di decreto legislativo provvede a recepire in modo puntuale il dettato delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, riprendendone in parte anche la struttura e la formulazione;

considerato che la direttiva consente di dare attuazione alla normativa con un certo margine di discrezionalità, come espressamente previsto dall'articolo 5, secondo cui gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;

ritenuto opportuno tenere nella giusta considerazione, nell'ambito di una normativa che incide sullo svolgimento della vita quotidiana dei cittadini, le esigenze di tutela del diritto alla *privacy*, sia in generale, sia in particolare nelle circostanze di cui all'articolo 45 dello schema di decreto,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la nozione di riciclaggio, di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, appare più ampia di quella della direttiva, non essendo

riportata la limitazione di cui all'articolo 3, comma 5, della direttiva, relativa alla definizione di reato grave;

in relazione all'articolo 24 dello schema di decreto, che fissa una soglia di 1.500 euro al di sopra della quale le case da gioco sono tenute ad identificare e verificare l'identità dei clienti, al fine di evitare possibili distorsioni alla concorrenza a discapito delle case da gioco italiane, si ritiene opportuno attenersi al dettato della direttiva che all'articolo 10 stabilisce un limite non inferiore a 2.000 euro e al paragrafo 2 prevede che, per le case da gioco soggette a controllo pubblico, l'obbligo di adeguata verifica della clientela si considera comunque assolto con la sola registrazione, identificazione e verifica dell'identità dei clienti fin dal momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati;

l'articolo 36, comma 1, dello schema di decreto prevede alle lettere *a)* e *b)* un obbligo di conservazione dei documenti relativi alla verifica del cliente e alle operazioni, ai rapporti continuativi e alle prestazioni professionali, per almeno 10 anni, mentre la direttiva limita tale obbligo ad almeno 5 anni;

in relazione all'articolo 49 dello schema di decreto, introdotto in attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *f)*, dalla legge comunitaria 2005 (legge 25 gennaio 2006, n. 29), tenuto anche conto delle rilevanti conseguenze economiche della norma in questione, si potrebbe sollevare il dubbio se la prevista modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, possa essere ricondotta al criterio di cui alla citata lettera *f)*, che indica di «*mantenere* le disposizioni italiane più rigorose vigenti per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, tra cui la limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni»;

l'articolo 25 dello schema di decreto, che dispone in merito ai casi di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, ammette al comma 6, lettera *b)*, la mancata verifica per le forme pensionistiche complementari che prevedono clausole di riscatto ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, mentre la direttiva prevede all'articolo 11, paragrafo art. 11, paragrafo 5, lettera *b)*, la possibilità di non applicare gli obblighi di verifica ai contratti di assicurazione-pensione proprio a condizione che essi non comportino clausole di riscatto;

l'articolo 28 dello schema di decreto, che disciplina gli «obblighi rafforzati» che incombono sui soggetti destinatari della normativa, stabilisce al comma 3 che gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano, in determinati casi, già assolti anche senza la presenza fisica del cliente, configurando così una sorta di deroga non prevista in termini espliciti dall'articolo 13 della direttiva;

in relazione all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/70/CE, che definisce come «familiari diretti» delle persone politicamente esposte: «il coniuge; qualsiasi partner considerato dal diritto nazionale equivalente al coniuge; i figli e i loro coniugi o partner; i genitori», l'allegato tecnico allo schema di decreto, oltre a definire la figura del «partner» come il convivente da almeno cinque anni, ne limita l'applicazione ai soli conviventi dei figli (e del coniuge), trascurando proprio il convivente delle persone politicamente esposte.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 134

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che la direttiva 2005/36/CE è diretta al consolidamento della normativa europea in materia, contenuta in 15 direttive relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche e ai sistemi automatici di riconoscimento inerenti le professioni di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto;

rilevato che la direttiva, oltre al predetto consolidamento, provvede ad introdurre nuove disposizioni tra cui, in particolare, quelle inerenti la libera prestazione di servizi temporanei e occasionali transfrontalieri, nonché lo strumento delle piattaforme comuni per favorire il reciproco riconoscimento dei titoli di formazione;

considerato che il provvedimento in titolo prevede di sostituire la normativa vigente in materia di riconoscimenti professionali, mantenendo nella sostanza i meccanismi procedurali e le competenze istituzionali già esistenti, recependo fedelmente il testo della direttiva ed assicurandone un'attuazione esaustiva e puntuale,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

in ottemperanza al disposto dell'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 2005/36/CE, secondo cui le piattaforme comuni possono essere sottoposte alla Commissione dagli Stati membri o da associazioni o organismi professionali rappresentativi a livello nazionale ed europeo, si ritiene necessario prevedere, all'articolo 25 dello schema di decreto legislativo, che gli ordini i collegi e le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale, oltre a dover essere sentiti in via consultiva sulle proposte governative, possano presentare direttamente, alla Commissione europea, progetti di piattaforme comuni;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare talune disposizioni dello schema di decreto legislativo (si veda ad esempio l'articolo 9 nella parte relativa allo «spostamento del prestatore») che risentono maggiormente dell'impostazione testuale della direttiva europea (che è rivolta agli Stati membri ed è inserita in un proprio contesto lessicale), al fine di renderle più chiare e leggibili e di fugare eventuali dubbi interpretativi;

valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di perequazione tra i requisiti professionali richiesti alle persone re-

sidenti nel territorio nazionale e i requisiti connessi con il riconoscimento delle qualifiche richiesti ai lavoratori residenti in un altro Stato europeo che vengono ad esercitare la professione in Italia, al fine di evitare forme di discriminazione nei confronti dei cittadini italiani.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 26 settembre 2007

Presidenza del Presidente
Leoluca ORLANDO

La seduta inizia alle ore 8,45.

Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori

Nuovo testo C. 2221 Lusetti.

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Fabio GIAMBRONE (*Misto IdV*), *relatore*, illustra il contenuto del testo in esame, recante disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori (Siae), soffermandosi in particolare sugli aspetti attinenti alla natura giuridica dell'ente, alle competenze assegnate, alla gestione economico-finanziaria ed ai controlli. Rileva che la materia è attualmente disciplinata dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, di cui il testo in commento dispone l'abrogazione. Sottolinea che la proposta di legge qualifica la SIAE come «ente pubblico economico a base associativa». Evidenzia che l'oggetto del provvedimento rientra tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato nella parte in cui l'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera *f*), fa riferimento all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Osserva quindi che la SIAE, oltre alle funzioni ad essa attribuite dalla legge, può effettuare la gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati; aggiunge che la medesima Società, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, può promuovere studi ed iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale

S. 1644 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 10^a Commissione del Senato)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*)

Il deputato Salvatore GRECO (*UDC*), *relatore*, osserva preliminarmente che il gruppo parlamentare di cui fa parte e lui personalmente esprimono forti riserve sui contenuti di merito del testo in esame, qualificabile, rileva, quale «provvedimento-*spot*» del Governo e dalle cui disposizioni, numerose ed articolate, non emerge alcun intervento innovativo di carattere realmente liberista. Precisa tuttavia che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sui profili di competenza relativi al rispetto delle previsioni di cui al Titolo V, parte seconda, della Costituzione.

Osserva che il provvedimento affronta una pluralità di argomenti, relativi a settori diversi. Ricorda che sul testo in esame si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali, con parere reso in data 17 maggio 2007, alla X Commissione della Camera. Rammenta che nel corso dell'esame alla Camera sono state apportate modifiche significative al testo originario del Governo. Riferisce quindi sul complessivo contenuto del disegno di legge, i cui articoli sono raggruppati in cinque diversi Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 16) reca misure per la liberalizzazione dell'esercizio di talune imprese e professioni. Il Capo II (articoli da 17 a 35) reca alcune misure di semplificazione per l'attività delle imprese, mentre il Capo III (articoli da 36 a 58) reca misure a tutela del cittadino e del consumatore. Il Capo IV si compone dell'unico articolo 59, relativo alla legge annuale per la promozione della concorrenza, infine il Capo V (articoli da 60 a 62) reca le norme finali. Evidenzia che gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, quali la promozione della concorrenza e lo sviluppo dei mercati e della tutela dei consumatori e degli utenti, risultano prevalentemente connessi a profili afferenti alla materia di competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza» di cui alla lettera *e*), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione. Si sofferma quindi sulla la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, del testo in esame, secondo cui le Regioni, nell'ambito dei propri poteri di programmazione, individuano i criteri finalizzati a garantire la promozione della concorrenza, nonché a favorire la riqualificazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti e una maggiore possibilità di accesso a prodotti e servizi da parte del consumatore, e a promuovere la diffusione di carburanti eco-compatibili e l'efficienza energetica anche nei nuovi impianti,

nonché i criteri per la regolamentazione degli orari. O che nell'ambito della competenza statale concorrente di determinazione dei principi fondamentali rientra la materia delle «professioni» di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, cui si riferisce la disciplina di cui all'articolo 6 recante misure tese a semplificare l'accesso a specifiche attività di intermediazione commerciale e di affari. Osserva che rientrano nell'ambito della competenza concorrente Stato-Regioni di cui al comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») le disposizioni di cui all'articolo 8 del disegno di legge, relative alla distribuzione del GPL. Rileva che all'ambito normativo delineato dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, riguardante la competenza concorrente Stato-Regioni in ordine alle «grandi reti di trasporto e di comunicazione», attengono le disposizioni previste dagli articoli 10, 13 e 14 del disegno di legge, recanti misure, rispettivamente, in materia di servizi a terra negli aeroporti, trasporto ferroviario e trasporto pubblico locale innovativo. Aggiunge che, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, si prescrive che gli enti locali, in adesione alle finalità di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ed allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, possono prevedere il rilascio di autorizzazioni anche a favore di soggetti ed aziende che esercitano trasporto pubblico per prestazione di trasporto innovativo. Fa notare che il comma 3 dell'articolo 14 del testo demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, l'individuazione delle specifiche categorie di utenti alle quali si rivolgono i servizi di trasporto pubblico locale innovativo e dei requisiti di ordine generale cui devono rispondere i prestatori dei servizi medesimi. Si sofferma quindi sull'articolo 27 del disegno di legge, che prevede che il Governo, le Regioni e gli Enti locali promuovano intese o concludano accordi affinché la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio degli enti locali sia eseguita anche in via informatica. Osserva che l'articolo 60 del testo dispone che il Governo e le Regioni promuovano intese o concludono accordi, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza e di tutela dei consumatori, nonché di garantire la piena applicazione e la verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni recate dal testo in esame. Illustra infine la previsione di cui all'articolo 61, che dispone l'applicabilità del testo in esame nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, si associa alle considerazioni espresse dal relatore; rileva che il testo appare sostanzialmente rispettoso delle competenze delle Regioni, atteso che in numerose disposizioni si prescrivono moduli collaborativi e partecipativi del complessivo sistema delle autonomie territoriali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero

S. 1517 Di Virgilio, approvato dalla Camera

(Parere alla 12^a Commissione del Senato)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

Il deputato Ugo LISI (*AN*), *relatore*, manifesta apprezzamento per i contenuti di merito del provvedimento in esame, segnalando che lui stesso e diversi componenti del suo gruppo risultano tra i firmatari di una delle proposte di legge poi confluite nel testo ora all'esame della Commissione. Illustra quindi le finalità dell'articolato, approvato in prima lettura dalla Camera, concernente i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), nonché i corsi di formazione e di addestramento in *Basic Life Support Defibrillation* (BLS) per i soccorritori non medici, in conformità alle linee guida stabilite con accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome, ed alle linee guida internazionali vigenti in materia. Ricorda che sul testo si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 21 febbraio 2007 alla XII Commissione della Camera. Evidenzia che il testo reca disposizioni finalizzate al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie riconducibili alla «tutela della salute», assegnata dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. Fa notare che, ai sensi dell'articolo 4 del testo, è prevista l'istituzione, presso ogni Regione o Provincia autonoma, del registro dei soccorritori e degli istruttori di *Basic Life Support Defibrillation* (BLS), in cui sono iscritti i soggetti in possesso dell'idonea certificazione e quelli abilitati, in base alla disciplina della Regione o della Provincia autonoma, all'insegnamento nei corsi di cui agli articoli 1 e 2 del testo in esame. Si sofferma sull'articolo 5 del testo, che stabilisce che i criteri e le condizioni in presenza dei quali è obbligatoria la detenzione e consentito l'utilizzo dei defibrillatori siano definiti, mediante lo strumento dell'intesa stipulata in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della Salute e le Regioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,30.

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori
Nuovo testo C. 2221 Lusetti

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2221, in corso di esame presso la VII Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera, recante disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori;

considerato che il testo in esame regola profili riguardanti la natura giuridica dell'ente; le funzioni; la normativa applicabile alle attività di competenza dell'ente; la gestione economico-finanziaria ed i controlli; l'organizzazione;

evidenziato che la disciplina dell'organizzazione, delle funzioni e dei poteri di controllo della SIAE rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato nella parte in cui l'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera f), fa riferimento all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

rilevato in particolare che la proposta di legge qualifica la Società italiana degli autori ed editori come «ente pubblico economico»;

sottolineato che la SIAE, oltre alle funzioni ad essa attribuite dalla legge, può effettuare la gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati; e che la medesima Società, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, può promuovere studi ed iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 1, comma 1, che la promozione di studi ed iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione

pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche, ivi prevista, possa avvenire anche in regime di convenzione con Regioni ed enti locali.

ALLEGATO 2

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale**S. 1644 Governo, approvato dalla Camera**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 1644, approvato dalla Camera, in corso di esame presso la 10^a Commissione Industria, commercio, turismo del Senato, recante misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 17 maggio 2007 alla X Commissione della Camera;

considerati gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, quali la promozione della concorrenza e lo sviluppo dei mercati e della tutela dei consumatori e degli utenti, in relazione ai quali le disposizioni del testo risultano prevalentemente connesse a profili afferenti alla materia di competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza» di cui alla lettera e), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;

rilevata la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, del testo in esame, secondo cui le Regioni, nell'ambito dei propri poteri di programmazione, individuano i criteri finalizzati a garantire la promozione della concorrenza, nonché a favorire la riqualificazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti e una maggiore possibilità di accesso a prodotti e servizi da parte del consumatore, e a promuovere la diffusione di carburanti eco-compatibili e l'efficienza energetica anche nei nuovi impianti, nonché i criteri per la regolamentazione degli orari;

considerato che nell'ambito della competenza statale concorrente di determinazione dei principi fondamentali rientra la materia delle «professioni» di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, cui si riferisce la disciplina di cui all'articolo 6 recante misure tese a semplificare l'accesso a specifiche attività di intermediazione commerciale e di affari;

rilevato che rientrano nell'ambito della competenza concorrente Stato-Regioni di cui al comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») le disposizioni di cui all'articolo 8 del disegno di legge, relative alla distribuzione

del GPL, e quelle di cui all'articolo 15, riguardanti il riordino degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale;

considerato che l'articolo 9 pone il divieto rispetto ai nuovi affidamenti a soggetti privati dei servizi idrici al fine di assicurare la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque fino all'emanazione delle disposizioni attuative della legge 15 dicembre 2004, n. 308, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati;

valutato l'ambito normativo delineato dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, riguardante la competenza concorrente Stato-Regioni in ordine alle «grandi reti di trasporto e di comunicazione», per quanto attiene alle disposizioni previste dagli articoli 10, 13 e 14 del disegno di legge, recanti misure, rispettivamente, in materia di servizi a terra negli aeroporti, trasporto ferroviario e trasporto pubblico locale innovativo;

considerato che il nuovo comma 3-bis dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002 n. 166, introdotto dall'articolo 13, comma 3 del disegno di legge in esame, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2008 i servizi ferroviari d'interesse locale sono attribuiti alla competenza delle regioni e province previa intesa con le stesse;

rilevato in particolare che l'articolo 14, comma 1, prescrive in particolare che gli enti locali, in adesione alle finalità di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ed allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, possono prevedere il rilascio di autorizzazioni anche a favore di soggetti ed aziende che esercitano trasporto pubblico per prestazione di trasporto innovativo;

evidenziato che il comma 3 dell'articolo 14 del testo in esame demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali l'individuazione delle specifiche categorie di utenti alle quali si rivolgono i servizi di trasporto pubblico locale innovativo e dei requisiti di ordine generale cui devono rispondere i prestatori dei servizi medesimi;

rilevato che il comma 3 dell'articolo 17 del testo in esame dispone che l'esercizio della delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di normative tecniche, certificazioni di qualità, accreditamento e vigilanza del mercato, con riferimento alla commercializzazione dei prodotti, debba avvenire su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con il concerto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'università e della ricerca e previo parere della Conferenza Stato-Regioni;

considerato che le specifiche disposizioni recanti delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, cui si riferisce in particolare l'articolo 18 del disegno di legge, impongono, ai fini dell'esercizio della delega ivi prevista, l'individuazione di tempi certi ed inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal Titolo V della parte seconda della Costituzione;

evidenziato che l'articolo 27 del disegno di legge prevede che il Governo, le Regioni e gli Enti locali promuovano intese o concludano accordi affinché la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio degli enti locali sia eseguita anche in via informatica;

rilevato che le disposizioni recate dall'articolo 36 del testo in esame, che dispone la nullità della clausola di massimo scoperto, dall'articolo 39, in materia di mutui e operazioni di finanziamento, dall'articolo 40, in tema di obbligo di comunicazione sui depositi giacenti, dall'articolo 41, sulla scadenza della garanzia fideiussoria, dall'articolo 42 sui prestiti vitalizi ipotecari, dall'articolo 43, che disciplina i mezzi di pagamento, e dall'articolo 44 recante disposizioni in materia bancaria entrano nel novero delle materie di legislazione a competenza esclusiva statale di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione («tutela del risparmio e mercati finanziari»); preso atto altresì delle previsioni recate dagli articoli dal 47 al 52 del testo in esame, in materia di telecomunicazioni;

rilevato che l'articolo 60 del testo dispone che il Governo e le Regioni promuovano intese o concludono accordi, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza e di tutela dei consumatori, nonché di garantire la piena applicazione e la verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni recate dal testo in esame;

considerata la previsione di cui all'articolo 61, che dispone l'applicabilità del testo in esame nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 60, relativo alla collaborazione tra Stato, Regioni e autonomie locali, che le disposizioni recate dal testo in esame, quali in particolare quelle di cui all'articolo 24 in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa e quelle di cui all'articolo 26, recante interventi a favore delle im-

prese di spettacolo e di cultura, nonché di istituti culturali, non pregiudicano le diverse previsioni connesse al riparto di competenze operante tra i diversi livelli di governo del territorio ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, e si configurano quale disciplina di principio nei settori riconducibili alla competenza concorrente Stato-Regioni.

ALLEGATO 3

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero

S. 1517 Di Virgilio, approvato dalla Camera

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 1517, approvato dalla Camera, in corso di esame presso la 12^a Commissione Igiene e sanità del Senato, recante nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 21 febbraio 2007 alla XII Commissione della Camera;

considerato che il testo reca norme tese a promuovere la diffusione dei defibrillatori semiautomatici o automatici esterni, a fissare criteri per l'individuazione dei luoghi nei quali se ne prescrive l'obbligatoria detenzione, nonché a disciplinare i corsi di formazione e di addestramento per i soccorritori non medici, in conformità alle linee guida definite tra il Ministro della Salute e le Regioni con l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

rilevato che la proposta di legge investe specifici profili relativi alla materia ordinamento civile, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 3, lettera l), della Costituzione;

considerato che il testo reca disposizioni finalizzate al rispetto delle condizioni igienico – sanitarie riconducibili alla «tutela della salute», assegnata dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni;

rilevato che l'articolo 2 del testo in esame, nel regolamentare i corsi di formazione e di addestramento, prevede che le università, le organizzazioni medico-scientifiche, gli ordini professionali sanitari e gli enti nazionali senza scopo di lucro operanti nel settore dell'emergenza e del soccorso che dispongano di una specifica rete di formazione provvedano, in collaborazione con le Regioni e le aziende sanitarie locali e ospedaliere, alla realizzazione dei predetti corsi;

considerato che, ai sensi dell'articolo 4 del testo, è prevista l'istituzione, presso ogni Regione o Provincia autonoma, del registro dei soccorritori e degli istruttori di *Basic Life Support Defibrillation* (BLS-D), in

cui sono iscritti i soggetti in possesso della idonea certificazione e quelli abilitati, in base alla disciplina della Regione o della Provincia autonoma, all'insegnamento nei corsi di cui agli articoli 1 e 2 del testo in esame;

considerato che l'articolo 5 del testo stabilisce che i criteri e le condizioni in presenza dei quali è obbligatoria la detenzione e consentito l'utilizzo dei defibrillatori siano definiti, mediante lo strumento dell'intesa stipulata in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della Salute e le Regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 26 settembre 2007

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 8,40 alle ore 9,45.

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Sui lavori della Commissione

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, informa che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione di questa mattina ha convenuto di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame di risoluzioni relative al Consiglio d'Amministrazione della RAI (ciò, al fine di consentire ai gruppi l'approfondimento di questioni non definite), e di confermare il rinvio del parere sulla modifica dello Statuto della RAI (rinvio già disposto a seguito di intese con il Ministero competente).

Conseguentemente, la seduta odierna avrà inizio con il dibattito sulla deliberazione per l'elevazione di un conflitto d'attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte Costituzionale, e proseguirà con l'esame di una

risoluzione concernente la programmazione della RAI in vista del 60° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione e del 150° anniversario dell'unità d'Italia.

Il deputato Antonio SATTA (*Pop-Udeur*) rappresenta l'opportunità che la Commissione approfondisca le circostanze della nuova aggressione condotta in danno del Ministro della giustizia nella trasmissione «Ballarò» andata in onda ieri sera, nella quale si è realizzata una vera e propria gogna mediatica. E' necessario ascoltare al riguardo il Presidente ed il Direttore generale della RAI, allo scopo di pervenire ad un richiamo che risulti effettivo. Egli non può accettare che la televisione pubblica si presti a simili attacchi, e constata che in questa circostanza le forze politiche del centro-destra hanno dimostrato maggiore solidarietà nei confronti della sua parte politica di quanta ne abbiano dimostrato le forze della maggioranza, della quale, pure, essa fa parte.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, assicura che questa ed altre questioni saranno tempestivamente sottoposte all'Ufficio di Presidenza della Commissione, competente per la programmazione dei lavori. Peraltro, avendo constatato che altri componenti la Commissione intenderebbero intervenire, ricorda che l'intervento del collega Satta ha avuto luogo sull'ordine dei lavori, e non può pertanto dar luogo ad una discussione sul merito della vicenda dedotta, che non figura all'ordine del giorno della seduta odierna.

Il senatore Francesco STORACE (*MISTO-LD*) rappresenta la necessità che la questione oggetto dell'intervento del deputato Satta possa essere approfondita, e le relative opinioni adeguatamente sviluppate.

Il senatore Egidio STERPA (*FI*) ritiene a sua volta che alla Commissione debba essere consentito il riferimento ad un fatto grave e nuovo, quale è quello denunciato dal deputato Satta.

Il deputato Renzo LUSETTI (*Ulivo*) nell'esprimere solidarietà al Ministro della giustizia, auspica che in una successiva seduta la Commissione possa trattare adeguatamente l'argomento oggi suggerito.

Deliberazione per l'elevazione di un conflitto d'attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale (rel. De Laurentiis)

Il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (*UDC*), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per deliberare se proporre un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale tra se stessa ed il Ministro dell'Economia e delle finanze, per stabilire se la revoca di un componente del consiglio di amministrazione della RAI, disposta dall'assemblea dei soci dell'azienda su proposta del Ministro in qualità di detentore temporaneo della maggioranza delle quote sociali, possa essere esercitata autono-

mamente, oppure debba tenere conto delle indicazioni della Commissione, previste dall'articolo 49, comma 8, del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Le vicende politico-istituzionali che hanno condotto alla proposizione del quesito sono ampiamente note alla Commissione, e questo lo esonera dal ripercorrerle, ritenendo più opportuno in questa sede soffermarsi sulle connotazioni giuridiche del conflitto.

Quanto alla legittimazione della Commissione, ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha in due occasioni riconosciuto alla Commissione la potestà di essere parte nel giudizio, in quanto organo competente per legge a dichiarare la volontà definitiva del Parlamento sulle materie attribuite alla sua competenza (ordinanze nn. 171/1997 e 137/2000; sentenze nn. 49/1998 e 502/2000). In riferimento a questa chiara indicazione della Corte costituzionale, non sembra debba avere rilievo la circostanza che, in quei casi, la Commissione avesse assunto il ruolo del convenuto nel giudizio costituzionale, mentre nel caso attuale l'iniziativa del giudizio sarebbe promossa dalla Commissione, la quale sarebbe quindi attrice.

Il conflitto d'attribuzioni odierno concerne l'interrogativo se il citato comma 8 dell'articolo 49, che ha natura di disposizione transitoria, trovi o non trovi applicazione nel caso di specie ed in questo momento storico. La Commissione sostiene che tale disposizione debba applicarsi, ed il Ministro, per contro, nega tale possibilità, sia nel corso del relativo carteggio con il Presidente della Commissione, sia nel corso delle due audizioni tenute innanzi alla Commissione stessa in data, rispettivamente, 16 maggio e 13 settembre 2007. Sull'argomento la Commissione ha condotto un'istruttoria accurata – prevalentemente nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che a norma dell'articolo 7 del Regolamento interno è competente alla definizione delle questioni di diritto – nel corso della quale sono stati informalmente ascoltati due esperti in materie giuridiche. Essi non hanno però potuto raggiungere un orientamento univoco: parimenti, permangono difformità di vedute in seno all'Ufficio di Presidenza, il quale ha difatti deliberato a maggioranza di sottoporre alla Commissione plenaria la deliberazione di elevazione del conflitto. In queste circostanze, non si può che prendere atto dell'obiettiva incertezza circa la normativa applicabile.

Quanto al merito specifico dei profili giuridici della controversia, ricorda le disposizioni legislative che rilevano nella questione. L'articolo 2383, terzo comma, del Codice civile, il quale prevede che la revoca degli amministratori delle società per azioni possa essere disposta *«dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa»*. L'articolo 2449, secondo comma, del Codice civile, per le ipotesi di società a partecipazione statale o di enti pubblici, prevede che gli amministratori nominati dallo Stato o dagli enti pubblici possano *«essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati»*. Infine, l'articolo 49, comma 8, del già citato Testo unico della radiotelevisione, prevede che *«il rappresentante del Ministero (...) nelle assemblee della so-*

cietà concessionaria convocate per le deliberazioni di revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo».

Circa il ruolo della Commissione parlamentare nel procedimento di revoca di qualsivoglia consigliere, il Ministero dell'economia sostiene che il citato comma 8 dell'articolo 49 del Testo unico non sarebbe attualmente applicabile, perché il successivo comma 10 prevede l'applicabilità dei commi da 1 a 9 solo a partire dal «*novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita [del capitale sociale della RAI]*». Poiché l'offerta non è ancora stata formulata, il Ministro ritiene le disposizioni dei commi da 1 a 9 temporaneamente inefficaci. Si deve al riguardo ricordare che dall'articolo 49 del Testo unico si desumono più fasi transitorie di «privatizzazione» del capitale sociale della RAI, scandite dalle variazioni delle formalità per la nomina dei consiglieri d'amministrazione.

La tesi contraria a quella esposta dal Ministro si basa sulle seguenti considerazioni. L'interpretazione ministeriale risulta a suo avviso smentita dalla prassi applicativa dell'articolo 49, perché in caso contrario ne deriverebbe l'inapplicabilità non solo del comma 8, ma anche di tutti gli altri commi citati (da 1 a 9), che comprendono disposizioni assai rilevanti, quali la stessa legittimazione della concessione alla RAI, ed i criteri per la scelta degli amministratori. L'interpretazione ministeriale risulterebbe inoltre illogica, perché esclude una potestà della Commissione parlamentare proprio nel momento in cui (e solo in quello) il capitale sociale RAI è ancora interamente pubblico, mentre la medesima potestà è prevista nelle fasi successive, in cui la quota di capitale pubblico si riduce progressivamente. Tale interpretazione, infine, si pone in contrasto con l'insieme del sistema normativo vigente, basato sulla legge 14 aprile 1975, n. 103 e sulla costante giurisprudenza costituzionale (in particolare, le sentenze nn. 225 e 226 del 1974), il quale intende condurre all'ambito parlamentare, anziché a quello governativo, le attività di indirizzo generale e di vigilanza sul servizio radiotelevisivo pubblico. Quest'ultima considerazione, ritiene, assume notevole rilievo interpretativo e può avere valenza di argomento di chiusura.

Circa il ruolo della Commissione parlamentare nel procedimento per la revoca, specificamente, di un consigliere di nomina governativa, il Ministero sostiene che in tal caso la revoca sia una decisione che il Ministero stesso sia legittimato ad assumere da solo, anche per la sussistenza di un rapporto fiduciario.

Questa affermazione non è ampiamente motivata nel dettaglio: si deve supporre che tragga prevalente legittimazione dal citato articolo 2449, secondo comma, del Codice civile (il quale, come detto, per le ipotesi di società a partecipazione statale o di enti pubblici prevede che gli amministratori nominati dallo Stato o dagli enti pubblici possano essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati). La tesi è rafforzata dal-

l'articolo 49, comma 2, del Testo unico: «*per quanto non sia diversamente previsto [dallo stesso testo unico] la RAI è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione*». Resterebbe quindi escluso dal procedimento di revoca l'intervento di ogni altro soggetto, inclusa la Commissione parlamentare. Nell'audizione del 16 maggio 2007 il Ministro ha fatto inoltre riferimento al principio da lui enunciato come quello del «*contrarius actus*»: vale a dire, la revoca deve essere deliberata con le medesime formalità adoperate per la nomina.

Il problema si risolve quindi nel quesito se al caso di specie debba applicarsi l'articolo 2449, secondo comma, del codice civile, ovvero il citato comma 8 dell'articolo 49 del Testo unico.

Al riguardo, la tesi favorevole al coinvolgimento della Commissione parlamentare, secondo la seconda disposizione, si poggia sulle seguenti argomentazioni. Da un punto di vista formale, all'inizio del mandato il Ministero non aveva propriamente «nominato» il Petroni alla carica di consigliere, bensì lo aveva «indicato» all'Assemblea dei soci per la conseguente nomina. Benché tale indicazione fosse vincolante, e malgrado l'Assemblea dei soci della RAI coincida *quasi* integralmente con il Ministero, essa è tuttavia un soggetto distinto dal Ministero stesso (ne fa parte anche la SIAE, sia pure per lo 0,5% del capitale: diversamente si avrebbe la presenza di un socio unico, con diverse e ben più rilevanti conseguenze giuridiche). Ne conseguirebbe che la norma del Codice, riferita esclusivamente ai soggetti che «nominano», non sarebbe applicabile. Questa tesi potrebbe trovare ulteriore argomentazione nella circostanza che la procedura di nomina dei consiglieri, facendo riferimento ad una «lista unica (nell'ambito della quale trovano posto sia i consiglieri indicati dalla Commissione parlamentare, sia quelli indicati dal Governo), configuri tale nomina come un atto *sui generis* nel quale i due soggetti designanti debbano sempre agire congiuntamente. Da un punto di vista sostanziale, nella normativa vigente (letta anche alla luce del principio generale di riconduzione all'ambito parlamentare delle questioni relative all'emittenza pubblica, di cui ha detto prima), e specificamente nel comma 8 dell'articolo 49 del Testo unico, nulla conduce a ritenere che l'indicazione della Commissione parlamentare all'azionista di maggioranza in materia di revoca debba applicarsi ai soli consiglieri «indicati» dalla Commissione in sede di nomina, e non anche a quelli «indicati» dal Ministero. Questa tesi conferirebbe inoltre effettività all'articolo 49, comma 4, del Testo unico, il quale prevede che gli amministratori della RAI abbiano i requisiti per la nomina a giudice costituzionale o comunque siano persone «*di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti (...)*».

Conclusivamente, in qualità di relatore ribadisce l'obiettivo incertezza della normativa applicabile circa la questione illustrata. Ritiene peraltro opportuno che la Commissione parlamentare accolga la proposta di elevare il conflitto: nel dubbio, infatti, dovrebbero prevalere le ragioni addotte a sostegno della competenza della Commissione stessa, che sem-

brano privilegiare l'interpretazione maggiormente conforme ai principi costituzionali. Infatti, poiché la Corte costituzionale ha più volte affermato la necessità che l'emittenza pubblica sia sottratta alla sfera di influenza governativa e sia attribuita a quella parlamentare, appare congruo privilegiare il ruolo dell'organo parlamentare (rispetto a quello governativo), che è stato indicato dalla stessa giurisprudenza costituzionale come competente ad esprimere la volontà definitiva del Parlamento nelle materie di sua competenza (sentenze nn. 194/1987, spec. punto 2 in diritto, e 49/1998, spec. punto 2 in diritto).

Propone quindi di deliberare in favore dell'elevazione del conflitto di attribuzioni nei confronti del Ministro dell'Economia e delle finanze, in riferimento alla questione ed alle circostanze sopra esposte, dando nel contempo mandato al Presidente ed all'Ufficio di Presidenza della Commissione, in riferimento alle rispettive competenze, di rappresentare la Commissione stessa nel relativo giudizio e di compiere tutti gli adempimenti necessari alla tutela delle ragioni dell'organo parlamentare.

Il deputato Fabrizio MORRI (*Ulivo*) manifesta l'esigenza di una pausa di riflessione, al fine di pervenire ad una deliberazione equilibrata, che possa eventualmente contemperare esigenze contrapposte.

Il senatore Paolo BRUTTI (*SDSE*) si domanda in che modo possa essere eventualmente emendata una deliberazione che si risolve nell'alternativa se elevare o non elevare il conflitto di attribuzione.

Il deputato Marco BELTRANDI (*Rosa nel Pugno*) si compiace del carattere obiettivo e neutrale della relazione svolta dal collega De Laurentiis, la quale evidenzia l'esistenza oggettiva di un dubbio interpretativo circa le attribuzioni di legge della Commissione e di altri organi istituzionali. Le circostanze richiedono che la Corte costituzionale possa fare chiarezza su tale dubbio, e per questa ragione egli è favorevole alla proposta di sollevare il conflitto.

Il deputato Emilia Grazia DE BIASI (*Ulivo*) si chiede se sia opportuno investire oggi la Commissione di tale decisione, nel momento in cui della vicenda della revoca di un amministratore della RAI sono investiti anche altri organi giurisdizionali.

Il senatore Alessio BUTTI (*AN*), dopo aver ricordato che tali organi giurisdizionali sono investiti della vicenda solo in riferimento alle ragioni di un singolo amministratore revocato, ritiene necessario ribadire l'effettività delle competenze della Commissione, anche in riferimento a quelle recate dalla legge n. 103 del 1975, che ha legittimato il solo Parlamento alle funzioni di indirizzo generale nei confronti della RAI.

Il senatore Paolo BRUTTI (*SDSE*) è personalmente del parere che il comma 8 dell'articolo 49 citato sia applicabile anche nell'attuale fase del

processo di privatizzazione della RAI, e che conseguentemente la Commissione sarebbe stata legittimata a dare indicazioni al Ministro dell'Economia e delle finanze. Rileva però l'obiettivo imprecisione del disposto legislativo, e per tale ragione ritiene opportuno investire la Corte costituzionale della vicenda. Peraltro, se la Corte negasse l'attuale applicabilità del comma 8, sorgerebbe il problema di quale procedura di revoca dovrebbe eventualmente applicarsi agli altri componenti il consiglio d'amministrazione della RAI: una siffatta situazione potrebbe condurre a concludere, inopinatamente, per la sostanziale irrevocabilità degli amministratori sino al momento in cui il processo di privatizzazione della RAI non abbia condotto all'alienazione di azioni in percentuale superiore al 10 per cento del totale.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI*) ringrazia a sua volta il relatore per la chiarezza e la neutralità della relazione svolta, e conviene con le considerazioni espresse, in particolare, dal senatore Brutti e dal collega Beltrandi. Si associa, peraltro, alla richiesta di convocare tempestivamente l'Ufficio di Presidenza sulle questioni segnalate dal collega Satta in apertura di seduta.

Il senatore Willer BORDON (*Ulivo*) a sua volta manifesta consenso con le opinioni espresse, in particolare, dal collega Brutti, le quali non solo colgono gli elementi essenziali della questione, ma sgombrano il campo da una possibile interpretazione «politica» delle intenzioni odierne della Commissione. In realtà, la proposizione del conflitto di attribuzioni tende a fare chiarezza sul merito giuridico-istituzionale della questione sottesa alla revoca di un amministratore, e conseguentemente sull'estensione delle potestà dell'organo parlamentare. E' pertanto favorevole a sollevare il conflitto.

Il senatore Francesco STORACE (*MISTO-LD*) dopo essersi associato all'auspicio del deputato Lainati, manifesta a sua volta consenso con la proposta di sollevare il conflitto di attribuzioni, in rapporto alle ragioni che ha ascoltato, dalle quali non è dato di cogliere alcuna controindicazione al conflitto stesso.

Il deputato Antonio SATTA (*Pop-Udeur*) a sua volta si compiace dei contenuti della relazione del collega De Laurentiis, che condivide, e si dichiara favorevole a sollevare il conflitto di attribuzioni, allo scopo precipuo di fare chiarezza su una normativa oggettivamente oscura.

Il deputato Fabrizio MORRI (*Ulivo*) non vedrebbe ragioni che rendano indispensabile il ricorso alla Corte costituzionale, ma coglie, anche dagli interventi che ha ascoltato nella seduta di oggi, un chiaro intento della Commissione di depurare il quesito giuridico sotteso alla elevazione del conflitto da ogni elemento politico che potrebbe condizionarlo. Per tale ragione, pur ribadendo le proprie perplessità, intende rispettare la vo-

lontà dei colleghi, e non si opporrà pertanto ad un eventuale voto nel senso proposto dal relatore.

Il deputato Nicola TRANFAGLIA (*Com.It*) dopo aver sottolineato l'intrinseca importanza della materia oggetto delle potestà della Commissione, preannuncia la propria astensione nella deliberazione che sta per avere luogo. Per un verso, egli ritiene più probabile che la Corte costituzionale, se adita, dichiari la domanda della Commissione inammissibile oppure infondata; per altro verso, intende tenere in adeguata considerazione le opinioni oggi espresse, le quali, anche «trasversalmente» agli schieramenti partitici, depotenziano il possibile significato politico del conflitto.

Il senatore Rocco BUTTIGLIONE (*UDC*) a sua volta si compiace dei contenuti della relazione del deputato De Laurentiis, e preannuncia il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta di sollevare il conflitto, pur ritenendo, al contrario della maggioranza dei colleghi, che la «legge Gasparri» risulti sufficientemente chiara circa la inamovibilità degli amministratori della RAI.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, ringrazia il relatore per la sua accurata ed equilibrata esposizione dei problemi, che la Commissione ha affrontato in più sedi, rilevando, proprio in ragione della tecnicità dei relativi quesiti, posizioni dei componenti in qualche caso trasversali agli schieramenti politici. Ciò conferma che il dibattito odierno si è oramai elevato sul piano delle regole istituzionali, e che la proposizione del conflitto di attribuzioni difenderebbe le prerogative del Parlamento.

Il deputato Fabrizio MORRI (*Ulivo*) rappresenta l'esigenza di una breve sospensione della seduta, per consentire una consultazione informale tra alcuni Gruppi.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle 15,10, è ripresa alle 15,25).

Il senatore Paolo BRUTTI (*SDSE*) fa presente che sulla proposta del relatore di elevare il conflitto di attribuzioni potrebbe convergere un'ampia maggioranza di colleghi, qualora essa assumesse la forma di una deliberazione scritta che contenesse gli elementi essenziali delle ragioni oggi evidenziate nel dibattito.

Dopo che il deputato Fabrizio MORRI (*Ulivo*) ha fatto presente di non condividere interamente i contenuti della relazione svolta dal collega De Laurentiis, e la conseguente necessità che il testo suggerito dal senatore Brutti non sia redatto in modo da comportare l'automatica accettazione di tutti i relativi contenuti, il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS

(UDC), *relatore*, ribadisce il carattere meramente tecnico della relazione che ha svolto, ed il deputato Nicola TRANFAGLIA (*Com.It*) si dichiara favorevole alla soluzione proposta.

Dopo ulteriori interventi del deputato Fabrizio MORRI (*Ulivo*), del deputato Marco BELTRANDI (*Rosa nel Pugno*), del senatore Francesco STORACE (*MISTO-LD*) e del deputato Antonio SATTA (*Pop-Udeur*), il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, sottopone alla Commissione una bozza di deliberazione formale.

La Commissione approva, all'unanimità, il testo pubblicato in allegato (*allegato*).

Esame di una risoluzione concernente la programmazione della RAI in vista del 60° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione e del 150° anniversario dell'unità d'Italia (rel. Morri)

(Esame e rinvio)

Il deputato Fabrizio MORRI (*Ulivo*), *relatore*, illustra la proposta di risoluzione della quale è presentatore, che sollecita un'adeguata attenzione della programmazione del servizio pubblico sui temi dell'unità nazionale. Ricorda, peraltro, che la Commissione ha già dimostrato in precedenti occasioni, quale il parere sul Contratto di servizio, grande sensibilità ed attenzione ai temi connessi alla qualità della programmazione ed alla divulgazione dei valori democratici del Paese.

Il senatore Francesco STORACE (*MISTO-LD*) proprio in considerazione dell'importanza dei valori che la risoluzione intende tutelare, chiede un rinvio del seguito dell'esame finalizzato all'apprezzamento ottimale del testo.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame in titolo.

La seduta termina alle ore 15,40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEGUITO DELL'ESAME DI RISOLUZIONI RELATIVE AL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA RAI ALLEGATO

ALLEGATO

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE IN ORDINE
ALL'ELEVAZIONE DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visto l'articolo 49, commi 8 e 10, del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

considerata l'incertezza del quadro normativo circa il ruolo costituzionale della Commissione nell'ambito di quanto previsto dalle disposizioni citate;

sentito il relatore;

DELIBERA

di elevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale nei confronti del Ministro dell'Economia e delle finanze, relativamente alle potestà della Commissione parlamentare nella procedura di revoca dei componenti il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, dando nel contempo mandato al Presidente ed all'Ufficio di Presidenza della Commissione, in riferimento alle rispettive competenze, di rappresentare la Commissione stessa nel relativo giudizio e di compiere tutti gli adempimenti necessari alla tutela delle ragioni della Commissione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 26 settembre 2007

53ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori, Luogotenente Gaetano Caggiano, Maresciallo Capo Claudio Vuolo, Maresciallo Capo Simone Vacca, Maresciallo Gianfranco D'Agostino ed il dottor Franco Cezza.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'inchiesta sugli aspetti strutturali, igienico-sanitari, tecnologici e organizzativi degli ospedali italiani, con particolare riguardo a quelli di insegnamento: audizione dell'assessore alla sanità della regione Lazio, dottor Augusto Battaglia

Il presidente TOMASSINI introduce l'audizione dell'assessore Battaglia, audizione che è stata richiesta nell'ambito dell'esame dello schema di relazione predisposto dai relatori sul sopralluogo effettuato l'8 maggio 2007 presso l'Azienda ospedaliera Complesso ospedaliero San Giovanni – Addolorata di Roma.

Il dottor BATTAGLIA, dopo aver evidenziato che l'Ospedale San Giovanni è un punto di forza del sistema sanitario regionale, fornisce alcuni elementi informativi sullo stato dei disavanzi e delle prospettive di finanziamento di tale struttura, anche con riferimento al complessivo piano di rientro del *deficit* finanziario che investe la regione Lazio.

Il senatore BODINI chiede ulteriori ragguagli sulle modalità con le quali verrà garantito l'equilibrio finanziario nel bilancio dell'Ospedale San Giovanni.

Il senatore CURSI ritiene utile comprendere quale sarà la quota regionale dei trasferimenti di risorse destinate all'Ospedale San Giovanni per il raggiungimento del pareggio di bilancio.

La senatrice BINETTI svolge alcune osservazioni sulla necessità che il trasferimento dei fondi si traduca in un miglioramento della struttura.

Il dottor BATTAGLIA, dopo aver ripercorso lo stato del disavanzo finanziario nel settore sanitario regionale dell'ultimo triennio, illustra gli interventi di tipo organizzativo e tecnologico che hanno riguardato l'Ospedale San Giovanni, sottolineando che, in ambito regionale, i flussi finanziari risultano sotto controllo e che si è già determinata una riduzione del disavanzo.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato l'assessore, dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 26 settembre 2007

57^a Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 14.

(1800) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale sono ratificati tre Accordi: il primo modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, e interviene, tra l'altro, in materia di collaborazione per impedire le attività mercenarie, contrasto della criminalità internazionale, cooperazione internazionale per contrastare il terrorismo e per combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa, promozione della lotta all'AIDS. Dopo aver riferito sugli altri due Accordi, non rile-

vando profili di costituzionalità propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1644) Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 25 settembre.

Il senatore Fernando ROSSI (*Misto-Mpc*) considera ingiustificati i timori di un indiscriminato aumento nell'uso di farmaci per effetto della loro maggiore diffusione, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 2 del disegno di legge in titolo, sottolineando come negli esercizi commerciali in cui ne è consentita la vendita è comunque richiesta la presenza di un farmacista, in base all'articolo 5 del decreto legge n. 223 del 2006.

Il relatore presidente VILLONE (*SDSE*) ritiene che il comma 5 dell'articolo 2, nel disporre l'abrogazione di ogni norma incompatibile con quelle recate dall'articolo stesso, potrebbe interpretarsi nel senso che la presenza del farmacista – richiesta dal decreto legge n. 223 del 2006, ma non dalle disposizioni del disegno di legge in esame – non costituisca più requisito per la vendita dei farmaci negli esercizi commerciali.

Il senatore PASTORE (*FI*) critica il dettato dell'articolo 2, con il quale si introduce un elemento di radicale differenziazione tra il regime della vendita di medicinali nelle farmacie, che resta assoggettata per il suo carattere di servizio pubblico a vincoli inerenti gli orari di apertura al pubblico, la tenuta di registri, la sicurezza, e così via, e quello della loro vendita negli esercizi commerciali, libero da analoghi vincoli. A suo giudizio, la previsione di due regimi così differenti aventi ad oggetto la medesima attività costituisce – contraddicendo lo spirito che dovrebbe invece informare il provvedimento in esame – una violazione della tutela della concorrenza e un'ingiustificata disparità di trattamento.

Replica il senatore Fernando ROSSI (*Misto-Mpc*) che la possibilità di dispensare i medicinali di cui all'articolo 2 comma 3 è coerente con la liberalizzazione già realizzata in materia con il decreto legge n. 223 del 2006 e non determina alcuna violazione della concorrenza, la quale è invece fortemente limitata dal numero chiuso delle farmacie. Gli interventi già realizzati con il citato decreto legge consentono a molti farmacisti di esercitare la professione pur non essendo titolari di farmacie, con evidenti vantaggi per i consumatori e nel pieno rispetto delle necessarie tutele della

salute. Ritiene che nel parere si potrebbe, semmai, sottolineare l'esigenza di chiarire che è comunque richiesta la presenza di un farmacista negli esercizi commerciali in cui possono essere dispensati i medicinali.

Il senatore SAPORITO (AN) ribadisce l'obiezione formulata nella seconda seduta pomeridiana di ieri: la disciplina che regola l'attività della vendita dei medicinali nelle farmacie è dettata in attuazione del principio di tutela della salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione; prevedere la dispensazione di farmaci senza le medesime garanzie e modalità costituisce, a suo giudizio, una violazione di quel principio costituzionale.

Seguono ulteriori interventi dei senatori Fernando ROSSI (*Misto-Mpc*) e SAPORITO (AN).

Ha quindi la parola il senatore PASTORE (FI) il quale censura, in via generale, la frammentarietà ed eterogeneità del disegno di legge n. 1644 e il ricorso a clausole di abrogazione generiche; sottolinea come molte disposizioni del disegno di legge, pur finalizzate alla tutela della concorrenza, incidono su ambiti di disciplina nei quali vengono in rilievo competenze regionali: a tale riguardo ritiene necessario segnalare la necessità di coinvolgere le autonomie territoriali nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale in merito alle cosiddette competenze trasversali dello Stato. Quanto all'articolo 9, considera necessario delineare una disciplina transitoria che tenga conto delle specificità territoriali e dello stato di avanzamento delle procedure in corso. Manifesta comunque il proprio favore per una liberalizzazione anche dei servizi idrici.

Il relatore presidente VILLONE (SDSE), in merito all'articolo 2, riferisce che nel parere reso dalla Commissione sanità è stato formulato un invito alla soppressione di tale norma e che il relatore sul provvedimento nella Commissione di merito ha conseguentemente presentato un emendamento soppressivo; quindi, raccogliendo i rilievi emersi nel corso del dibattito propone alla Commissione di esprimere sul disegno di legge in titolo un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni e condizioni.

Si segnala, in via generale, l'opportunità di evitare, per quanto possibile, la definizione di testi connotati da elevata frammentazione ed eterogeneità della materia oggetto di disciplina, che determinano difficoltà evidenti per l'interprete e gli operatori.

Si segnala l'esigenza di evitare clausole di chiusura recanti l'abrogazione, disposta in modo del tutto generico e senza alcuna specifica indicazione, di tutte le norme in contrasto con quelle del disegno di legge stesso.

Considerato che le disposizioni del disegno di legge n. 1644 sono riconducibili, per le finalità perseguite, alla materia «tutela della concorrenza» che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; considerata altresì la natura trasversale di detta competenza statale; rilevato che nume-

rosi articoli incidono su ambiti di competenza regionale, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di consentire ambiti di intervento normativo al legislatore regionale e comunque il coinvolgimento delle autonomie territoriali in attuazione del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Quanto all'articolo 9, si condivide la scelta prospettata, favorevole alla gestione pubblica delle risorse idriche, pur avendo registrato il dissenso di alcuni componenti della Commissione che hanno manifestato un orientamento favorevole ad assimilare il servizio idrico agli altri servizi pubblici locali. Si segnala in particolare alla Commissione di merito l'opportunità di valutare – con riferimento al comma 2 – la possibilità di delineare una disciplina transitoria che tenga conto delle specificità territoriali e dello stato di avanzamento delle procedure in corso.

In merito all'articolo 2, si rileva che la Commissione igiene e sanità ha espresso un parere nel quale si suggerisce di sopprimere l'articolo, e che l'invito è stato raccolto dal relatore nella Commissione di merito con la presentazione di un emendamento a tal fine diretto; si richiama l'attenzione sulla complessità e delicatezza del tema, che tocca un bene di primario rilievo costituzionale, come la salute; si ritiene che l'orientamento nel senso della soppressione opportunamente colloca in una sede diversa e futura l'approfondimento dei problemi che si sono evidenziati e gli eventuali dubbi di costituzionalità.

Infine, il parere non ostativo è condizionato alla modifica dell'articolo 29: tale disposizione appare infatti contrastare con gli articoli 2, 3, 4, 35 e 37 della Costituzione. La norma determina una disparità di trattamento irragionevole e ingiustificata poiché lo stesso dato personale riceve – tra lavoratori e altri cittadini, tra lavoratori diversi o anche per lo stesso lavoratore – una protezione diversificata, rimanendo esposto a maggiori o minori rischi di diffusione o accesso per una condizione estrinseca e occasionale, riferita alla dimensione dell'impresa. Non basta, in senso contrario, il richiamo all'abbattimento di oneri e costi. L'articolo 29 va dunque modificato nel senso di prevedere che la tutela della riservatezza dei dati personali debba essere comunque pienamente assicurata, che modalità diversificate della tutela si possano accettare, purché efficaci e comunque definite dalla competente Autorità.

Propone, infine, di esprimere sul complesso degli emendamenti un parere non ostativo, riferendo ad essi in quanto compatibili le osservazioni e condizioni formulate sul testo.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

La seduta termina alle ore 14,55.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 26 settembre 2007

25^a Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 13^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni» (n. 141): osservazioni favorevoli;

alla 8^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari» (n. 136): osservazioni favorevoli.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 26 settembre 2007

112^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
LEGNINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 9,05.

(1532-A) Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente relatore LEGNINI (*Ulivo*) illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando per quanto di competenza che in ordine alle modifiche apportate al testo dalla Commissione di merito, per i profili di competenza, non vi sono osservazioni.

In relazione agli emendamenti presentati all'Assemblea occorre acquisire chiarimenti sull'emendamento 1.102 in ordine agli effetti di carattere organizzativo che la norma potrebbe determinare sull'attività dei comuni, per valutare possibili i risvolti di carattere finanziario che potrebbero derivarne.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASULA esprime parere non ostativo in relazione al testo in esame, mentre formula il parere contrario dell'Esecutivo sulla proposta 1.102, atteso che il carattere facoltativo riconosciuto dall'emendamento determina rischi di duplicazione con effetti di onerosità. Esprime, inoltre, parere contrario del Governo sulla proposta 1.105 per effetti di onerosità della medesima.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) rileva che la proposta 1.102 mira a salvaguardare l'autonomia dei Comuni nell'ambito della propria organizzazione, non potendosi determinare effetti di onerosità rispetto al quadro della legislazione vigente, che già riconosce tale autonomia organizzativa ai Comuni. Rileva, inoltre, che non sussistono effetti di natura finanziaria in ordine alla proposta 1.105, sulla quale il Governo ha espresso parere contrario.

Il presidente relatore LEGNINI (*Ulivo*) dopo aver esaminato la proposta 1.105, rileva che la stessa non presenta effetti di natura finanziaria, atteso che alla disposizione che si intende abrogare non sono riconosciuti specifici risparmi di spesa. Con riferimento all'emendamento 1.102, si pongono invece questioni in ordine ai rischi di duplicazione profilati dal Governo, per cui propone di esprimere al riguardo un parere di semplice contrarietà. Pone dunque ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In ordine agli emendamenti, esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.102 e non ostativo sui restanti emendamenti.».

Con l'astensione del senatore Tecce in ordine alla proposta 1.102, la Sottocommissione approva la proposta di parere del Presidente.

(1216-A) Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia di tortura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecorella; Forgione e Gianni Farina, De Zulueta ed altri, Suppa ed altri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente relatore LEGNINI (*Ulivo*) illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando per quanto di competenza che in ordine alle modifiche apportate al testo dalla Commissione di merito, per i profili di competenza, non vi sono osservazioni.

In ordine poi all'emendamento 1.100 presentato all'Assemblea non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario CASULA rileva che non vi sono osservazioni in ordine al testo e agli emendamenti.

Il presidente relatore LEGNINI (*Ulivo*) propone dunque l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La Sottocommissione approva.

(19) *Vittoria FRANCO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*

(26) *MANZIONE. – Modifiche al codice civile in materia di cognome della moglie*

(580) *CAPRILI. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli*

(Parere alla 2^a Commissione sul testo proposto dal relatore e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore ENRIQUES (*Ulivo*) illustra il provvedimento in esame ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che, posto che le disposizioni del provvedimento relative all'attribuzione del cognome si applicano a tutti i nati dopo l'entrata in vigore del provvedimento stesso e a condizione che non abbiano fratelli viventi nati dagli stessi genitori, occorre acquisire conferma che le nuove disposizioni non determinino adempimenti ulteriori, rispetto a quelli vigenti, che non possano essere svolti nell'ambito dell'ordinaria attività delle strutture amministrative dell'anagrafe, ovvero delle risorse umane e strumentali disponibili.

Il sottosegretario CASULA ricorda che l'Esecutivo aveva già chiarito che per lo svolgimento delle attività previste dal provvedimento in esame, può operarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Il senatore FERRARA (*FI*) rileva che il provvedimento pone una serie di questioni non ancora esaustivamente chiarite in ordine al tema dell'ammodernamento dei sistemi informatici delle amministrazioni locali. Sebbene il Governo abbia affermato l'invarianza finanziaria del provvedimento in esame, risulta necessario acquisire ulteriori chiarimenti e verifiche in ordine alla idoneità delle risorse attualmente previste per l'effettivo svolgimento delle attività telematiche. Rileva, dunque, non risulta sufficiente l'espressione di un mero presupposto da parte della Commissione bilancio, sussistendo invece le ragioni per un richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

113ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 14,35.

(19) Vittoria FRANCO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(26) MANZIONE. – Modifiche al codice civile in materia di cognome della moglie

(580) CAPRILI. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione, nella seduta antimeridiana del 30 maggio 2007)

(Parere alla 2ª Commissione sul testo proposto dal relatore e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con rilievi sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore FERRARA (*FI*) rileva che si pongono problemi di ampliamento e duplicazione delle attività in ordine alla tenuta dei registri conseguente al quadro delineato dal provvedimento in esame. Alla luce dei problemi pratici connessi all'operatività del nuovo sistema del doppio cognome, sussistono dunque le ragioni per profilare l'onerosità del provvedimento, che introduce rilevanti innovazioni dal forte contenuto problematico anche sul piano economico. In tale quadro residuano profili critici non ancora chiariti che giustificano un ulteriore approfondimento del testo, in relazione al quale non può che richiamarsi l'articolo 81 della Costituzione in ragione degli effetti onerosi connessi alla riorganizzazione delle attività amministrative.

Il sottosegretario CASULA nel confermare la valutazione già espressa dal Governo in ordine al testo del provvedimento, soffermandosi sulle osservazioni del senatore Ferrara, rileva che i contenuti del provvedimento non comportano effetti onerosi, potendo comunque risultare opportuno l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE rileva la natura precettiva del testo in esame rispetto al quale appare sufficiente l'espressione di un presupposto in ordine alla possibilità di rendere operativo il sistema delineato dal provvedimento con le risorse già previste a legislazione vigente. Propone dunque l'espressione di un parere non ostativo sul testo con l'esplicitazione del medesimo presupposto già contenuto in sede di primo parere formulato dalla Commissione bilancio in data 20 febbraio scorso, considerato che l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria risulterebbe ultronea rispetto al presupposto in questione. Propone altresì l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti.

Pone dunque ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che gli adempimenti connessi alle nuove disposizioni possano essere svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. In ordine agli emendamenti esprime parere non ostativo.».

La Sottocommissione approva.

(1586) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre scorso.

Il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota del Governo, che deposita agli atti, recante i chiarimenti relativi alle osservazioni emerse in sede di illustrazione del provvedimento. In particolare chiarisce che la somma relativa agli oneri finanziaria conseguenti all'accordo oggetto di ratifica devono essere rideterminati nell'importo di 51 mila euro, da indicare come valutazione di spesa complessiva a decorrere dall'anno 2008, atteso che in relazione all'anno 2007 è da ritenere che il provvedimento non determini effetti finanziari, poiché l'iter parlamentare di approvazione del disegno di legge in esame non si concluderà presumibilmente prima della chiusura del corrente esercizio finanziario. Propone inoltre che all'articolo 3 del disegno di legge sia inserita una clausola di monitoraggio degli oneri ai sensi dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978.

Il presidente MORANDO, attesa la rilevanza dell'intervento di modifica del testo proposto dal Governo, con particolare riferimento alla specificazione degli esercizi finanziari cui riferire gli oneri, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1726) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con rilievi)

Il presidente relatore MORANDO (*Ulivo*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza che non vi sono osservazioni da formulare, nei presupposti: che, secondo quanto chiarito presso la Camera dei deputati, gli oneri connessi a eventuali procedure di esproprio e indennizzo di cui all'articolo 5 dell'Accordo rivestono carattere eventuale, e si procederà eventualmente a farvi fronte con apposito provvedimento legislativo; che alle spese anch'esse eventuali connesse a controversie tra le Parti contraenti, di cui all'articolo 10 dell'Accordo, si farà fronte, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, a valere sugli ordinari stanziamenti per liti e arbitraggi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia .

Il sottosegretario CASULA chiarisce che le spese relative alle procedure di esproprio e di indennizzi assumono natura meramente eventuale e saranno oggetto di apposita copertura con specifici provvedimenti legislativi nel caso si verificassero. Rileva, altresì, che presentano natura eventuale anche le spese connesse a controversie tra le Parti contraenti, alle quali si farà fronte comunque con gli ordinari stanziamenti per liti ed arbitraggi, di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Il PRESIDENTE propone dunque l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: che gli oneri connessi a eventuali procedure di esproprio e indennizzo di cui all'articolo 5 dell'Accordo rivestono carattere eventuale e si procederà eventualmente a farvi fronte con apposito provvedimento legislativo; che alle spese anch'esse eventuali connesse a controversie tra le Parti contraenti, di cui all'articolo 10 dell'Accordo, si farà fronte a valere sugli ordinari stanziamenti per liti e arbitraggi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.».

La Sottocommissione approva.

(1728) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), fatto a Ginevra il 18 marzo 2004, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente relatore MORANDO (*Ulivo*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza che non vi sono osservazioni da formulare. Propone dunque l'espressione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva la proposta di parere del Presidente.

(1464) Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando per quanto di competenza che il provvedimento, che reca deleghe in materia di enti locali e attuazione del Titolo V della Costituzione, prevede, all'articolo 9, una clausola di invarianza finanziaria. Secondo quanto osservato dal Servizio del bilancio, segnala che il rispetto di tale clausola dipenderà dall'emanazione dei provvedimenti attuativi e pertanto andrebbe valutata l'opportunità di prevedere la contestuale emanazione di norme con effetti finanziari di segno opposto garantendo la neutralità per ogni singolo decreto. Per quanto di competenza, occorre acquisire conferma circa l'invarianza finanziaria della Cabina di regia prevista dall'articolo 1, comma 4, del provvedimento, affermata nella disposizione con apposita clausola di invarianza finanziaria. Occorre poi acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 2, comma 3, lettera g), in relazione alla prevista realizzazione di forme di supporto e coordinamento tra Stato ed enti locali anche con il ricorso a fondi strutturali. In relazione alla lettera h) della medesima disposizione occorre valutare se l'istituzione di sportelli unici presenti effetti finanziari, nonché in ordine alla lettera n), occorre valutare se le attività e i compiti ivi previsti possano essere attuati con le risorse già previste a legislazione vigente. Sembrano poi derivare effetti finanziari negativi dal riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo a cittadini non comunitari titolari di carta di soggiorno, in particolar modo per l'attività connessa all'aggiornamento dell'anagrafe elettorale (lettera h). Chiarimenti appaiono necessari in ordine alla lettera i) del comma 4 della disposizione in esame, acquisendo conferma dell'assenza di effetti di onerosità. Occorre valutare la lettera aa) del medesimo comma, punto 1) e punto 5), laddove si fa riferimento all'affidamento, rispettivamente ad un organo di nomina statale e dello Stato, della gestione del risanamento, occorrendo sia chiarito se tale organo risulti ulteriore rispetto al quadro della legislazione vigente. In relazione alla lettera cc), occorre valutare se la funzione apicale ivi prevista risulti aggiuntiva rispetto al quadro della legislazione vigente con conseguenti profili finanziari. Segnala l'articolo 2, che prevede l'emanazione di DPCM in materia di razionalizzazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, corredati da relazione tecnica recante l'indicazione dei profili di quantificazione, per cui appare necessario prevedere la sottoposizione dei medesimi DPCM al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari al fine di poter valutare le suddette relazioni tecniche. In ordine all'articolo 3, occorre acquisire chiarimenti circa la lettera a) del comma 1, acquisendo conferma che non vi siano effetti di duplicazione connessi all'ipotesi di nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali, stante il mec-

canismo di compensazione previsto dal provvedimento, in base al quale la città metropolitana acquisisce le funzioni e le risorse della preesistente provincia (lettera b), del comma 1). In relazione ai commi 3 e 4 della disposizione, che prevedono l'emanazione di decreti legislativi per l'istituzione delle città metropolitane, occorre valutare la specificazione della predisposizione di relazione tecnica e del controllo parlamentare anche per i profili finanziari oltre al già previsto parere delle Commissioni parlamentari competenti. In ordine all'articolo 5, comma 2, lettera d), occorre acquisire chiarimenti in relazione alle necessarie risorse che si prevede, nell'ambito dei criteri direttivi della delega, saranno assicurate alla Capitale per il finanziamento delle funzioni da essa esercitate, nonché, in relazione alla lettera f), ove si prevede una sede di raccordo istituzionale tra gli enti richiamati, occorre sia chiarita l'assenza di effetti onerosi al riguardo. Andrebbe inoltre chiarito, relativamente all'articolo 6, se il conferimento agli enti locali di una serie di funzioni di competenza regionale non determini la creazione di uno o più livelli plurifunzionali di esercizio associato degli enti locali con conseguenti maggiori oneri rispetto alla gestione unitaria regionale.

Il sottosegretario CASULA dà lettura di note esplicative che deposita agli atti con le quali chiarisce che in ordine all'articolo 1, comma 4, non si prevede l'istituzione di un nuovo organismo collegiale, ma ci si riferisce alla sola possibilità di coordinamento tra le amministrazioni interessate, per cui la norma non determina maggiori oneri. In ordine all'articolo 2, comma 3, lettera h), rileva che l'istituzione di sportelli unici mira a concentrare la gestione di funzioni fondamentali a livello locale, mirando a ottenere risparmi al livello di finanza pubblica. In ordine all'articolo 2, comma 3, lettera n), le attività demandate all'Unità per il monitoraggio sembrano potersi ricomprendere nell'ambito della sfera di competenze già attribuite a legislazione vigente. Non sembrano determinare maggiori oneri l'articolo 2, comma 4, lettera h), nonché il comma 4, lettera cc) della medesima disposizione. In ordine alla lettera aa) della norma fa presente che non si determina l'istituzione di ulteriori organi nell'ambito delle amministrazioni dello Stato. Conferma inoltre l'invarianza finanziaria con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera a), in considerazione delle disposizioni recate dalla lettera b) della stessa norma. Dichiarò di concordare con le osservazioni del relatore in ordine alla necessità di delineare un sistema di controllo al fine di assicurare l'invarianza della spesa in relazione ai contenuti dell'articolo 4. Le disposizioni dell'articolo 6 sono volte ad una razionalizzazione delle procedure che non sembrano determinare maggiori oneri, mentre in ordine all'articolo 7, comma 1, lettera b), fa presente che vale comunque la regola dell'invarianza finanziaria. Aggiunge, infine, che i decreti legislativi attuativi della delega contenuta nel provvedimento dovranno risultare in linea con la clausola di invarianza finanziaria, risultando non necessaria la contestuale emanazione di norme a garanzia della neutralità finanziaria.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di esaminare i chiarimenti forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1757) BIANCO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore LUSI (*Ulivo*) illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando per quanto di competenza che il provvedimento proroga senza un termine certo la soppressione della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Posto che, nella legge finanziaria per l'anno 2007 (articolo 1, comma 585), alla costituzione dell'Agenzia per la formazione ed alla contestuale soppressione di alcuni attuali istituti di formazione (inclusa la suddetta Scuola) è stato associato un risparmio (di 3 milioni di euro per il 2007 e di 6 milioni di euro nel 2008), il provvedimento appare suscettibile di determinare minori risparmi e quindi effetti negativi già scontati a legislazione vigente nel bilancio dello Stato. Per quanto riguarda la proposta 1.0.1, fa presente che essa proroga al 20 ottobre 2007 la soppressione di istituti di formazione attualmente operanti per far confluire le dotazioni, finanziarie, strumentali e di personale nell'Agenzia della formazione. Occorre, quindi, valutare se tale proposta sia idonea a garantire i risparmi suindicati. In particolare, occorre acquisire indicazioni in merito agli eventuali risparmi che, in attuazione del comma 580 in questione, si fossero nel frattempo prodotti. Infatti, se si dovesse accertare che la norma non ha ancora prodotto risparmi, il vincolo di destinazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali non sembrerebbe idoneo a garantire il conseguimento di risparmi ulteriori.

Il sottosegretario CASULA rileva che il disegno di legge in esame intende operare una sostituzione delle strutture individuate dalla legge finanziaria per il 2007, rispetto alla quale potranno comunque perseguirsi gli obiettivi di risparmio connessi alla riorganizzazione delle strutture medesime, secondo quanto delineato nel provvedimento in esame. Non appaiono dunque determinarsi effetti negativi sul piano finanziario connessi alla modifica del quadro già delineato dal legislatore. In ordine all'emendamento 1.0.1 esprime parere contrario dell'Esecutivo atteso che possono determinarsi ripercussioni negative sul piano finanziario.

Il PRESIDENTE evidenzia che al quadro delineato dalla legge finanziaria vengono comunque associati risparmi di spesa per cui propone l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo del provvedimento nonché sulla proposta emendativa 1.0.1, in ragione della conseguente eliminazione dei risparmi previsti.

Il senatore FERRARA (*FI*) nell'esprimere la propria condivisione delle censure ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione del provvedimento in esame e del relativo emendamento, in assenza di copertura finanziaria, ricorda comunque la contrarietà già espressa dalla propria parte politica in ordine al sistema delineato dalla legge finanziaria e alla soppressione della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il PRESIDENTE pone dunque ai voti un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo e sul relativo emendamento 1.0.1.».

La Sottocommissione approva.

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre scorso.

Il PRESIDENTE dopo aver ricordato che è stato già espresso il parere sugli emendamenti riferiti sino all'articolo 6, dà la parola al relatore al fine della formulazione della proposta di parere sui restanti emendamenti.

Il relatore LUSI (*Ulivo*), acquisiti i chiarimenti del Governo, propone l'espressione di un parere di nulla osta sulle proposte 7.3 e 7.9, mentre con il parere contrario del Governo propone l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.6. In ordine all'emendamento 9.5, sul quale il Governo esprime posizione contraria, propone di condizionare il parere di nulla osta alla corretta riformulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 della proposta. Acquisito il parere contrario del Governo, propone inoltre il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 9.0.1, con riferimento al comma 2, che presenta aspetti di onerosità a carico dell'amministrazione, nonché esprime parere contrario, ai sensi della citata norma costituzionale, sulla proposta 9.0.3 in relazione al capoverso 7. Propone altresì l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 9.0.4, sulla quale il Governo esprime posizione contraria, in relazione ai commi 3, 4 e 5, nonché sulla proposta 9.0.6, in relazione al comma 4. In ordine alla proposta 9.0.5, sulla quale il Governo esprime parere contrario in relazione all'inidoneità della copertura finanziaria me-

diante l'aumento dell'imposta sui tabacchi, propone un parere di semplice contrarietà. Propone l'inserimento con apposita condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione della previsione del parere parlamentare anche sui profili finanziari nell'ambito della proposta 9.0.7, mentre il parere è non ostativo sulla proposta 9.0.9

Il PRESIDENTE informa che è pervenuto un ulteriore emendamento 6.100, interamente sostitutivo dell'articolo 6 del testo, per il quale propone di rinviare l'esame al fine di acquisire gli elementi di chiarimento. Pone dunque ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi ai restanti articoli, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.6, 9.0.1, con riferimento al comma 2, 9.0.3, con riferimento al capoverso 7, 9.0.4, con riferimento ai commi 3, 4 e 5 e 9.0.6, limitatamente al comma 4. Il parere è di semplice contrarietà in ordine alla proposta 9.0.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti ad eccezione che sui seguenti emendamenti sui quali il parere è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'emendamento 9.5, al capoverso 3, le parole: "non comporta oneri" siano sostituite da: "non deve comportare oneri"; all'emendamento 9.0.7, al comma 2, dopo le parole: "dalle competenti Commissioni parlamentari" inserire le seguenti: "nonché, per i profili finanziari, dalle Commissioni bilancio". Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti ad eccezione della proposta 6.100, sulla quale il parere è rinviato.».

La Sottocommissione approva.

Il seguito dell'esame del restante emendamento 6.100 è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 26 settembre 2007

18^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONADONNA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (n. 163): osservazioni favorevoli.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 26 settembre 2007

22^a Seduta

Presidenza della Presidente
PELLEGATTA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(1800) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006: parere favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 26 settembre 2007

16^a Seduta

Presidenza del Presidente
LIVI BACCI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della solidarietà sociale – Dipartimento per le politiche antidroga (n. 148): parere favorevole;

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica» (n. 153): parere favorevole;

alla 3^a Commissione:

(1728) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), fatto a Ginevra il 18 marzo 2004, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 27 settembre 2007, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, dell'atto:

- Sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2007, n. 171, declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali» (*Doc. VII, n. 77*).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (18).
- MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (62).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).
- SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).
- BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale (589).
- Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1208).
- MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (1225).
- RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).

- Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica all'articolo 138 della Costituzione (817).
- ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (1119).
- SARO. – Distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (1145).
- Deputato Erminia MAZZONI. – Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo (1213) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BERSELLI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (1351).
- Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi (1366).
- e della petizione n. 388 ad esso attinente.
- NIEDDU. – Estensione dei benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, al personale civile delle basi militari soppresse (1437).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO e NANIA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo per il Senato della Repubblica (1724).
- BIANCO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (1757).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (20).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).

- Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento (600).
- CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).
- Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive (1118).
- SALVI e VILLONE – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1391).
- CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).
- CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1442).
- TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1450).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1455).
- CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1474).
- RUSSO SPENA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato (1553).
- PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime (1572).
- PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ele-

- zione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige (1573).
- Silvana AMATI ed altri. – Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive (1583).
 - PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati (1604).
 - Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica (1643).
 - Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanti l’introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali (1673).
 - STORACE. – Norme per l’abrogazione della vigente legge elettorale (1675).
 - QUAGLIARIELLO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento (1699).
 - TURANO ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l’espressione del voto nella circoscrizione Estero (1712).
 - BERSELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all’estero (1710).
 - PASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero (1722).
 - BACCINI e CICCANTI. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali (1746).
 - e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI e VILLONE. – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (42).
- Anna Maria CARLONI e Magda NEGRI. – Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento (550).
- STORACE ed altri. – Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (949).
- CUTRUFO ed altri. – Disposizioni attuative dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (1112).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico, il finanziamento, i bilanci e le campagne elettorali dei partiti (1114).
- e delle petizioni nn. 62 e 358 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).
- COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).
- CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).
- BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).
- Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (356).
- EUFEMI. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (485).
- SCALERA. – Modifica della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, in materia di polizia municipale e locale (710).
- Laura ALLEGRINI. – Disposizioni in materia di polizia locale (1255).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (1436).
- e delle petizioni nn. 162, 431 e 500 ad essi attinenti.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NIEDDU ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (688).
- GRILLO ed altri. – Inno della Repubblica italiana (820).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1660).
- e della petizione n. 227 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (1464).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (104).
- VITALI ed altri. – Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1020).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento (1196).

- SINISI e FUDA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso (1265).
- RIPAMONTI. – Norme per l'istituzione della città metropolitana di Milano. Delega al Governo per la disciplina di atti connessi all'istituzione della città metropolitana (1281).
- DI LELLO FINUOLI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa (1520).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Abolizione dell'istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli ex Presidenti della Repubblica (1009).
- e della petizione n. 101 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica (1445) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato; Zaccaria ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DAVICO. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento ufficiale dell'italiano, nonché delle specificità linguistiche della popolazione italiana in patria e all'estero (1578).

X. Esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (10).
- MANZIONE. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).

- MANTOVANO e MANTICA. – Norme in favore delle vittime del dovere, degli ammalati, dei feriti e dei deceduti nel corso di missioni entro e fuori dai confini nazionali, di altre categorie di vittime e dei familiari superstiti (374).
- e della petizione n. 233 ad esso attinente.
- BUTTIGLIONE ed EUFEMI. – Riconoscimento in favore delle vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato (587).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO ed altri. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione (821).
- SAPORITO ed altri. – Istituzione e ordinamento della carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno (867).
- STANCA ed altri. – Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici (1253) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SAPORITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato (1259).
- Emanuela BAIÒ ed altri. – Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico (1543).
- RIPAMONTI. – Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia – Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (1723).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SCALFARO ed altri. – Modifica all'articolo 138 della Costituzione (1740).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della solidarietà sociale – Dipartimento per le politiche antidroga (n. 148).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi

terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta» (n. 131).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica» (n. 153).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato» (n. 154).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 27 settembre 2007, ore 9

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP – CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP - CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006 (1800).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a

- Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004 (1586).
- Ratifica ed esecuzione dell’Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000 (1628).
 - Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l’8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno (1629).
 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006 (1680).
 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana fatto a New Delhi il 12 luglio 2004 (1681).
 - Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, fatto a Roma il 13 gennaio 2005 (1729) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguivo dell’esame della proposta di inchiesta parlamentare:

- BULGARELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (*Doc. XXII, n. 14*) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l’Unione Verdi-Comunisti Italiani, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 27 settembre 2007, ore 14

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare:

- Attuazione degli interventi previsti dall’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 27 settembre 2007, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE» (n. 128).
- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/19/CE del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi» (n. 138).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto» (n. 162).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SACCONI ed altri. – Norme fiscali per il reddito da lavoro straordinario, premi e incentivi, liberalità e contratti aziendali (1627) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- BENVENUTO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale (486).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Interventi a sostegno del settore cinematografico e del settore audiovisivo (1642).

- NEGRI. – Incentivi fiscali per la promozione delle attività di produzione, coproduzione e distribuzione di opere cinematografiche sul territorio italiano (1659).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BENVENUTO. – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (809).
- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (1283).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (32).
- COSTA. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (843).
- CURTO ed altri. – Disposizioni relative al regime fiscale del nucleo familiare (1129).
- BALDASSARRI ed altri. – Provvedimenti a sostegno della famiglia (1309).
- BOBBA ed altri. – Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare (1333).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (393).
- BENVENUTO. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1206).
- GIRFATTI. – Modifica della configurazione giuridica delle banche popolari (1215).
- EUFEMI. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (1221).
- CANTONI. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1250).

– CURTO. – Disposizioni in materia di banche popolari (1307).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (934).

– BENVENUTO. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1068).

– EUFEMI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1116).

– COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1284).

– COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1285).

– RAMPONI ed altri. – Disposizioni per la liquidazione definitiva degli indennizzi dovuti a cittadini, enti e imprese italiani per beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1320).

– VENTUCCI. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1336).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 27 settembre 2007, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo (1120).

– PELLEGGATTA ed altri. – Norme in materia di ordinamento e sostegno dell'arte e dell'attività cinematografica (1559).

– RUSSO SPENA ed altri. – Disposizioni in materia di cinematografia (1646).

– MARCONI. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per il cinema (1747).

II. Esame del disegno di legge:

– PECORARO SCANIO. – Norme in materia di sostegno all’attività cinematografica e diritto d’autore (1769).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di direttiva per l’anno 2007 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l’istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 150).

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (n. 157).

II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca (n. 158).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 27 settembre 2007, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– COSSIGA – Riorganizzazione del servizio radiotelevisivo (942).

– Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo (1588).

– e delle petizioni nn. 47, 128, 398 e 510 (n. 2030) ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo 2007-2011 (n. 149).
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della sicurezza dei porti» (n. 144).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 27 settembre 2007, ore 15,15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (1249).
- Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (1517) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle terapie non convenzionali: audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Società di Agopuntura (FISA), dell'Istituto Paracelso e della Fondazione Matteo Ricci.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/28/CE relativa ai principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica, ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano

nonchè ai requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali (n. 133).

- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (n. 135).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 27 settembre 2007, ore 14,30

- Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI).
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 27 settembre 2007, ore 13,30 e 14

Comunicazioni del Presidente.

Audizione del Ministro dell'interno.

Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2007.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 27 settembre 2007, ore 16,30

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di strumenti di coordinamento istituzionale delle politiche dell'infanzia e dell'adolescenza:

- Audizione della dottoressa Maria Rita Verardo, presidente dell'Associazione italiana magistrati per i minorenni e per la famiglia, dei rappresentanti dell'Unione Nazionale Camere Minorili e del professore Glauco Giostra.
-

